RACCOLTA
GENERALE
DELLE LEGGI
PER GLI STATI
DI PARMA, PIACENZA
ECC. ECC. ECC.

ANNO 1848

Semestre I. Tomo I.

PARMA
TIPOGRAFIA DEL GOVERNO
MDCCCXLVIII.

N.° 1.

Decreto di nomina del Commessario parmense per la consegnazione de' territori al di là dell' Enza, e pel ricevimento di quelli posti alla sinistra dell' Enza stessa.

Parma 1.° Gennajo 1848.

NOI CARLO LODOVICO DI BORBONE INFANTE DI SPAGNA PER LA GRAZIA DI DIO DUCA DI PARMA, PIACENZA ECC. ECC. ECC.

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.° Il Commessario del territorio amministrativo di Guastalla, Carlo Tosi, è nominato Nostro Regio Commessario speciale per fare, a termini del Trattato stipulato in Firenze il 28 del mese di Novembre dell'anno 1844, la consegnazione dell'isolato Ducato di Guastalla e dei territori posti alla destra dell' Enza al Regio Commessario nominato da S. A. R. l' Arciduca Duca di Modena, e ricevere dal Regio Commessario Estense i territori posti a sinistra dell'Enza.

Art. 2.° I Nostri Ministri, ciascuno per la parte che lo risguarda, sono incaricati dell'esecuzione del presente Nostro Decreto.

Dato a Parma addì 1.° di Gennajo del 1848.

CARLO LODOVICO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Direttore Generale
del Dipartimento dell' Interno
V. CORNACCHIA.

N.° 2.

Decreto di nomina del Commessario parmense per ricevere in consegna i Distretti di Treschietto, Villafranca, Castevoli, e Mulazzo.

Parma 1.° Gennajo 1848.

NOI CARLO LODOVICO DI BORBONE INFANTE DI SPAGNA PER LA GRAZIA DI DIO DUCA DI PARMA, PIACENZA ECC. ECC. ECC.

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.° L'Ispettore generale presso il Dipartimento dell'Interno Paolo Bussolati è nominato Nostro Regio Commessario speciale per ricevere dal Regio Commessario Estense la consegnazione a termine del Trattato stipulato in Firenze il 28 Novembre dell'anno 1844, dei Distretti di Treschietto, Villafranca, Castevoli, e Mulazzo.

Art. 2.° I Nostri Ministri, ciascuno per la parte che lo risguarda, sono incaricati dell'esecuzione del presente Nostro Decreto.

Dato a Parma addì 1.° Gennajo 1848.

CARLO LODOVICO.

Da parte di SUA ALTEZZA REALE
Il Direttore Generale
del Dipartimento dell' Interno
V. CORNACCHIA.

N.° 3.

***Decreto** di nomina del Commessario parmense per ricevere in consegna il territorio di Pontremoli.*

Parma 1.° Gennajo 1848.

NOI CARLO LODOVICO DI BORBONE INFANTE DI SPAGNA PER LA GRAZIA DI DIO DUCA DI PARMA, PIACENZA ECC. ECC. ECC.

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.° Il Commessario del territorio amministrativo di Borgo S. Donnino Conte Ciamberlano Edoardo Dall'Asta è nominato Nostro Regio Commessario speciale per ricevere dall'I. R. Commessario Toscano, a termini del Trattato stipulato in Firenze il 28 di Novembre dell'anno 1844, la consegnazione del territorio di Pontremoli, e delle altre terre nel Trattato stesso nominate.

Art. 2.° I Nostri Ministri, ciascuno per la parte che lo risguarda, sono incaricati dell'esecuzione del presente Nostro Decreto.

Dato a Parma addì 1.° Gennajo 1848.

CARLO LODOVICO.

Da parte di SUA ALTEZZA REALE
Il Direttore Generale
del Dipartimento dell' Interno
V. CORNACCHIA.

N.° 4.

Rescritto Sovrano pel quale S. A. R. l'Infante di Spagna Don Carlo Lodovico di Borbone Duca di Parma e Piacenza fa conoscere le sue determinazioni relativamente alle persone che componevano il servigio della Casa di S. M. la defunta Arciduchessa Maria Luigia, *le quali chiedessero di cessare di servire.*

Parma 2 Gennajo 1848.

Approvo che a ciascuna delle persone che componevano il servigio della Casa di S. M. la defunta Arciduchessa *Maria Luigia,* già Duchessa di Parma, sia fatto individualmente dichiarare entro lo spazio di un mese, e così fino a tutto il 31 Gennajo 1848, se essa si senta capace di proseguire come conviensi il servigio nella Reale Mia Casa, oppure se crede d'invocare il suo ritiro, indicando allora il mese del corrente anno da cui bramerebbe farlo decorrere, nel qual caso la persona che dimanderebbe di cessare di servire, sarebbe ammessa al godimento di quella favorevole pensione che stabilita fu dall'articolo 41 del Sovrano Decreto del 12 Dicembre 1826 (N.° 78) per l'epoca della reversibilità di questi Ducati.

Trascorso l'indicato tempo di un mese lasciato alle persone medesime per decidersi, non potranno esse più giovarsi del benefizio del surriferito Decreto, e le pensioni che potessero essere chieste susseguentemente, sarebbero liquidate a termini delle Sovrane Disposizioni in vigore per le pensioni ne' casi ordinari e consueti: fermo stante l'applicazione dell'articolo 41 del Decreto anzidetto del 12 Dicembre 1826 per quelle persone che non fossero da Me provvedute d'impiego.

Parma 2 Gennajo 1848.

CARLO LODOVICO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Presidente del Dipartimento militare
BOMBELLES.

N.° 5.

Decreto pel quale il Conte Francesco Cigala Fulgosi è nominato Commessario Straordinario del Comune di Piacenza.

Parma 3 Gennajo 1848.

ESTRATTO

Il Conte Francesco Cigala Fulgosi è nominato Commessario Straordinario del Comune di Piacenza.

Egli assumerà tosto siffatto uffizio, e lo adempirà sino a nuova disposizione.

N.° 6.

Proclama agli abitanti di Pontremoli, Bagnone, Filattiera, Groppoli e Lusuolo.

Parma 5 Gennajo 1848.

NOI CARLO LODOVICO DI BORBONE INFANTE DI SPAGNA PER LA GRAZIA DI DIO DUCA DI PARMA, PIACENZA ECC. ECC. ECC.

EssendoCi, in forza del Trattato concluso fra Noi, S. A. I. e R. il Gran Duca di Toscana, e S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena, col consentimento e concorso di S. M. I. R. Apostolica, e S. M. il Re di Sardegna, in Firenze il dì 28 Novembre 1844, devoluta la Sovranità dei territorii di Pontremoli, Bagnone, Filattiera, Groppoli e Lusuolo fino adesso sotto il Governo del Nostro amatissimo Cugino il Gran Duca di Toscana; ed essendosi verificata l'epoca della reversione di questi territorii a Noi, nel sullodato Trattato contemplata, ne abbiamo ordinata la presa di possesso, e formale consegna da eseguirsi fra il Nostro Regio Commessario speciale Conte Eduardo Dall'Asta, e quello di S. A. I. e R. il

Gran Duca di Toscana, e per conseguenza essi sono stabilmente riuniti ai Nostri Stati Ereditarii.

Abitanti di Pontremoli, Bagnone, Filattiera, Groppoli e Lusuolo che venite a far parte dello Stato soggetto al Nostro Dominio Avito! Noi venghiamo a Voi animati dal più vivo desiderio del vostro ben essere, e le Nostre cure saranno assiduamente rivolte a questo fine siccome un Padre ha cura de' figli suoi. Ed intendiamo darvi un pegno di questo Nostro buon volere, conservando sino a nuove Nostre disposizioni le leggi, e i regolamenti che sono presso di Voi in vigore, e permettendo che le attuali Autorità Giudiciarie, ed Amministrative continuino provvisoriamente l'esercizio dei rispettivi loro ufici, intantochè sieno da Noi nominati nuovi funzionarii, o definitivamente confermati gli attuali, affinchè nel passaggio vostro ad altra dominazione non abbiate con un istantaneo cambiamento a soffrire ritardi, e perturbazioni perniciose nell'amministrazione pubblica, e della giustizia.

È Nostro volere però che le sole Nostre Reali Truppe facciano la vostra difesa, e sieno esclusivamente incaricate del servigio militare, e del mantenimento dell'ordine pubblico, e tutt'altra milizia sotto qualsivoglia denominazione possa essere tra Voi stabilita, intendiamo, e dichiariamo da quest'istante essere disciolta.

Così egualmente quanto alle leggi di censura intendiamo che siate d'ora innanzi soggetti a quelle che hanno vigore tra Noi, abrogando qualunque altra che avesse attualmente fra Voi vigore.

Nostri novelli sudditi! Noi confidiamo nella vostra docilità ed ubbidienza. L'attaccamento che da Voi si serbò pel vostro antico Sovrano sarà per Noi un pegno sicuro da parte vostra che allorquando vi sarà noto il Nostro affetto per Voi, ce lo riserberete egualmente, mentre il Nostro desiderio è quello del vostro vero bene, e della vostra felicità. Sì, Noi abbiamo certa fiducia di averCi a gloriare della fedeltà ed amore dei nuovi Nostri sudditi di Lunigiana, mentre non risparmieremo le Nostre fatiche per rendervi contenti, quieti e felici.

Così Iddio ascolti i Nostri voti, e li esaudisca versando su di Voi le sue benedizioni.

Dato a Parma il dì 5 Gennajo 1848.

CARLO LODOVICO.

N.° 7.

Proclama agli Abitanti di Villafranca, Treschietto, Castevoli, e Mulazzo.

Parma li 5 Gennajo 1848.

NOI CARLO LODOVICO DI BORBONE INFANTE DI SPAGNA PER LA GRAZIA DI DIO DUCA DI PARMA, PIACENZA ECC. ECC. ECC.

Essendo a Noi, in forza del Trattato concluso il dì 28 Novembre 1844 fra Noi e S. A. R l'Arciduca FRANCESCO IV d'Austria d'Este, Duca di Modena, di gloriosa memoria, e S. A. I. R. il Gran Duca di Toscana, col consentimento, e concorso di S. M. I. R. A. e S. M. il Re di Sardegna, devoluta la Sovranità e il dominio dei Distretti di Villafranca, Treschietto, Castevoli, e Mulazzo, i quali sino al presente giorno appartenevano a S. A. R. l'Arciduca FRANCESCO V. Duca di Modena Nostro amatissimo Cugino, e Nipote, ed essendosi verificato il caso della reversione contemplata nel summentovato Trattato, ne abbiamo ordinata la regolare presa di possesso, e formale consegna da eseguirsi fra il Nostro Commissario Regio Signor Paolo Bussolati Ispettore

generale presso il Dipartimento dell'Interno, e quello di S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena, Signor Dottor Carlo Galeotti.

Abitanti di Villafranca, Treschietto, Castevoli, e Mulazzo! Noi vi riceviamo sotto il Nostro Dominio con paterno affetto. Voi foste sempre fedeli all'antico vostro Sovrano: serbategli ognora memoria, amore, e gratitudine. Questi sentimenti per Lui restando in Voi scolpiti, saranno a Noi un pegno certo dell'ubbidienza, affezione e fedeltà, che serberete a Noi ancora allorchè conoscerete il Nostro cuore, ed il vivo desiderio che abbiamo del vostro bene, e della vostra prosperità. Siate certi che a questo fine saranno rivolte le Nostre assidue cure.

Affinchè il passaggio vostro ed unione stabile de' vostri paesi all'avito Nostro Stato riescavi meno sensibile, e che l'Amministrazione della Giustizia, e delle cose pubbliche non soffra alcun pernicioso ritardo, conserviamo a Voi, fino a nuove Nostre Disposizioni, le leggi ed i regolamenti in vigore sin qui presso di Voi, e confermiamo in egual modo le Autorità sì amministrative che giudiciarie ivi esercenti, non che i militi volontarj, che nei vostri territorj già Estensi ritrovansi, noti pel loro costante attaccamento al Sovrano, alla buona causa, ed all'ordine pubblico.

Sudditi Nostri novelli! Noi veglieremo costanti al vostro bene, e Voi in contraccambio amateCi,

siate al vostro Padre sommessi, e così il Nostro paterno affetto, e l'obbedienza ed amor vostro filiale saranno le sorgenti della comune Nostra felicità che sopra di Noi, e di Voi tutti da Dio ardentemente desideriamo ed imploriamo.

Parma li 5 Gennajo 1848.

CARLO LODOVICO.

N.° 8.

PROCLAMA agli Abitanti del Ducato di Guastalla e dell' Oltr' Enza.

Parma 5 Gennajo 1848.

NOI CARLO LODOVICO DI BORBONE INFANTE DI SPAGNA PER LA GRAZIA DI DIO DUCA DI PARMA, PIACENZA ECC. ECC. ECC.

Verificatasi la reversione contemplata dagli articoli 99 e 102 dell'atto finale del Congresso di Vienna, e dall'articolo 3.° del Trattato di Parigi del 10 Giugno 1817, debbe avere eseguimento il Trattato stipulato in Firenze nel dì 28 Novembre dell'anno 1844 tra di Noi, e S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena FRANCESCO IV, ora defunto, e l'A. S. I. e R. il Granduca di Toscana, col consentimento e il concorso di S. M. I. R. Apostolica l'Imperatore d'Austria, e S. M. il Re di Sardegna, in virtù del quale Trattato il dominio del Ducato di Guastalla, e de' paesi posti alla sponda destra dell' Enza, già appartenenti a questi Ducati, passa immediatamente a S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena FRANCESCO V attualmente regnante.

Il sagrificio che abbiamo fatto della Sovranità già a Noi devoluta sovra codesti Ducato e paesi Ci offre cionientemeno un conforto, quello cioè che tolto l'isolamento in cui spezialmente trovavasi il Ducato di Guastalla per la distanza, e separazione dal resto dello Stato cui ha finora appartenuto, e venuto così insieme coi paesi dell' Oltr'Enza ad immediato contatto coi territori del Nuovo Sovrano, ai quali vanno ad essere aggregati, ampia ad essi presentasi e ricca sorgente di prosperità, e di felice avvenire.

Abitanti del Ducato di Guastalla, e dell' Oltr' Enza! Noi vi abbiamo già raccomandato con tutta l'effusione dell' animo all' Augusto Nuovo vostro Sovrano, ed ora non Ci rimane che di dichiararvi, siccome vi dichiariamo, sciolti da ogni vincolo di sudditanza inverso di Noi, e di confortarvi ad essere a Lui fedeli ed obbedienti, come lo foste agli Avi Nostri, per meritarvi la Sovrana Sua Benevolenza.

Dichiariamo ad un tempo che i Magistrati, e i pubblici Ufiziali al soldo del Governo ai quali conservati non fossero i posti che occupano presentemente, continueranno a percepire gli attuali loro stipendii od emolumenti dall'Erario dello Stato Nostro insino a nuova loro destinazione.

Dato a Parma il 5 Gennajo 1848.

CARLO LODOVICO.

N.° 9.

Determinazione Sovrana per la quale il marchese Giovanni Corradi-Cervi è promosso al grado di Maggiore Comandante della Piazza di Colorno con titolo di Ajutante di Palazzo onorario.

Parma 5 Gennajo 1848.

Sovra il rapporto e la proposta del Presidente del Dipartimento militare,

Determino ciò che segue:

1.° Il marchese Giovanni Corradi-Cervi, Primo Tenente della Compagnia degli Alabardieri, col grado di Capitano nelle Truppe di linea, e Ajutante di Palazzo, è nominato al grado di Maggiore Comandante della Piazza di Colorno, conservando anche il titolo di Ajutante di Palazzo onorario, coll' incarico speziale della sopravveglianza militare del Palazzo Reale di Residenza.

2.° Ritenendo il marchese Corradi il titolo di Ajutante di Palazzo onorario, continuerà a vestire la divisa degli Ajutanti stessi, colle modificazioni del nuovo suo grado, ed avrà, per l'incarico di cui sopra, l'alloggio gratuito nel Palazzo di Colorno.

3.° A farsi dal dì della promozione anzidetta esso Marchese Corradi riceverà il soldo annuo di lire *due mila quattrocento* e le spese d'Ufizio di cui nella tariffa annessa alla Sovrana Determinazione del 23 di Gennajo del 1840 (N.° 23).

Parma 5 Gennajo 1848.

CARLO LODOVICO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Presidente del Dipartimento militare
BOMBELLES.

N.° 10.

Decreto pel quale Sacchini Antonio è eletto Podestà del Comune di Gossolengo.

Parma 7 Gennajo 1848.

Estratto

Sacchini Antonio è eletto all'ufficio di Podestà del Comune di Gossolengo per un triennio, il quale avrà fine col 31 Dicembre del 1850.

N.° 11.

Determinazione Sovrana per la quale il marchese Guido Melilupi-Soragna, il marchese Giulio Bergonzi-Pallavicino, ed il conte Lodovico Tedeschi-Radini sono promossi nella Compagnia degli Alabardieri, il primo al grado di Primotenente e gli altri due di Sottotenenti Ajutanti di Palazzo.

Parma 10 Gennajo 1848.

Sovra il rapporto e la proposta del Presidente del Dipartimento militare,

Determino ciò che segue:

1.° Il marchese Guido Melilupi-Soragna Sottotenente, Ajutante di Palazzo, marchese Giulio Bergonzi-Pallavicino e conte Lodovico Tedeschi-Radini Sotto Ajutante di Palazzo, sono promossi nella Compagnia degli Alabardieri al grado, cioè il primo di Primotenente, e gli altri due di Sottotenenti Ajutanti di Palazzo, a farsi dal 1.° di Febbrajo del 1848.

2.° A senso della Sovrana Determinazione del 6 di Aprile del 1841 (N.° 91) i prementovati

tre Ufiziali avranno grado nelle Mie truppe di linea, in quanto al Soragna di Capitano,

al Bergonzi ed } di Primotenente.
al Tedeschi }

3.° Dal preindicato giorno 1.° Febbrajo 1848 decorrerà in favore di ciascuno di essi il soldo stabilito pel nuovo loro grado dal Decreto del 7 Dicembre 1834 (N.° 237).

Parma 10 Gennajo 1848.

CARLO LODOVICO.

Da parte di SUA ALTEZZA REALE
Il Presidente del Dipartimento militare
BOMBELLES.

N.° 12.

Decreto pel quale il dottor Giuseppe Bernardi dall'ufficio di Commesso-Scrittore è promosso a quello di Commesso nella Cancelleria degli Studj di Piacenza.

Parma 11 Gennajo 1848.

Estratto

1.° Il dottor Giuseppe Bernardi, attualmente Commesso-Scrittore nella Cancelleria degli Studj di Piacenza, è promosso all'officio di Commesso nella Cancelleria medesima.

Egli avrà un annuo stipendio sovra l'Erario dello Stato di lire ottocento.

2.° Faggioli Angelo è nominato Commesso-Scrittore nella Cancelleria degli Studj di Piacenza.

Egli avrà un annuo stipendio sovra l'Erario dello Stato di lire trecento sessanta.

N.° 13.

Rescritto col quale il dottor Pietro Belli è nominato all'officio di Ispettore delle Scuole del Comune di Castelvetro.

Parma 11 Gennajo 1848.

Estratto

Il dottor Pietro Belli, Notajo a Castelvetro, è nominato all'officio d'Ispettore delle Scuole di quel Comune in luogo del defunto don Luigi Premoli.

N.° 14.

Decreto col quale sono stabilite sei nuove Dogane sulla sinistra dell'Enza.

Parma 11 Gennajo 1848.

NOI CARLO LODOVICO DI BORBONE INFANTE DI SPAGNA PER LA GRAZIA DI DIO DUCA DI PARMA, PIACENZA ECC. ECC. ECC.

Per l'eseguimento dell'Articolo IV del Trattato di Firenze del 28 di Novembre del 1844, le Dogane Parmensi poste sulla destra dell'Enza dovendo essere trasportate sulla sinistra di esso torrente;

Sovra il rapporto, e la proposta del Nostro Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.° In ciascuno de' luoghi qui sotto indicati posti sulla sinistra dell'Enza vi sarà d'ora in poi un ufizio di Dogana.

Essi luoghi sono *Nirone, Ranzano, Bazzano, Martorano, Casaltone, e Coenzo.*

Art. 2.° La Dogana di *Martorano* in prossimità del *Ponte d'Enza* nell'*Emilia* sarà di prima, le altre cinque di terza classe.

Art. 3.° L'obbligo di andare ad esse Dogane comincierà dal giorno in cui questo Decreto sarà pubblicato.

Art. 4.° Il Nostro Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze curerà l'esecuzione di questo presente Nostro Decreto.

Dato a Parma addì 11 di Gennajo del 1848.

CARLO LODOVICO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Direttore Generale
del Dipartimento delle Finanze
V. VICENZI.

N.° 15.

Decreto che stabilisce in via provvigionale la linea del circondario confinante per le dogane sulla sinistra dell'Enza.

Parma 11 Gennajo 1848.

NOI CARLO LODOVICO DI BORBONE INFANTE DI SPAGNA PER LA GRAZIA DI DIO DUCA DI PARMA, PIACENZA ECC. ECC. ECC.

Conforme il Trattato di Firenze del 28 di Novembre del 1844 dovendo il limite fra i due Stati di Parma e di Modena essere il filone dell'Enza, e nascendo quindi il bisogno di descrivere una nuova linea pel circondario confinante delle dogane stabilite lungo esso torrente;

Riconosciuta la difficoltà di poter far subito la nuova descrizione, attesa l'attuale invernale stagione;

Sovra il rapporto, e la proposta del Nostro Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.° D'ora in poi, e in modo provvigionale, la linea del circondario confinante di cui

è detto all' Articolo 56.° del Regolamento per le dogane approvato col Decreto del dì 8 di Aprile del 1821 (N.° 37), per ciò che risguarda alle dogane collocate sulla sponda sinistra dell' Enza, si riterrà stabilita a tre chilometri dall' estremo confine.

Art. 2.° Il Nostro Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze curerà l' esecuzione di questo presente Nostro Decreto.

Dato a Parma addì 11 di Gennajo 1848.

CARLO LODOVICO.

Da parte di SUA ALTEZZA REALE
Il Direttore Generale
del Dipartimento delle Finanze
V. VICENZI.

N.° 16.

Decreto risguardante

1.° Alla soppressione del Dipartimento Militare e del Comando delle Truppe;

2.° Alla creazione di un Comando Generale delle Truppe e di un Comando di Brigata, il cui personale, e le cui attribuzioni sono specificate nell' alligato Regolamento.

Parma 13 Gennajo 1848.

NOI CARLO LODOVICO DI BORBONE INFANTE DI SPAGNA PER LA GRAZIA DI DIO DUCA DI PARMA, PIACENZA ECC. ECC. ECC.

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.° Il Dipartimento Militare e il Comando delle Truppe creati coi Decreti del 18 Marzo e 6 Novembre del 1831 (N.° 60-256), e del 20 di Febbrajo del 1841 (N.° 51) sono soppressi.

Art. 2.° È invece creato un Comando Generale delle Nostre Truppe ed un Comando di Brigata, il cui personale e le cui attribuzioni sono specificati nell' alligato progetto di Regolamento da Noi approvato.

Art. 3.° Il presente Nostro Decreto incomincierà ad avere il suo effetto col giorno diciotto di Gennaio corrente.

Art. 4.° Il Presidente del Dipartimento Militare è incaricato di curare l'eseguimento di questo presente Nostro Decreto.

Dato a Parma addì 13 Gennaio del 1848.

CARLO LODOVICO.

Da parte di SUA ALTEZZA REALE
Il Presidente del Dipartimento Militare
BOMBELLES.

REGOLAMENTO

Sull' istituzione di un Comando Generale delle Truppe dei Ducati e di un Comando di Brigata.

PARTE I.

Formazione del Comando Generale.

Art. 1. Vi avrà un Comando Generale delle Truppe dei Ducati in sostituzione degli attuali Dipartimento Militare e del Comando delle Truppe.

Art. 2. Il Comando Generale si comporrà

(*a*) di un Comando Generale con
un Capo di Stato Maggiore
un Ajutante di Campo
un Ufiziale d'Ordinanza;

(*b*) di un Capo Divisione del Personale;

(*c*) di un Commessario di Guerra di 1.ª Classe Capo della Divisione dei Conti, cioè per la Economia e per la Controlleria, con un Commessario di Guerra di 2.ª Classe;

(*d*) di un Auditore Militare Capo della Divisione di Grazia, Giustizia e Pulizia militare, con un Auditore Militare sostituto;

(*e*) di un Capo Divisione del servizio Generale;

(*f*) di un Ufiziale Protocollista ed Archivista;

(*g*) di un Ufiziale Incaricato dei ruoli e delle matricole;

(*h*) di tanti Impiegati militari col titolo di Forieri o Commessi, quanti ne potranno abbisognare per la materiale scritturazione;

(*i*) di un Custode degli ufizi preso dai Sottufiziali della Compagnia de' Sedentarj.

Attribuzioni degli Ufiziali
del Comando sopraddetto.

Art. 3.° Il Comando Generale, quale Suprema Autorità militare, ha nelle sue attribuzioni tutto ciò che si riferisce al regolare andamento d'ogni cosa che concerne le milizia in genere.

Esso specialmente interviene alle conferenze che S. A. R. terrà coi Capi di ciascun Dipartimento, sottoponendo quegli affari che, eccedendo i limiti de' suoi poteri, abbisogneranno della Sovrana sanzione o decisione.

In caso d'assenza, il detto Comandante sarà rappresentato nelle conferenze da persona nominata dal Sovrano.

Il Comandante Generale, oltre alle incumbenze che giudicherà bene di affidare al Suo

Capo di Stato Maggiore, aggiugnerà la sottoscrizione in nome suo quando lo giudichi apportuno.

Tutte le Autorità militari costituite di grado o rango qualsiasi dovranno riconoscere in esso l'Autorità medesima del Comandante Generale.

Art. 4. Il Capo della Divisione del Personale continua ad esercitare tutte le incumbenze delle quali era incaricato qual Capo Sezione del Dipartimento militare, tranne quelle concernenti alla giustizia, alla pulizia militare e al servizio.

Art. 5. È attribuito al Capo della Divisione dei Conti, cioè di Economia e di Controlleria, tutto ciò che ha rapporto a questi due rami d'amministrazione, e di stendere intorno ad essi le relazioni che si renderanno necessarie d'essere sottoposte alla Sovrana approvazione.

Il Commessario di guerra di seconda classe, senza nulla togliere od aggiugnere alle incumbenze che sono proprie del suo uficio, continua ad esercitarle presso il Capo di detta Divisione come le esercitava presso il Comando delle Truppe.

Art. 6. Appartiene al Capo della Divisione di Grazia, Giustizia e Pulizia militare ed all'Auditore militare sostituto il disbrigo di tutti gli affari riferibili alla punitiva giustizia, dei quali tratta il vigente Codice penale e quello di processura criminale militare e sua appendice.

Gli Auditori si presteranno ad ogni richiesta diretta dei Comandanti dei Corpi per tutte quelle

operazioni relative al loro ministero previa richiesta al Comando Generale.

Potendo gli stessi occorrere per un fatto qualunque interessante la punitiva giustizia, i Comandanti sopraddetti ne faranno domanda, la quale sarà pure inoltrata al Comando Generale come per gli Ufiziali Superiori e Ufiziali dei Corpi diversi per la composizione ordinaria e straordinaria dei consessi od esami formali.

Il diritto di revisione, modificazione, approvazione e ratifica per le sentenze risguardanti i sottufiziali e soldati delle Truppe dello Stato profferite dai giudicati di Guerra ordinari e straordinari, che a senso dell'articolo 113 del Codice di processura criminale militare erano riservate al Comando delle Truppe, apparterranno al Comando Generale.

Art. 7. Il Capo della Divisione del servizio è incumbenzato della partita in tutta la sua estensione per tutti i Corpi e rami militari.

Art. 8. L'Ufiziale Protocollista ed Archivista ha incarico spezialmente di tenere colla regolarità maggiore il Protocollo Generale per tutte le Divisioni sopraddette, come pure di tenere bene classate e ordinate nell'Archivio le carte delle Divisioni medesime.

Art. 9. L'Ufiziale incaricato delle matricole e dei ruoli ha l'obbligo di tenere in corrente le une e gli altri giusta i decadali mutamenti dei

Corpi e delle Amministrazioni militari secondo le massime prescritte nella parte 1.ª del Regolamento Generale d'Amministrazione militare del 10 di Giugno del 1816 (N. 71).

D' ogni inavvertenza ed irregolarità che fosse riscontrata egli è tenuto a rispondere, in quanto alle matricole al Capo della Divisione del Personale, ed in quanto ai ruoli al Capo della Divisione dei Conti dai quali ha dipendenza immediata.

PARTE II.

Formazione e attribuzione del Comando di Brigata.

Art. 10. Il Comando di Brigata si compone
(a) di un Ufiziale Superiore e
(b) di un Ajutante;
avrà per aggregati
1.° un Cappellano
2.° un Medico-Chirurgo maggiore.

Art. 11. Esso Comando è l'Autorità intermedia tra il Comandante Generale e i Corpi e le Amministrazioni, tranne però
i Dragoni Reali
i Comandi delle Piazze, Forti, Cittadella e Castelli
i Comandi dei Pompieri
i quali corrisponderanno direttamente col Comando Generale.

Art. 12. Le attribuzioni e i doveri dell' Uffiziale Superiore Brigadiere saranno perciò per

i due Battaglioni di linea

il Genio, l'Artiglieria e i Pionieri

la Scuola Militare

la Compagnia de' Sedentari

l'Amministrazione del vestimento e la Cittadella Ducale per la parte di cui sarà detto a suo luogo.

Art. 13. In tale conformità tutti gli Ordini superiori e le disposizioni che risguardar possono ai Corpi medesimi, sono ad essi comunicati per parte del Brigadiere. D'altra parte i conti dei Corpi, i rapporti, le relazioni, le domande di qualsivoglia spezie, le situazioni della forza, ed altro, le proposte de' lavori del Genio, dell'Artiglieria e de' Pionieri, delle fabbricazioni delle polveri, le perizie stimative, sarà il tutto in diritto a lui, il quale fatte quelle osservazioni, giunte e rimarche che il soggetto potrà meritare o le circostanze richiedere li spedirà al Comando Generale.

Art. 14. Ogni qualvolta accada che tutti e due i Battaglioni di linea abbiano insieme a prendere le armi come coi Pionieri ed Artiglieri, essi saranno sotto agli ordini immediati del Brigadiere.

Art. 15. Le promozioni dei Caporali e Vice Caporali dei Corpi di pertinenza sin qui del

Comando delle Truppe delle quali è detto nell'Articolo 17 del Regolamento sulle promozioni, approvato col Sovrano Rescritto del 10 Dicembre 1839 (N.[i] 4254-3129), apparterranno quind'innanzi al Comando di Brigata, fatta eccezione a quella dei Brigadieri e Vice Brigadieri del Corpo de' Dragoni Reali che spetteranno al Comando Generale.

Incumbenze dei differenti rami di Servizio delle truppe di linea.

Art. 16. S' appartiene al Brigadiere di vegliare

(a) a tutto quanto può interessare la salute delle truppe;

(b) al vestimento, all' equipaggiamento e all' armamento di esse;

(c) all' istruzione individuale del soldato e a tutti gli esercizi in generale;

(d) alla moralità e alla disciplina della truppa, non che alla condotta degli Ufiziali dei Corpi ad esso subordinati;

(e) al rancio e alle sussistenze della sua truppa;

(f) all' ordine e alla pulizia nelle caserme o camerate;

(g) al modo con cui vengono trattati gli ammalati negli spedali;

(h) alle Scuole delle Compagnie dei Battaglioni e degli Ufiziali, delle quali egli

approva o modifica la distribuzione delle ore e il metodo propostogli dai Comandanti dei Corpi;

(i) all'eseguimento dei diversi servigi che accade di prestare alla truppa.

Esso ripara ai piccoli difetti riscontrati in uno o nell'altro dei rami di servigio nei precedenti punti, e riferisce i maggiori al Comando Generale provocandone i congrui provvedimenti.

Art. 17. Alla fine di ogni anno il Brigadiere compila le note di condotta sì degli Ufiziali Superiori e sì dei Capi di Corpo e da lui immediatamente dipendenti e le spedisce al Comando Generale.

Art. 18. L'allarme straordinario e per incendio gli è subito fatto conoscère per l'eseguimento delle relative disposizioni.

Art. 19. Per il caso che le truppe abbiano a porsi in marcia il Brigadiere si procura la conoscenza esatta del dispositivo, e si assicura del modo di ricoverare le truppe e di provvederle di quanto ad esse abbisogni per la sussistenza.

Intorno al Genio e all' Artiglieria.

Art. 20. Spetta al Brigadiere d'assicurarsi del bisogno e dell'utilità dei lavori proposti dall'Incaricato del Genio. Perciò esso pone a corredo di rapporti eventuali dell'incaricato medesimo e delle sue relazioni annuali il proprio avviso ino rno ai lavori proposti.

Art. 21. Si assicura, essendo presente sul luogo, del modo con cui si eseguiscono i lavori non meno per rispetto alla solidità e convenienza in generale che per l'economia e l'interesse del Sovrano Erario.

Art. 22. Visita le officine, le armerie, gli arsenali, la fabbrica delle polveri, i magazzini delle munizioni, e veglia perchè le armi, le artiglierie, il traino militare e gli attrezzi attinenti sieno tenuti in istato da potersene servire ad ogni momento, e le munizioni di guerra custodite con tutte quelle cautele che sono necessarie alla loro conservazione.

Art. 23. Egli veglia altresì alla moralità e alla condotta militare degli Ufiziali ed Impiegati dell'amministrazione e si assicura che adempiano esattamente ai loro doveri.

Rispetto alla Scuola Militare.

Art. 24. Quanto è al personale degli addetti sono da ritenere le norme medesime che recate sono nell'articolo precedente e che ragguardano al Genio.

Art. 25. Al Brigadiere corre l'obbligo di sorvegliare

(a) alla disciplina, all'istruzione e alla moralità tanto degli addetti quanto dei figli di Truppa, come degli alunni a pensione;

(b) al vestimento, all'equipaggiamento e all'armamento del personale di cui alla lettera *(a)*;

(c) alla condotta degli Ufiziali e dei maestri che non hanno carattere militare;

(d) Esso ripara a tutto ciò che è contrario alle buone regole di disciplina, e riferisce al Comando Generale le opportune provvidenze.

Per l'Amministrazione del Vestimento.

Art. 26. Per il Personale sono da applicare le massime accennate nell'articolo 21 che concernono al Genio.

Art. 27. Il Brigadiere visita, ogni qual volta lo stimi opportuno, il Magazzino d'abbigliamento e si accerta che le cose nello stesso serbate siano in bell'ordine e con tale diligenza da prevenire ogni più piccolo deperimento.

Sorveglia la Sartoria e la Calzoleria militare assicurandosi della precisione dei lavori e dell'economia per fatto d'arte.

Circa alla Cittadella Reale.

Art. 28. Si assicura che i condannati ai lavori militari, alla detenzione, alla prigionia e al Drappello di Punizione eseguiscano a dovere la pulizia esterna delle Caserme, ciò influendo alla salute del soldato, e che i sottufiziali e i soldati

puniti disciplinarmente sieno ricoverati, nutriti e vestiti a norma dei Regolamenti e giusta i castighi ad essi inflitti da chi ne ha la facoltà ed il diritto. Quindi per tale speziale facoltà il Profosso, oltre alla dipendenza, farà giornalmente all'Ajutante del Brigadiere rapporto in iscritto di quanto sopra.

Art. 29. In caso d'assenza o d'impedimento del Brigadiere farà le veci sue il più anziano.

Art. 30. Tutte le leggi Sovrane e le disposizioni interne, che sono attualmente in vigore nei Corpi e nelle Amministrazioni di cui all'art. 12, sono conservati, salvo a quelle modificazioni, cambiamenti e giunte di cui è parola nel presente regolamento.

Approvato per stare alligato al Nostro Decreto in data d'oggi (N.° 181-174).

Parma 13 Gennajo 1848.

CARLO LODOVICO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Reali Truppe
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale.

N.° 17.

Rescritto Sovrano pel quale è conceduta al conte Carlo di Bombelles la dimissione dalla carica di Presidente del Dipartimento militare.

Parma 13 Gennajo 1848.

Estratto

Si concede al conte Carlo di Bombelles, Presidente del Dipartimento militare, la dimissione dalla predetta carica, dal dì 17 di Gennajo del 1848.

N.° 18.

Determinazione Sovrana per la quale il cav. Mariano Inzani, Capitano del vestimento per le Truppe Reali, è promosso al grado di Maggiore a farsi dal dì 16 di Gennajo del 1848.

Parma 13 Gennajo 1848.

Sovra il rapporto e la proposta del Presidente del Dipartimento militare,

Determino ciò che segue:

1.° Il cavaliere Mariano Inzani, Capitano del vestimento per le Mie Truppe Reali, è promosso nel posto attuale al grado di Maggiore a farsi dal 16 di Gennajo 1848.

2.° Dal preindicato giorno decorreranno in favore del cavaliere Inzani il soldo annuo di lire *due mila quattrocento* di cui nella tariffa annessa alla Sovrana Determinazione del 23 di Gennajo 1840 (N.° 23), continuando a ricevere l'indennità d'alloggio di Capitano e le spese d'uficio assegnate al posto sopraddetto dalla Determinazione Sovrana del 29 di Febbrajo del 1844 (N.° 61).

Parma 13 Gennajo 1848.

CARLO LODOVICO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Presidente del Dipartimento militare
BOMBELLES.

N.° 19.

Decreto pel quale Merli Giacomo e Bussandri Giacomo sono eletti Sindaci del Comune di Villanova.

Parma 13 Gennajo 1848.

Estratto

Merli Giacomo e Bussandri Giacomo sono eletti a Sindaci del Comune di Villanova.

Essi entreranno in ufficio immediatamente e vi rimarranno sino a tutto il 31 Dicembre del 1853.

N.° 20.

Determinazione Sovrana risguardante

1.° al passaggio del Sottotenente Banderale Camillo Curtarelli ad una Compagnia del 1.° Battaglione di linea;

2.° alla promozione del Cadetto Sergente Ercole Aspetti al grado di Alfiere Banderale.

Parma 15 Gennajo 1848.

Sovra il rapporto e la proposta del Presidente del Dipartimento militare,

Determino ciò che segue:

1.° Il Sottotenente Banderale Camillo Curtarelli del 1.° Battaglione di linea sarà passato, coll'attuale suo grado, ad una Compagnia del Battaglione medesimo;

2.° Il Cadetto Sergente Ercole Aspetti è promosso a farsi dal 16 Gennajo 1848 al grado di Alfiere Banderale;

3.° Dal preindicato giorno decorreranno in favore di esso Aspetti il soldo e gli accessori al soldo competenti al nuovo suo grado giusta le tariffe in vigore.

Parma 15 Gennajo 1848.

CARLO LODOVICO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Presidente del Dipartimento militare
BOMBELLES.

N.° 21.

Decreto pel quale sono nominati il Presidente, i due Giudici del Tribunale di 1.ª istanza sedente in Pontremoli e il Regio Procuratore presso quel Tribunale medesimo.

Parma 15 Gennajo 1848.

NOI CARLO LODOVICO DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma, Piacenza ecc. ecc. ecc.

Volendo provvedere a' posti che si lasciano vacanti dagli attuali Magistrati del Tribunale di 1.ª istanza sedente in Pontremoli;

Sovra la proposta del Nostro Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° Il dottor Alessandro Cavagnari, ora Giudice nel Tribunale civile e criminale di Parma, è promosso alla carica di Presidente del Tribunale di 1.ª istanza sedente in Pontremoli, coll'annuo stipendio di lire nuove tremila e cinquecento.

Art. 2.° Il dottor Enrico Ferri, ora Pretore a Borgotaro e il dottor Antonio Gabbi, ora Assessore presso il Tribunale civile e criminale di Parma, sono promossi a Giudici nel detto Tribunale di Pontremoli, ciascuno coll' annuo stipendio di lire nuove duemila e cinquecento.

Art. 3.° Il dottor Fabio Vitali, ora Giudice nel Tribunale civile e correzionale di Borgotaro, è promosso all' uficio di Regio Procuratore nell' anzidetto Tribunale di Pontremoli coll' annuo stipendio di lire nuove tremila.

Art. 4.° I Magistrati sopraddetti si recheranno immediatamente alla nuova loro residenza, dopo di avere prestato giuramento davanti al Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno, che a ciò specialmente deleghiamo.

Art. 5.° Il Nostro Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno e il Nostro Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze, cureranno, ciascuno nella parte che lo concerne, l'esecuzione del presente Nostro Decreto.

Dato a Parma il giorno 15 di Gennajo del 1848.

CARLO LODOVICO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Presidente del Dipartimento
di Grazia, Giustizia e Buongoverno
E. SALATI.

N.° 22.

Rescritto pel quale al dott. Francesco Castellari di Barbarasco è data per modo di provvigione la facoltà di continuare nell'esercizio del notariato in alcuni luoghi della Lunigiana già estense.

Parma 15 Gennajo 1848.

Al dottor Francesco Castellari di Barbarasco è conceduta facoltà di continuare, per modo di provvigione, nell'esercizio del notariato e della procura nei luoghi di Treschietto, di Villafranca, di Castevoli e di Mulazzo, già appartenenti a Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena ed aggregati ai Ducati di Parma, Piacenza ecc. ecc. per virtù del Trattato conchiuso in Firenze addì 28 Novembre del 1844.

Parma 15 Gennajo 1848.

CARLO LODOVICO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Presidente del Dipartimento
di Grazia, Giustizia e Buongoverno
E. SALATI.

N.° 23.

Rescritto pel quale al dottor Antonio Lauger è dato l'uficio d'Incisore anatomico nella Ducale Accademia delle belle arti.

Parma 15 Gennajo 1848.

Estratto

Al dottor Antonio Lauger è dato l' uficio d' Incisore anatomico nella Ducale Accademia delle belle arti.

N.° 24.

Decreto pel quale il dottore Vincenzo Monici è promosso dall'uficio di Pretore di seconda classe a Bardi, a quello di Pretore di prima classe a Borgotaro.

Parma 17 Gennajo 1848.

NOI CARLO LODOVICO DI BORBONE INFANTE DI SPAGNA PER LA GRAZIA DI DIO DUCA DI PARMA, PIACENZA ECC. ECC. ECC.

Veduto il Nostro Decreto del dì 15 di Gennajo del 1848 (N.° 206-198) pel quale, intrall'altro, si è renduto vacante l'uficio di Pretore di prima classe in Borgotaro;

Sovra relazione e proposta del Nostro Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.° Il dottore Vincenzo Monici, ora Pretore di seconda classe a Bardi, è promosso all'uficio di Pretore di prima classe a Borgotaro.

Art. 2.° Il Nostro Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno è incaricato dell'eseguimento di questo presente Decreto.

Dato a Parma addì 17 di Gennajo del 1848.

CARLO LODOVICO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Presidente del Dipartimento
di Grazia, Giustizia e Buongoverno
E. SALATI.

N.° 25.

Atto Sovrano pel quale S. A. R. Don Carlo Lodovico di Borbone assume la Gran Maestria del S. A. I. Ordine Costantiniano di S. Giorgio.

Parma 17 Gennajo 1848.

Al Vice Gran Cancelliere
del S. A. I. Mio Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Assumo da questo momento la Gran Maestrìa dell'Inclito Sacro Angelico Imperial Ordine Costantiniano di San Giorgio, appartenente con ogni diritto a Sovrani di Parma *pro tempore.*

Dato a Parma il 17 Gennajo 1848.

CARLO LODOVICO.

N.° 26.

Atto Sovrano pel quale S. A. R. Don Carlo Lodovico di Borbone nomina alla Grande Dignità di Gran Prefetto *del S. A. I. Ordine Costantiniano di S. Giorgio S. A. R. il Principe Ereditario Don Ferdinando Carlo Figlio di lui.*

Parma 17 Gennajo 1848.

NOI CARLO LODOVICO DI BORBONE INFANTE DI SPAGNA PER LA GRAZIA DI DIO DUCA DI PARMA, PIACENZA ECC. ECC. ECC.

Volendo procedere alla nomina della Grande Dignità di *Gran Prefetto* del S. A. I. Nostro Ordine Costantiniano di San Giorgio,

ABBIAMO ORDINATO ED ORDINIAMO QUANTO SEGUE:

Art. 1.° È nominato alla Grande Dignità di *Gran Prefetto* del S. A. I. Nostro Ordine Costantiniano di S. Giorgio il Nostro Amatissimo Figlio FERDINANDO CARLO DI BORBONE Principe Ereditario dei Nostri Stati.

Art. 2.° Il Vice Gran Cancelliere dell'Ordine suddetto è incaricato della pubblicazione della presente Nostra Disposizione.

Dato dalla Reale Nostra Residenza di Parma questo giorno diciassette Gennajo mille ottocento quarant'otto.

CARLO LODOVICO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Conte L. SANVITALE.

N.° 27.

Decreto che ordina, a modo di provvigione, l'aggregazione al Comune di Neviano degli Arduini dei due territorj, già Estensi, di Bazzano *e* Scurano.

Parma 17 Gennajo 1848.

NOI CARLO LODOVICO DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma, Piacenza ecc. ecc. ecc.

Sovra il rapporto e la proposta del Nostro Direttore Generale del Dipartimento dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° I territorj già Estensi di *Bazzano* e *Scurano,* situati su la sinistra dell' Enza, i quali, in virtù del Trattato di Firenze del 28 Novembro 1844 appartengono ora al Nostro Dominio, saranno aggregati a modo di provvigione al territorio del Comune di Neviano degli Arduini e alla Pretura di Traversetolo.

Art. 2.° I Nostri Ministri, in ciò che a ciascun d'essi riguarda, cureranno l'adempimento del presente Nostro Decreto.

Dato a Parma addì 17 di Gennajo del 1848.

CARLO LODOVICO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Direttore Generale
del Dipartimento dell' Interno
V. CORNACCHIA.

N.° 28.

Decreto pel quale S. A. R. Don Ferdinando Carlo di Borbone Principe Ereditario è nominato Maggior Generale e Comandante Generale delle Truppe dello Stato.

Parma 17 Gennajo 1848.

NOI CARLO LODOVICO DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma, Piacenza ecc. ecc. ecc.

Veduto il Nostro Decreto in data del 13 Gennajo del 1848 (N.° 181-174) col quale al Dipartimento militare e al Comando delle Nostre Truppe sono stati sostituiti un Comando Generale delle Truppe medesime ed un Comando di Brigata,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° Sua Altezza Reale Don Ferdinando Carlo di Borbone, Principe Ereditario, Nostro Amatissimo Figlio, è nominato Maggior Generale e Comandante Generale le Nostre Reali Truppe.

Art. 2.° I Nostri Ministri sono incaricati, per la parte che a ciascuno di essi concerne, dell'eseguimento del presente Nostro Decreto.

Dato a Parma il giorno diciassette di Gennajo 1848.

CARLO LODOVICO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Presidente del Dipartimento
di Grazia, Giustizia e Buongoverno
E. SALATI.

N.° 29.

Determinazione Sovrana per la quale Eisel Mattia, Piqueur *della Casa Reale, è nominato Maestro d'equitazione addetto al Comando generale delle Truppe col grado di Sottotenente.*

Parma 18 Gennajo 1848.

Giusta la proposta contenuta nel . . . . . . rapporto,

Determino ciò che segue:

1.° Eisel Mattia, già Sergente degli Alabardieri, ed ora *Piqueur* della Casa Reale, è nominato al grado di Sottotenente maestro di equitazione addetto al Comando generale delle Truppe dei Ducati a farsi dal 16 Gennajo 1848.

2.° Dal preindicato giorno decorreranno in favore di esso Eisel il soldo e gli accessori al soldo competenti al nuovo suo grado giusta le tariffe in vigore per le Mie Truppe di linea.

3.° I servigi misti militari e civili prestati dall'Eisel saranno, giusta l'articolo 12 del Decreto del 3 di Gennajo del 1843 (N.° 1), a lui

valutati pel conseguimento e pel conteggio in caso di pensione.

Parma 18 Gennajo 1848.

CARLO LODOVICO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Truppe Reali
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale.

N.° 30.

Determinazione Sovrana per la quale Scarabelli Luigi, Primotenente pensionario al servizio austriaco, è nominato al grado di Primotenente Ajutante del Comando del Real Castello di Parma, coll' incarico speziale della sopravveglianza de' cavalli del Traino.

Parma 18 Gennajo 1848.

Giusta la proposta contenuta nel . . . . . rapporto,

Determino ciò che segue:

1.° Scarabelli Luigi, Primotenente al servizio d'Austria in pensione temporanea, è nominato, a farsi dal 16 Gennajo 1848, al grado di Primotenente Ajutante del Comando del Reale Castello di Parma, coll'incarico speziale della sopravvegliauza de' cavalli del *Traino.*

2.° Dal preindicato giorno decorreranno in favore di lui il soldo e gli accessori al soldo competenti al suo grado e al nuovo suo posto giusta la tariffa annessa alla Sovrana Determinazione del 23 di Gennajo del 1840 (N.° 21).

3.° I servigi prestati in passato da esso Scarabelli al Governo austriaco saranno, giusta l'articolo 12 del Decreto del 3 di Gennajo del 1843 (N.° 1), a lui valutati pel conseguimento e pel conteggio della pensione come se prestati li avesse allo Stato.

Parma 18 Gennajo 1848.

CARLO LODOVICO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Truppe Reali
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale.

N.° 31.

Decreto col quale è stabilito il modo di riscossione del pedaggio de' due Ponti sull'Enza, che d'ora in poi saranno comuni fra i Governi di Parma e di Modena.

Parma 19 Gennajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Coerentemente al Trattato di Firenze del 28 di Novembre del 1844, col quale è dichiarato che il filone dell'Enza sarà il limite fra i due Stati Parmigiano ed Estense;

Presi i debiti concerti con S. A. R. il Duca di Modena;

Sovra il rapporto e la proposta del Nostro Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° D'ora in poi la proprietà de' due Ponti sull'Enza, posti uno in Taneto e l'altro in Sorbolo, è dichiarata comune fra i due Stati di Parma e di Modena, e comune sarà perciò la spesa della loro manutenzione.

Art. 2.° Il pedaggio de' predetti due Ponti non si pagherà quind' innanzi, tanto per le persone, quanto per le merci, che da soli forestieri, da quelli cioè che non sieno sudditi de' due Stati prementovati.

Art. 3.° Esso pedaggio continuerà ad essere riscosso conformemente alla tariffa vigente in questi Stati insino a tanto che di comune accordo non sia stato disposto diversamente.

Art. 4.° Il pedaggio del Ponte di Taneto, si riscuoterà, per cura del Governo Estense, essendo l' uffizio di riscossione stabilito al di là dell'Enza, e il pedaggio del Ponte di Sorbolo sarà riscosso per cura del Governo Parmense, essendo l'ufizio stabilito al di qua dell' antidetto torrente.

Art. 5.° I proventi che si raccoglieranno per amendue i Ponti, saranno ripartiti per metà fra i due Governi, a carico de' quali staranno per giusta metà anche le spese di riscossione.

Art. 6.° Il Nostro Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze curerà l' esecuzione di questo presente Nostro Decreto.

Dato a Parma addì 19 di Gennajo del 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Direttore Generale
del Dipartimento delle Finanze
V. VICENZI.

N.° 32.

Decreto pel quale il Giudice dottor Gaspare Cocchi è nominato Giudice processante presso il Tribunale civile e criminale di Parma in luogo del dottor Alessandro Cavagnari promosso ad altro uficio.

Parma 19 Gennajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Veduto il Nostro Decreto del dì 15 Gennajo corrente (N.[i] 206-198) pel quale il dottor Alessandro Cavagnari, Giudice nel Tribunale civile e criminale di Parma, è stato promosso alla carica di Presidente del Tribunale di prima istanza in Pontremoli, ed è quindi cessato in lui l'uficio che egli occupava di Giudice processante pel territorio meridionale dell' anzidetto Tribunale di Parma;

Sovra la proposta del Nostro Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° Il dottor Gaspare Cocchi, Giudice nel Tribunale civile e criminale di Parma, è nominato Giudice processante pel territorio meridionale del Tribunale medesimo, in luogo del dottor Cavagnari.

Art. 2.° Il predetto dottor Cocchi assumerà tosto il premenzionato uficio di Giudice processante e lo adempirà per insino a tutto il 31 di Ottobre del 1849.

Art. 3.° Il Nostro Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno è incaricato della esecuzione del presente Nostro Decreto.

Dato a Parma addì 19 di Gennajo del 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Presidente del Dipartimento
di Grazia, Giustizia e Buongoverno
E. SALATI.

N.° 33.

Decreto pel quale è determinato il Titolo che dev' essere dato a S. A. R. l' Infante di Spagna Duca di Parma, Piacenza ecc. ecc. ecc.

Parma 19 Gennajo 1848.

NOI CARLO LODOVICO DI BORBONE INFANTE DI SPAGNA PER LA GRAZIA DI DIO DUCA DI PARMA, PIACENZA ECC. ECC. ECC.

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.° Il Titolo che Intendiamo di assumere da quind' innanzi sarà il seguente:

NOI CARLO II. DI BORBONE

INFANTE DI SPAGNA

PER LA GRAZIA DI DIO

DUCA DI PARMA, E PIACENZA, CONTE DI PONTREMOLI,

MARCHESE

DI VILLAFRANCA, MULAZZO, BAGNONE

ECC. ECC. ECC.

Art. 2.° I Nostri Ministri sono rispettivamente incaricati dell' eseguimento del presente Nostro

Decreto, che sarà stampato, pubblicato, ed affisso, ed inserito nella Raccolta delle leggi.

Dato a Parma il giorno 19 di Gennajo del 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Presidente del Dipartimento
di Grazia, Giustizia e Buongoverno
E. SALATI.

N.° 34.

Determinazione Sovrana risguardante ad alcune promozioni e nomine avvenute nello Stato Militare.

Parma 19 Gennajo 1848.

Sovra il rapporto e la proposta del Comandante Generale delle Mie Reali Truppe,

Determino ciò che segue:

1.° Sono nominati

il cavaliere Tenente Colonnello Francesco Pettenati a Comandante definitivo della Piazza di Pontremoli,

il Capitano Vinceslao Liebich del 2.° Battaglione di linea, a Maggiore di Piazza a Piacenza,

il Capitano Luciano Curtarelli del 1.° Battaglione di linea, a Maggiore Comandante del 2.° Battaglione di linea,

il Primotenente Ajutante di Piazza a Berceto, Francesco Camagni, a Comandante di Piazza a Villafranca incaricato della risegna dei passaporti, e

il Capitano Giovanni Maraffi, pensionario, ad Ajutante della Piazza di Pontremoli.

2.° . . . .

3.° A farsi dal dì d'oggi, giorno delle promozioni al grado di Maggiore dei sunnominati Liebich e Curtarelli, decorreranno in favore di ciascuno d'essi il soldo e gli accessori al soldo stabiliti dalle vigenti tariffe.

Parma 19 Gennajo 1848.

CARLO LODOVICO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Truppe Reali
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale.

N.° 35.

Determinazione Sovrana risguardante al personale degli Ufiziali Superiori e subalterni del Comando Generale delle Truppe Reali creato con Decreto del 13 Gennajo 1848.

Parma 19 Gennajo 1848.

Sovra il rapporto e la proposta del Comandante Generale delle Mie Reali Truppe,

Determino ciò che segue:

1.° A farsi dal 18 di Gennajo del 1848 sono nominati al Comando Generale delle Mie Truppe Reali i seguenti individui, e così,

il cavaliere Commendatore Colonnello conte Enrico Salis Zizers, già Comandante delle Truppe, a *Capo dello Stato Maggiore,*

il Capitano barone Francesco Ferrari, già Ajutante presso il Presidente del Dipartimento militare, ad *Ajutante di Campo* in modo provvigionale,

il Capitantenente Carlo Guastalla, già Capo Sezione del Personale del Dipartimento militare, a *Capo della 1.ª Divisione del Personale,*

il Maggiore cavaliere Gherardo Palmieri, già Capo della Sezione dei Conti del Dipartimento militare, a *Capo della 2.ª Divisione dei Conti per la Economia e Controlleria,*

il Capitano cavaliere Antonio Albani, già Commessario di Guerra di 2.ª classe presso il Comando delle Truppe, a *Commessario di Guerra di 2.ª classe,*

il Capitantenente dottor Ernesto Fioruzzi, già Auditore di Guerra presso il Comando delle Truppe, a *Capo della 3.ª Divisione dell' Auditorato militare,*

il Sottotenente avvocato Gaetano Melli, già Auditore di Guerra sostituto presso il Comando delle Truppe, ad *Auditore di Guerra sostituto,*

il Capitantenente Angelo Gasparotti, già Ajutante di Brigata presso il Comando delle Truppe, a *Capo della 4.ª Divisione del Servigio,*

il Sottotenente Leopoldo Edel, già Protocollista ed Archivista presso il Dipartimento militare, a *Protocollista e Archivista,*

il Sottotenente Luigi Gardini già Incaricato delle matricole e dei ruoli presso il Dipartimento militare, ad *Incaricato delle matricole e dei ruoli.*

2.° A farsi dal preindicato giorno decorreranno in favore di ciascuno di essi il soldo e gli accessori al soldo stabiliti per il rispettivo loro grado giusta le tariffe in vigore.

3.° . . . .

4.° . . . .

5.° Il posto d'Ufiziale d'Ordinanza di cui nel Regolamento approvato con Decreto del 13 di Gennajo del 1848, rimarrà per il momento inoccupato.

Parma 19 Gennajo 1848.

CARLO LODOVICO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Truppe Reali
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale.

N.° 36.

Determinazione Sovrana per la quale il conte cavaliere Giuseppe Borisi, Capitano della Compagnia degli Alabardieri Reali, con grado di Maggiore nelle Truppe di linea, è promosso al grado di Tenente Colonnello.

Parma 19 Gennajo 1848.

Sovra il rapporto e la proposta del Comandante Generale delle mie Reali Truppe,

Determino ciò che segue:

1.° Il conte cavaliere Giuseppe Borisi, Capitano Comandante la Compagnia degli Alabardieri Reali, con grado di Maggiore nelle Truppe di linea, è promosso nell'attuale suo posto, al grado di Tenente Colonnello a farsi dal 18 di Gennajo del 1848.

2.° Dal preindicato giorno decorrerà in favore di esso conte cavaliere Borisi un soldo annuo di lire *quattromila* e *ottanta*, corrispondente al soldo e alla indennità d'alloggio d'un Tenente Colonnello delle Truppe di linea.

Parma 19 Gennajo 1848.

CARLO LODOVICO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Truppe Reali
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale.

N.° 37.

Determinazione Sovrana per la quale il cavaliere Gustavo Pidoll, Maggiore Comandante del 2.° Battaglione di linea, è promosso al grado di Tenente Colonnello Comandante di Brigata.

Parma 19 Gennajo 1848.

Sovra il rapporto e la proposta del Comandante Generale delle Mie Truppe Reali,

Determino ciò che segue:

1.° Il cavaliere Gustavo Pidoll di Quintenbach, Maggiore Comandante del 2.° Battaglione di linea, è promosso al grado di Tenente Colonnello Comandante di Brigata a farsi dal 18 di Gennajo del 1848.

2.° Dal preindicato giorno decorreranno in favore del cavaliere Gustavo Pidoll il soldo e gli accessori al soldo competenti al nuovo suo grado, giusta le tariffe in vigore, ed avrà per le spese di Cancelleria un annuo assegno di lire *trecento*.

Parma 19 Gennajo 1848.

CARLO LODOVICO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Truppe Reali
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale.

N.° 38.

Decreto pel quale è determinato il Titolo che avranno i Magistrati esercenti il pubblico ministero presso i Tribunali dei Ducati.

Parma 20 Gennajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° I Magistrati esercenti il pubblico ministero presso il Tribunale Supremo di Revisione, il Tribunale di Appello, i Tribunali Civili e Criminali di Parma e Piacenza, e il Tribunale Civile e Correzionale di Borgotaro, avranno da quind'innanzi, quanto è al primo, il titolo di Regio Procuratore Generale e, quanto agli altri, a vece del titolo di Procuratori o Vice-Procuratori Ducali, avranno quello di Regii Procuratori o Vice-Procuratori.

Art. 2.° Il Nostro Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno curerà l'eseguimento di questo presente Nostro Decreto.

Dato a Parma il giorno 20 di Gennajo del 1848.

CARLO.

Da parte di SUA ALTEZZA REALE
Il Presidente del Dipartimento
di Grazia, Giustizia e Buongoverno
E. SALATI.

N.° 39.

Determinazione Sovrana per la quale il cavaliere Paolino Lanati, Capitano Comandante della Piazza di Berceto, è promosso al grado di Maggiore a farsi dal dì 1.° di Febbrajo del 1848.

Parma 20 Gennajo 1848.

Sovra il rapporto e la proposta del Comandante Generale delle Mie Reali Truppe,

Determino ciò che segue:

1.° Il cavaliere Paolino Lanati, Capitano Comandante della Piazza di Berceto, è promosso, nell'attuale suo posto, al grado di Maggiore a farsi dal 1.° di Febbrajo del 1848.

2.° Dal preindicato giorno decorreranno in favore del cavaliere Lanati il soldo e gli accessori al soldo competenti al nuovo suo grado giusta la tariffa annessa alla Sovrana Determinazione del 23 Gennajo 1840 (N.° 23).

Parma 20 Gennajo 1848.

CARLO LODOVICO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Pel Comandante Generale delle Truppe Reali assente
Il Colonnello Capo dello Stato Maggiore
SALIS.

N.° 40.

Decreto pel quale è determinata la formola esecutoria da apporsi alle copie esecutive sì delle Sentenze ed Ordinanze di Giustizia e sì degli Atti di Notajo.

Parma 20 Gennajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Veduto il Nostro Decreto in data di jeri N.i 243-233, col quale abbiamo determinato il Titolo, che dovrà esserCi dato;

Veduto l'art. 529 del Codice di Processura Civile vegliante ne'Nostri Ducati;

Sovra la proposta del Nostro Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° Le copie esecutorie delle Sentenze ed Ordinanze di Giustizia e degli Atti di Notajo, saranno intitolate come segue:

Noi Carlo II. di Borbone, Infante di Spagna, Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Dopo trascritta la Sentenza, si terminerà la copia nel seguente modo:

Comandiamo ed ordiniamo a tutti gli Uscieri, che ne saranno richiesti, di porre ad esecuzione la detta Sentenza, al Nostro Regio Procuratore Generale ed ai Nostri Regi Procuratori di darvi mano, a tutti i Comandanti ed Ufficiali della pubblica forza di prestarvi mano forte, allorchè ne saranno legalmente richiesti.

In fede di che la presente Sentenza è stata sottoscritta dal Presidente e dai Giudici del Tribunale di e dal Cancelliere

Per copia

Sottoscritto N. N. Cancelliere.

Art. 2.° Le copie di cui è detto al precedente art. 1.°, le quali, per insino al giorno in cui diverrà obbligatorio il presente Decreto, sieno state rivestite della formola esecutoria col Titolo da Noi assunto col Nostro Proclama dato da Modena addì 26 di Dicembre del 1847, sono dichiarate valide ad ogni effetto di diritto.

Art. 3.° Il Nostro Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno è incaricato dell'esecuzione del presente Nostro Decreto.

Dato a Parma il giorno 20 di Gennajo del 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Presidente del Dipartimento
di Grazia, Giustizia e Buongoverno
E. SALATI.

N.° 41.

Decreto pel quale è determinata la formola di giuramento da prestarsi dai Magistrati e dai pubblici Funzionarj.

Parma 20 Gennajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° La formola di giuramento da prestarsi dai Magistrati e Funzionarj, innanzi d'intraprendere l'esercizio delle loro funzioni, sarà la seguente:

= *Io prometto e giuro a Dio onnipotente di essere fedele e di prestare obbedienza a S. A. R. l'Infante di Spagna, Don Carlo II. di Borbone, Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli e Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc. e a' Suoi legittimi successori; di pro-*

muovere in ogni occasione l'utilità e il vantaggio dell'A. S. R. e de' Suoi Stati e d'impedire con tutte le mie forze ogni Suo danno e pregiudizio: di non appartenere giammai ad alcuna società, sia pubblica sia segreta, contraria ai principj e all'interesse dell'Augusto mio Sovrano, dello Stato e delle Potenze Sue Alleate; in somma di comportarmi sempre qual si conviene a sudditi fedeli ed obbedienti. Così Iddio mi ajuti. =

Art. 2.° I Magistrati e Funzionarj, che sono presentemente in servigio, dovranno prestare un nuovo giuramento colla formola determinata dall'articolo precedente.

Art. 3.° Per la prestazione del nuovo giuramento non sarà pagata tassa veruna di controllo.

Art. 4.° I Nostri Ministri sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma il giorno 20 di Gennajo del 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Presidente del Dipartimento
di Grazia, Giustizia e Buongoverno
E. SALATI.

N.° 42.

Decreto pel quale sono instituite altre due Dogane sulla sinistra del torrente Enza.

Parma 20 Gennajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Sovra il rapporto e la proposta del Nostro Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° Due nuove Dogane sulla sinistra dell'Enza sono aggiunte al numero di quelle che stabilite furono col Nostro Decreto del dì 11 di Gennajo del 1848 (N.[i] 160-154), una cioè a Scurano, ed una a Cedogno.

Amendue saranno di terza classe.

Art. 2.° Dal giorno in cui questo Decreto sarà pubblicato incomincierà l'obbligo di andare alle predette due Dogane.

Art. 3.° Il Nostro Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze curerà l'esecuzione di questo presente Nostro Decreto.

Dato a Parma addì 20 di Gennajo del 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Direttore Generale
del Dipartimento delle Finanze
V. VICENZI.

N.° 43.

Decreto pel quale il cavaliere Tenente Colonnello conte Giuseppe Borisi, Comandante la Compagnia degli Alabardieri Reali, è stato nominato Ajutante di Campo di S. A. R. il Duca Sovrano.

Parma 20 Gennajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna, per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° Il Tenente Colonnello conte Giuseppe Borisi de' Fontane è nominato Nostro Ajutante di Campo, e rimarrà anche Capitano Comandante la Compagnia de' Reali Alabardieri.

Art. 2.° Il Comandante Generale le Nostre Reali Truppe curerà l'eseguimento di questo presente Nostro Decreto.

Dato a Parma il giorno 20 di Gennajo del 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Truppe Reali
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale.

N.° 44.

Rescritto Sovrano pel quale le spese di Cancelleria del già Dipartimento militare di Ln. 1580 e del già Comando delle Truppe commutati in virtù del Decreto del 13 Gennajo 1848 nel Comando Generale delle Truppe stesse sono aumentate di altre Ln. 520.

Parma 21 Gennajo 1848.

Approvo che l'assegno di lire *mille cinquecentottanta* per spese di Cancelleria del già Dipartimento militare e del già Comando delle Truppe commutati, in virtù del Sovrano Decreto del 13 di Gennajo corrente (N.° 181-174), nel Comando Generale di esse Truppe, sia aumentato di altre lire *cinquecentoventi,* insino a che si conosca se il detto assegno, che insiememente sommerà lire *duemila* e *cento,* possa essere e di quanto diminuito.

Parma 21 Gennajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Truppe Reali
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale

N.° 45.

Decreto pel quale Gombi Vincenzo è eletto Podestà del Comune di Sala.

Parma 21 Gennajo 1848.

Estratto

Gombi Vincenzo è eletto Podestà del Comune di Sala.

Esso entrerà in carica immediatamente e vi rimarrà sino a tutto il 31 Dicembre del 1853.

N.° 46.

Rescritto Sovrano pel quale alle competenze di Mattia Eisel Sottotenente addetto al Comando Generale delle Truppe, stabilite dalle veglianti tariffe, altre ne sono aggiunte nella sua qualità di Maestro di equitazione.

Parma 24 Gennajo 1848.

Giusta la proposta contenuta nel ..... rapporto,

Concedo al Sottotenente Maestro di equitazione addetto al Comando Generale, Eisel Mattia, l'indennità d'una lira per dì conceduta già agli Ajutanti di Brigata e di Battaglione pel foraggio dei loro cavalli, e

Permetto che ad esso Eisel sia, per provvedersi di cavallo e per rifornirlo della conveniente bardatura, fatta la sovvenzione di lire *ottocentoquaranta* di cui nell'articolo 1.° del Sovrano Decreto del dì 11 di Gennajo del 1844 (N.° 14), e aggiunta alle competenze di lui la somma mensuale di lire dieci a titolo di assegno di rimonta della quale è detto nell'articolo 4.° del predetto Decreto.

Parma 24 Gennajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Truppe Reali
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale.

N.° 47.

Determinazione Sovrana risguardante ad una nuova classificazione di gradi per gli Ufiziali dei differenti Corpi militari dello Stato dal Capitano in giù.

Parma 24 Gennajo 1848.

Sovra il rapporto e la proposta del Comando Generale delle Mie Truppe Reali,

Determino ciò che segue:

1.° La gerarchia dei gradi pei differenti Corpi militari dello Stato sarà la seguente, e così:

Capitano di 1.ª classe,
Capitano di 2.ª classe,
Tenente o Luogotenente,
Sottotenente,
Alfiere.

2.° Gli attuali Ufiziali i quali occupano presentemente un grado, a cui è portato cambiamento, conservando il soldo e gli accessori al soldo che godono presentemente, prenderanno rispettivamente la denominazione, e così:

il Capitantenente, di Capitano di 2.ª classe,
il Primotenente, di Tenente o Luogotenente,
l'Alfiere Banderale, di Alfiere semplicemente.
Parma 24 Gennajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Reali Truppe
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale.

N.° 48.

Determinazione Sovrana risguardante ad un nuovo ordinamento del Corpo de' Reali Dragoni.

Parma 25 Gennajo 1848.

Sovra il rapporto e la proposta del Comandante Generale delle Mie Truppe Reali,

Determino ciò che segue:

Art. 1.° Il Corpo dei Dragoni Ducali il quale, in virtù della Sovrana Determinazione del 13 di Agosto del 1847 (N.i 2896-2788), si compone ora di trecento uomini, quattordici Ufiziali compresi, sia aumentato insino a trecentocinquanta, cioè di

Capitano di 1.ª o 2.ª classe .	N.° 1	50
Tenente o Luogotenente . .	„ 1	
Sottotenente	„ 1	
Ufiziale istruttore.	„ 1	
Foriere	„ 1	
Marescialli d'alloggio . . .	„ 5	
Brigadieri	„ 1	
Trombettieri	„ 1	
Tamburini	„ 2	
Dragoni	„ 36	

Art. 2.° Il Corpo dei detti Dragoni Reali sarà diviso in quattro Compagnie, cioè

di Parma,
di Piacenza,
di Pontremoli e
di Borgo San Donnino,

e queste in tante Luogotenenze, Sezioni e Brigate secondo che è detto nell' alligato prospetto.

Parma 25 Gennajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Truppe Reali
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale.

N.° 49.

DECRETO pel quale il Giudice dottor Odoardo Moy è nominato Giudice processante del Tribunale del Valtarese in luogo del dottor Fabio Vitali promosso ad altro uficio.

Parma 25 Gennajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE INFANTE DI SPAGNA PER LA GRAZIA DI DIO DUCA DI PARMA E PIACENZA, CONTE DI PONTREMOLI, MARCHESE DI VILLAFRANCA, MULAZZO, BAGNONE ECC. ECC. ECC.

Veduto il Nostro Decreto del dì 16 di Gennajo del 1848 (N.[i] 206-198) pel quale il dottor Fabio Vitali, Giudice nel Tribunale civile e correzionale di Borgotaro, è stato promosso alla carica di Regio Procuratore presso il Tribunale di prima istanza sedente in Pontremoli, ed è quindi cessato in lui l'uficio ch'egli occupava di Giudice processante presso l'ora detto Tribunale di Borgotaro;

Sovra la proposta del Nostro Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° Il dottor Odoardo Moy, Giudice nel Tribunale civile e correzionale di Borgotaro, è nominato Giudice processante presso quel Tribunale medesimo.

Art. 2.° Esso dottor Moy assumerà tosto il premenzionato ufficio di Giudice processante e lo adempirà per insino a tutto il 31 di Ottobre del 1849.

Art. 3.° Il Nostro Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno è incaricato dell'eseguimento del presente Nostro Decreto.

Dato a Parma addì 25 di Gennajo del 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Presidente del Dipartimento
di Grazia, Giustizia e Buongoverno
E. SALATI.

N.° 50.

RESCRITTO col quale Antonio Anselmi è dispensato dall'ufficio d'Ispettore delle Scuole del Comune di Rivergaro ed è nominato in luogo di lui il sacerdote don Giovanni Pezzoni.

Parma 25 Gennajo 1848.

ESTRATTO

1.° Anselmi Antonio è dispensato dall'ufficio d'Ispettore delle Scuole del Comune di Rivergaro.

2.° Il sacerdote don Giovanni Pezzoni, Prevosto della Chiesa di Rivergaro, è nominato ad Ispettore delle premenzionate Scuole in luogo del dispensato Anselmi.

N.° 51.

Decreto pel quale il Consigliere Direttore dottor Angelo Balestra è nominato Regio Commessario speciale parmense per procedere, insieme col Commessario speciale estense, alla liquidazione delle ragioni e de' diritti appartenenti ai due Governi dipendentemente dall'esecuzione del Trattato di Firenze del 28 Novembre 1844.

Parma 26 Gennajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Al fine di determinare, d'unanime accordo col Governo di S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena, le diverse reciproche ragioni che allo Stato Nostro, e a quello della prefata A. S. R. possono rispettivamente competere, a termine delle stipulazioni contenute nel Trattato conchiuso in Firenze nel 28 di Novembre del 1844, in causa dell'aggregazione al rispettivo dominio dei diversi paesi menzionati nell'ora detto Trattato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° Il Consigliere emerito del Tribunale Supremo di Revisione dottor Angelo Balestra, Direttore dell'Amministrazione delle Contribuzioni Indirette, è nominato Nostro Regio Commessario speciale per determinare, insieme col Regio Commessario Estense, le ragioni, e i diritti, che rispettivamente appariranno competere ai due Governi di Parma e di Modena, dipendentemente dal premenzionato Trattato, sovra qualsisia oggetto d'amministrazione giudiziaria, economica, e militare, e ciò tanto per rispetto all' interesse dello Stato, quanto per rispetto all'interesse di qualsivoglia Amministrazione pubblica tutelata dal Governo, al fine di far procedere in appresso alle opportune liquidazioni, e salvo le rattifiche da farsi nelle forme consuete.

Art. 2.° I Nostri Ministri sono incaricati, ciascuno per ciò che gli concerne, dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Parma addì 26 di Gennajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Presidente del Dipartimento
di Grazia, Giustizia e Buongoverno
E. SALATI.

N.° 52.

Notificazione del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze fatta nell'interesse che possono avere i sudditi Parmigiani in ciò che risguarda ad ipoteche e trascrizioni d'atti che colpiscono beni posti tanto nel Ducato di Guastalla, quanto nel Territorio dell'Oltr' Enza passati in Dominio di S. A. R. il Duca di Modena.

Parma 26 Gennajo 1848.

IL CONSIGLIERE DI STATO EFFETTIVO
DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Per l'interesse che possono avere i Sudditi Parmigiani in ciò che risguarda ad ipoteche e trascrizioni d'atti che colpiscono beni posti tanto nel Ducato di Guastalla, quanto nel Territorio dell'Oltr'Enza, e l'uno e l'altro passati in dominio di S. A. R. il Duca di Modena in virtù del Trattato di Firenze del 28 Novembre 1844,

Fa noto:

Che S. E. il Consigliere di Stato, incaricato del Ministero delle Finanze di Modena, con sua

Notificazione del dì 8 del volgente mese, ha dichiarato e prescritto, fra le altre, ciò che segue:

„ Che l' ufizio del Registro (Controllo) in
„ Guastalla è riunito all'ufizio delle Ipoteche o
„ Registro in Reggio, il quale estenderà la pro-
„ pria giurisdizione anche sui paesi della spon-
„ da destra del torrente Enza, ora aggregati allo
„ Stato di Modena;

„ Che chiunque abbia preso iscrizioni di pri-
„ vilegi ed ipoteche, e fatte eseguire delle tra-
„ scrizioni concernenti beni stabili che, in virtù
„ della suddetta aggregazione, fanno presente-
„ mente parte del Dominio Modenese, dovrà
„ presentare denuncia all'ufizio di Conservazione
„ delle Ipoteche in Reggio, entro e per tutto il
„ mese d'Aprile prossimo venturo, al fine di con-
„ servare, a termine di diritto, l'efficacia della
„ presa iscrizione, od eseguita trascrizione;

„ Che tale denunzia dovrà farsi colla presen-
„ tazione e rilascio all' ufizio suddetto dell'*Ori-*
„ *ginale, Nota* o *Borderò* indicante il titolo del-
„ l'iscrizione o trascrizione riportata dall'ufizio
„ presso cui venne altra volta eseguita; e che
„ verrà dal Conservatore restituita al presentante
„ coll'opportuna annotazione della fatta denunzia;

„ Che le denunzie, o *Note,* o *Borderò,* presen-
„ tate entro il termine sopra espresso, verranno
„ dal Conservatore ricevute e registrate in ap-
„ positi separati libri, e per le medesime non
„ si esigerà alcuna tassa;

„ Che saranno parimente registrate in detti
„ libri le denunzie che venissero fatte scaduto
„ il termine stabilito come sopra; le medesime
„ però andranno soggette al pagamento della
„ tassa dovuta, giusta il prescritto dai Regola-
„ menti Estensi in vigore; e i relativi diritti di
„ privilegio e d'ipoteca non avranno effetto, se
„ non se dal giorno della seguìta denunzia in
„ avanti; con questo ancora, che, nel concorso
„ di chi abbia denunziato dentro il termine, per
„ qualunque titolo, il diritto di privilegio si ri-
„ solverà in quello di semplice ipoteca, la cui
„ anteriorità verrà egualmente stabilita dal giorno
„ della fatta denunzia come sopra. „

Parma 26 Gennajo 1843.

V. VICENZI.

N.° 53.

Decreto pel quale sono determinati sì i posti e gli stipendi degli Uffiziali della Cancelleria e della Procura Regia del Tribunale di Pontremoli e sì le spese d' uffizio di quel tribunale medesimo.

Parma 26 Gennajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Veduto il Nostro Decreto in data del giorno 15 di Gennajo del 1848 N.[i] 206-198, col quale sono stati nominati i Magistrati componenti il Tribunale di prima istanza sedente in Pontremoli;

Volendo ora determinare i posti e gli stipendj degli Uffiziali che debbono prestare loro opera al Tribunale e al Regio Procuratore e sippure le spese d' uffizio sì pel servigio di esso Tribunale e sì per l' uffizio del Regio Procuratore ora detto;

Sovra relazione e proposta del Nostro Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.° Il Tribunale di prima istanza sedente in Pontremoli avrà per servigio della Cancelleria,

1.° un Cancelliere coll' annuo stipendio di lire mille e ottocento;

2.° due Commessi-Cancellieri collo stipendio annuo per ciascuno di lire ottocento.

Art. 2.° Al Regio Procuratore presso il Tribunale antidetto è dato un amanuense coll' annuo stipendio di lire quattrocento.

Art. 3.° Sono assegnate, per ispese d' uffizio,

(a) al Presidente, per servigio del Tribunale, lire annue ottocento;

(b) al Regio Procuratore, per servigio del proprio uffizio, lire annue dugento sessanta.

Art. 4.° Il Nostro Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno, e il Nostro Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze sono incaricati, ciascuno per ciò che lo risguarda, dell' esecuzione del presente Nostro Decreto.

Dato a Parma addì 28 di Gennajo del 1848.

CARLO.

Da parte di SUA ALTEZZA REALE
Il Presidente del Dipartimento
di Grazia, Giustizia e Buongoverno
E. SALATI.

N.° 54.

***Rescritto Sovrano** pel quale è conceduto un Impiegato amanuense al Comando di Brigata, colla qualità di Foriere di 2.ª classe.*

Parma 28 Gennajo 1848.

Approvo che al Comando di Brigata, di cui nel Regolamento da Me approvato con Decreto del 13 Gennajo 1848 (N.ⁱ 181-174), dato sia un Impiegato amanuense colla qualità di Foriere di 2.ª classe e colle competenze, per anno, di due terzi del soldo e dell'indennità d'alloggio assegnate ai Forieri di 1.ª classe impiegati nelle Cancellerie dei Corpi della Truppa di linea e delle Amministrazioni militari.

Parma 28 Gennajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Truppe Reali
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale.

N.° 55.

Determinazione Sovrana colla quale è cambiata l' attuale denominazione di Capitano del vestimento delle Truppe e del Coadjutore di lui in quella di Direttore dell' Amministrazione del vestiario e sotto Direttore.

Parma 28 Gennajo 1848.

Giusta la proposta contenuta nel.... rapporto,

Determino che la denominazione data dall'articolo 2.° del Sovrano Decreto del 31 di Dicembre del 1845 (N.° 309) di Capitano di vestimento a chi è incaricato dell'Amministrazione di tutte le cose del vestire delle Mie Truppe Reali, sia cambiata in quella di Direttore dell'Amministrazione del vestiario di esse Truppe, e che sia denominato Sotto-Direttore l' Uffiziale destinato, dallo stesso articolo 2.° del predetto Decreto, a coadjuvare il Capitano sopraddetto.

Parma 28 Gennajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Truppe Reali
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale.

N.° 56.

***Determinazione Sovrana** concernente la divisa che debbono vestire, e la denominazione che debbono prendere i Commessi nelle Cancellerie dei Corpi e delle Amministrazioni militari.*

Parma 28 Gennajo 1848.

Giusta la proposta contenuta nel.... rapporto, Determino che i Commessi impiegati nelle Cancellerie dei Corpi e delle Amministrazioni militari vestano la stessa divisa dei Forieri impiegati pur essi nelle dette Cancellerie, e prendano d'ora innanzi la denominazione di Forieri di 2.ª classe.

Parma 28 Gennajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Truppe Reali
FERDINANDO CARLO DI BORBONE,
Maggiore Generale.

N.° 57.

Decreto col quale è ordinato di far porre negli Stemmi, ne' Suggelli e ne' Bolli delle Autorità, de' Magistrati e degli Uffizj pubblici che, hanno facoltà di far uso delle Armi Ducali, l'impronta delle Armi di S. A. R.

Parma 29 Gennajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE INFANTE DI SPAGNA PER LA GRAZIA DI DIO DUCA DI PARMA E PIACENZA, CONTE DI PONTREMOLI, MARCHESE DI VILLAFRANCA, MULAZZO, BAGNONE ECC. ECC. ECC.

Vedute le Risoluzioni Sovrane del 30 Marzo 1818 N.° 31, e del 23 Giugno dello stesso anno N.° 64;

Veduto il disegno delle Armi, che abbiamo determinato di adottare, il quale disegno è stato da Noi approvato il dì 26 del corrente Gennajo,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.° Le Autorità, i Magistrati, e gli Uffizj pubblici di qualsivoglia ordine che, giusta le leggi ora veglianti, hanno facoltà di far uso di

Stemmi, Suggelli, o Bolli coll'impronta delle Armi Ducali, dovranno far porre ne' prementovati Stemmi, Suggelli, o Bolli l'impronta delle Nostre Armi conforme al disegno da Noi approvato.

Art. 2.° Il sopraddetto disegno varrà di Tipo, e sarà perciò depositato nell'Archivio dello Stato.

Art. 3.° In tutto il resto, gli ordini veglianti rimangono confermati.

Art. 4.° I Nostri Ministri sono incaricati, ciascuno per ciò che gli concerne, dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Parma addì 29 di Gennajo del 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Presidente del Dipartimento
di Grazia, Giustizia e Buongoverno
E. SALATI.

N.° 58.

Decreto pel quale è dato uno Stendardo alla Compagnia dei Reali Alabardieri.

Parma 29 Gennajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° Alla Compagnia dei Nostri Reali Alabardieri, in contrassegno della particolare Nostra stima, è dato uno Stendardo, il quale sarà conforme all'unito disegno da Noi approvato.

Art. 2.° Il Comandante Generale le Nostre Reali Truppe curerà l'eseguimento di questo presente Nostro Decreto.

Dato a Parma addì 29 di Gennajo del 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Truppe Reali
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale.

N.° 59.

Decreto risguardante al nuovo Stendardo della Compagnia della Reale Guardia d'onore di Piacenza.

Parma 29 Gennajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° All' attuale Stendardo della Nostra Reale Guardia d'onore di Piacenza, sarà sostituito quello conforme all'unito disegno da Noi approvato.

Art. 2.° Il Comandante Generale le Nostre Reali Truppe curerà l'eseguimento di questo presente Nostro Decreto.

Dato a Parma addì 29 di Gennajo del 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Truppe Reali
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale.

N.° 60.

Determinazione Sovrana risguardante al nuovo Stendardo del Corpo dei Dragoni Reali, e alle nuove Bandiere dei due Battaglioni di linea.

Parma 29 Gennajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° All'attuale Stendardo del Corpo dei Nostri Reali Dragoni, ed alle attuali Bandiere dei due Battaglioni di linea delle Nostre Reali Truppe, saranno sostituiti quelli conformi agli uniti disegni da Noi approvati.

Art. 2.° Il Comandante Generale le Nostre Reali Truppe curerà l'eseguimento di questo presente Nostro Decreto.

Dato a Parma addì 29 di Gennajo del 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Reali Truppe
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale.

N.° 61.

Decreto col quale sono determinati i colori della Coccarda dello Stato.

Parma 29 Gennajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° I colori della Coccarda dello Stato saranno *ceruleo,* e *giallo.*

Art. 2.° I Nostri Ministri sono incaricati dell'eseguimento del presente Nostro Decreto.

Dato a Parma addì 29 di Gennajo del 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Presidente del Dipartimento
di Grazia, Giustizia e Buongoverno
E. SALATI.

N.° 62.

Decreto pel quale il conte Ferdinando Douglas Scotti è eletto Podestà del Comune di Rivalta.

Parma 31 Gennajo 1848.

Estratto

Il conte Ferdinando Douglas Scotti è eletto Podestà del Comune di Rivalta.

Esso entrerà in carica immediatamente e vi rimarrà a tutto il 31 Dicembre del 1853.

N.° 63.

Determinazione Sovrana per la quale il cavaliere Gaspare Bussarelli pensionario militare è nominato al grado di Sottotenente nel Corpo dei Pompieri della città di Parma.

Parma 31 Gennajo 1848.

Sovra il rapporto e la proposta del Comandante Generale delle Mie Truppe Reali,

Determino ciò che segue:

1.° Il Sottotenente titolare Bussarelli Gaspare, pensionato militare, è nominato al grado di Sottotenente nel Corpo dei Pompieri della città di Parma a farsi dal 1.° di Febbrajo del 1848.

2.° Dal preindicato giorno decorreranno, in favore del Bussarelli, il soldo e gli accessori al soldo competenti al nuovo suo posto, giusta le tariffe in vigore.

Parma 31 Gennajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Truppe Reali
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale

N.° 64.

Atto Sovrano di nomina di Colla Angelo, Suzani conte Girolamo e Marasi Mansueto a Sindaci del Comune di Castel San Giovanni.

Parma 1.° Febbrajo 1848.

Estratto

Colla Angelo, Suzani conte Girolamo e Marasi Mansueto sono eletti Sindaci del Comune di Castel San Giovanni.

Essi entreranno in carica immediatamente, e vi rimarranno a tutto il 31 Dicembre del 1853.

N.° 65.

Rescritto Sovrano pel quale alle tre porzioni di foraggio per dì per altrettanti cavalli del Comandante dei Dragoni Reali ne è aggiunta una quarta.

Parma 3 Febbrajo 1848.

Ordino che alle tre porzioni di foraggio per dì per altrettanti cavalli del cavaliere Tenente Colonnello Godi, Comandante del Corpo dei Dragoni Reali, ne sia aggiunta una quarta a cominciare dal 1.° di Febbrajo del 1848, dovendo egli pel grado suo essere sempre provveduto di quattro cavalli.

Parma 3 Febbrajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Reali Truppe
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggior Generale.

N.° 66.

Decreto Sovrano col quale è ordinata una leva militare di cinquecento *uomini per la classe del* 1848.

Parma 3 Febbrajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Veduto il rapporto fattoci il 31 Gennajo 1848 dal Comando Generale delle Nostre Reali Truppe;

Sovra proposta del Nostro Direttore Generale del Dipartimento dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° Al fine di porre a numero le Nostre Reali Truppe, sarà fatta una leva militare di *cinquecento* uomini sulla classe del 1848, cioè sui nati nel 1828, i quali formeranno il contingente di attività.

Art. 2.° I Consigli d'arrolamento si terranno ne' Capi Luoghi de' territorii amministrativi entro

il venturo mese di Marzo, e saranno presieduti da' rispettivi Governatori e Commessarii territoriali.

Art. 3.° Pei territorii della Lunigiana a Noi ceduti, in forza del Trattato di Firenze del 28 Novembre 1844, il Consiglio d'arrolamento terrassi in Pontremoli e vi sarà presieduto dal Nostro Regio Commessario speciale.

Art. 4.° Il Nostro Direttore Generale del Dipartimento dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma addì 3 di Febbrajo del 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Direttore Generale
del Dipartimento dell' Interno
V. CORNACCHIA.

N.° 67.

***Rescritto Sovrano** col quale è ordinato che due dei cinque Marescialli d'alloggio appiedi del Corpo dei Dragoni Reali, aumentati con Determinazione del 25 di Gennajo 1848, sieno annoverati tra quelli di Cavalleria.*

Parma 3 Febbrajo 1848.

Ordino che due dei cinque Marescialli d'alloggio appiedi del Corpo dei Dragoni Reali, aumentati colla Sovrana Mia Determinazione del 25 Gennajo del 1848 (N.[i] 302-292), sieno annoverati tra quelli di Cavalleria e gli altri tre tra quelli di Fanteria.

Parma 3 Febbrajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Truppe Reali
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale.

N.° 68.

Atto Sovrano pel quale Pasini Francesco è dispensato dall'uficio di Sindaco del Comune di Agazzano ed è nominato in sua vece Zancani Domenico.

Parma 3 Febbrajo 1848.

ESTRATTO

Pasini Francesco è esonerato dall' ufficio di Sindaco del Comune di Agazzano.

È eletto in sua vece Zancani Domenico, derogando all'articolo 15 del Decreto del 30 Aprile 1821 (N.° 42).

Esso entrerà in carica immediatamente e vi rimarrà a tutto il 31 Dicembre del 1853.

N.° 69.

Determinazione Sovrana per la quale Villaggi Pietro, già Capitano nei Carabinieri di Lucca, è nominato al grado di Capitano di 2.ª classe nel Corpo dei Dragoni Reali di questi Ducati.

Parma 3 Febbrajo 1848.

Sovra il rapporto e la proposta del Comandante Generale delle Mie Truppe Reali,

Determino ciò che segue:

1.° Il già Capitano nei Reali Carabinieri di Lucca, Villaggi Pietro, è nominato al grado di Capitano di 2.ª classe nel Corpo dei Reali Dragoni di questi Ducati a farsi dal 23 di Gennajo del 1848 col soldo e cogli accessori al soldo stabiliti dalle veglianti tariffe.

2.° L'anzianità di lui al grado di Capitano di 2.° classe in queste truppe avrà a decorrere dal 15 di Ottobre del 1847, giorno in cui ottenne la promozione al detto grado.

3.° I servigi militari prestati dal detto Villaggi dal 1834 in poi nelle truppe di Lucca sa-

ranno, giusta l'articolo 12 del Decreto del 3 di Gennajo del 1843 (N.° 1), trascritti nella matricola del Corpo a cui appartiene, e valutati ad esso pel conseguimento e pel conteggio della pensione.

Parma 3 Febbrajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Reali Truppe
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale.

N.° 70.

Determinazione Sovrana per la quale il Maresciallo d'alloggio appiedi, Carra Pietro, è promosso al grado di Sottotenente Ajutante di Piazza a Borgotaro.

Parma 3 Febbrajo 1848.

Sovra il rapporto e la proposta del Comandante Generale delle Mie Truppe Reali,

Determino ciò che segue:

1.° Il Maresciallo d'alloggio appiedi nel Corpo dei Dragoni Reali, Carra Pietro, è promosso al grado di Sottotenente Ajutante di Piazza a Borgotaro a farsi dal 16 Febbrajo del 1848.

2.° Dal preindicato giorno decorreranno, in favore di esso Carra, il soldo e gli accessori al soldo competenti al nuovo suo grado e posto, giusta la tariffa annessa alla Sovrana Determinazione del 23 di Gennajo del 1840 (N.° 23).

Parma 3 Febbrajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Reali Truppe
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale.

N.° 71.

Determinazione Sovrana per la quale il Maggiore cavaliere Gherardo Palmieri, Capo della Divisione dei Conti presso il Comando Generale, è promosso al rango di Tenente Colonnello.

Parma 5 Febbrajo 1848.

PiacendoMi di dare al Maggiore cavaliere Gherardo Palmieri, Commessario di Guerra di 1.ª classe e Capo della Divisione dei Conti presso il Comando Generale delle Mie Reali Truppe, un segno del Sovrano Mio gradimento per gl' importanti servigi da lui resi all'Amministrazione militare, il medesimo è promosso al rango di Tenente Colonnello, a farsi dal 16 di Febbrajo 1848, col soldo e cogli accessori al soldo stabiliti per il detto grado dalle veglianti tariffe.

In quanto alle istanze di esso cavaliere Palmieri al fine che gli sia dato il ritiro, non trovo conveniente di assecondarle, almeno per ora, amando anzi ch' egli continui ancora nell' attuale suo servigio; al che fare sarà egli esortato.

Parma 5 Febbrajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Reali Truppe
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale.

N.° 72.

Atto Sovrano pel quale Pettenati Giuseppe è esonerato dall' ufficio di Sindaco del Comune di Medesano ed è eletto in suo luogo Ponci Giacomo.

Parma 5 Febbrajo 1848.

Estratto

1.° Pettenati Giuseppe è esonerato dall' ufficio di Sindaco del Comune di Medesano.

2.° È eletto in suo luogo Ponci Giacomo, il quale entrerà in ufficio immediatamente e vi rimarrà sino a tutto il 31 Dicembre del 1853.

N.° 73.

Decreto pel quale sono assoggettati all'Archivio pubblico di Pontremoli tutti i territorj sì della Lunigiana Toscana, e sì della Lunigiana Estense, ora aggregati allo Stato Parmense.

Parma 7 Febbrajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Sovra relazione e proposta del Nostro Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° All'Archivio pubblico di Pontremoli saranno soggetti tutti i territorj sì della Lunigiana Toscana e sì della Lunigiana Estense, ora aggregati ai Nostri Dominj per virtù del Trattato conchiuso in Firenze addì 28 di Novembre del 1844.

Art. 2.° Il Nostro Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma li 7 Febbrajo 1848,

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Presidente del Dipartimento
di Grazia, Giustizia e Buongoverno
E. SALATI.

N.° 74.

Rescritto Sovrano di nomina del sacerdote don Giuseppe Negri ad Ispettore delle Scuole Comunitative di Sant' Antonio.

Parma 7 Febbrajo 1848.

Estratto

Il sacerdote don Giuseppe Negri, Economo della Chiesa della Parrocchia di Sant' Antonio (Comune dello stesso nome), è nominato all' officio d'Ispettore delle Scuole di quel Comune, in luogo del sacerdote don Giuseppe Cantù il quale ha stabilito il suo domicilio fuori del Comune stesso.

N.° 75.

Decreto pel quale è ordinata la promulgazione nei paesi aggiunti ai Ducati di Parma e di Piacenza delle leggi relative alla leva militare veglianti nei Ducati medesimi.

Parma 7 Febbrajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Sovra la proposta del Nostro Direttore Generale del Dipartimento dell' Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° Ne' paesi aggiunti ai Ducati di Parma e Piacenza, in virtù del Trattato di Firenze del 28 Novembre del 1844, saranno promulgate le leggi relative alla leva militare, che sono ora veglianti nei Ducati stessi.

Art. 2.° La promulgazione sarà fatta mediante deposito di esse leggi negli ufficj comunitativi de' predetti paesi.

Art. 3.° Il Nostro Direttore Generale del Dipartimento dell'Interno curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Parma il 7 Febbrajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Direttore Generale
del Dipartimento dell' Interno
V. CORNACCHIA.

N.° 76.

Determinazione Sovrana per la quale il Capitano cavaliere Antonio Albani, Commessario di Guerra di seconda classe presso il Comando generale delle Truppe Reali, è nominato al rango di Maggiore.

Parma 8 Febbrajo 1848.

Sovra il rapporto e la proposta del Comandante Generale delle Mie Truppe Reali,

Determino ciò che segue:

1.° Il Capitano cavaliere Antonio Albani, Commessario di Guerra di seconda classe presso il Comando Generale delle Mie Truppe Reali, è nominato al rango di Maggiore a farsi dal 16 di Febbrajo del 1848.

2.° Dal preindicato giorno, decorreranno in favore di esso cavaliere Albani il soldo e l'indennità d'alloggio stabiliti pel nuovo suo rango di Maggiore dalle veglianti tariffe.

Parma 8 Febbrajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Truppe Reali
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale.

N.° 77.

Determinazione Sovrana per la quale i Capitani di seconda classe Perini Andrea, Degrassi Sante delle Truppe di linea, e Guastalla Carlo, Capo della prima divisione del Personale del Comando Generale, sono nominati al grado di Capitano di prima classe.

Parma 8 Febbrajo 1848.

Sovra il rapporto e la proposta del Comandante Generale delle Mie Truppe Reali,

Determino ciò che segue:

1.° I Capitani di seconda classe
Perini Andrea e } delle Truppe
Degrassi Sante } di linea, e
Guastalla Carlo, Capo della 1.ª Divisione del Personale del Comando Generale,
sono nominati al grado di Capitano di prima classe a farsi dal 1.° di Febbrajo del 1848.

2.° Dal preindicato giorno decorreranno, in favore di ciascuno di essi, il soldo e gli accessori al soldo competenti al nuovo loro grado, giusta le tariffe in vigore.

Parma 8 Febbrajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Truppe Reali
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale.

N.° 78.

Atto Sovrano di nomina del dottore Lagasi Luigi a Notaro presso la Pretura di Compiano.

Parma 8 Febbrajo 1848

Estratto

Il dottore in leggi, Lagasi Luigi è nominato Notajo presso la Pretura di Compiano.

N.° 79.

Decreto pel quale è provveduto al personale della Cancelleria del Tribunale di prima istanza sedente in Pontremoli.

Parma 8 Febbrajo 1848.

Estratto

1.° Il dottor Ranuzio Venturini è confermato nell' uffizio di Cancelliere presso il Tribunale di prima istanza sedente in Pontremoli.

2.° Agli uffizii di Commesso-Cancelliere presso quel Tribunale medesimo sono nominati

Parolini Lorenzo e
Frassinelli Francesco.

3.° I predetti dottor Venturini, Parolini e Grassinelli si gioveranno dello stipendio che, al rispettivo loro posto, è stato assegnato col Nostro Decreto del dì 28 di Gennajo del 1848, N.[i] 349-333.

N.° 80.

Notificazione relativa al Regolamento ed alla Tariffa per la riscossione del pedaggio de' due ponti sul torrente Enza, posti uno in Taneto e l'altro in Sorbolo.

Parma, 11 Febbrajo 1848.

NOTIFICAZIONE

IL CONSIGLIERE DI STATO
INCARICATO DEL MINISTERO
DELLE FINANZE DI MODENA
E IL CONSIGLIERE DI STATO EFFETTIVO
DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DI PARMA

Veduto il Sovrano Decreto del 19 di Gennajo del 1848 fatto da S. A. R. il Duca di Parma e l'altro del 25 dello stesso mese fatto da S. A. R. l'Arciduca d'Austria d'Este, Duca di Modena, amendue relativi al modo di riscuotere il pedaggio dei due ponti sul torrente Enza, posti uno in Taneto e l'altro in Sorbolo;

Avuto riguardo alla concorde disposizione data dalle prelodate Altezze Loro Reali, che il pedaggio si debba pagare soltanto da coloro che non sono sudditi de' Loro Stati, e che la riscossione far si debba giusta la Tariffa del 1.° di Febbrajo del 1826 attualmente vigente negli Stati di Parma per insino a che, di comune accordo, non sia variata;

Riconosciuta la convenienza che quella Tariffa e il relativo Regolamento sieno noti in amendue gli Stati;

Hanno stabilito di ripubblicare, come ripubblicano, la premenzionata Tariffa del 1.° di Febbrajo del 1826, e il relativo Regolamento, colle modificazioni volute dai prevenerati due Decreti.

E

TARIFFA

Delle tasse di passaggio sui Ponti dell' Enza.

	Lire Italiane	Cent.
Persona a piedi con carico o senza	»	06
Cavallo o mulo montato o con semplice carico .	»	12
Cavallo o mulo senza carico, bue o vacca. . .	»	06
Asino con carico	»	06
Asino senza carico.	»	04
Vitello o majale	»	04
Castrato, pecora, caprone o capra	»	02
Majale da latte	»	02
Sedia scoperta con un cavallo ed il conduttore .	»	30
Vettura a due ruote con un cavallo o mulo, e lettiga, compreso il conduttore.	»	60
Vettura a due ruote e due cavalli, compreso il conduttore.	1	»
Vettura a quattro ruote con un sol cavallo o mulo, compreso il conduttore	1	»
Vettura a quattro ruote con due cavalli o muli compreso il conduttore	1	20
Per ogni cavallo o mulo oltre i due.	»	20
I viaggiatori pagheranno separatamente, anche passando il ponte a piedi, per ciascheduno. .	»	10
Volante con carico, compreso il conduttore,		
Se attaccato ad un asino	»	12
Idem a due asini	»	16
Idem ad un cavallo o mulo, o a due buoi.	»	60
Idem a due cavalli o muli, o a quattro buoi	»	90
Idem a tre cavalli o muli	1	20
Per ogni cavallo o mulo oltre i tre.	»	20
Pei predetti volanti senza carico, o caricati di recipienti vuoti si pagherà la metà rispettivamente delle predette tasse.		
Volante, detto volgarmente cassone, carico, attaccato ad un cavallo	»	20
Detto senza carico o con recipienti vuoti. . .	»	10

	Lire Italiane	Cent.
Bara con carico, compreso il conduttore,		
Se a due cavalli o muli	3	,,
Se a tre cavalli o muli	5	,,
Per ogni cavallo o mulo oltre i tre	,,	60
Per ogni bara senza carico o con soli recipienti vuoti si pagherà rispettivamente la metà delle tasse predette.		
I volanti a due cavalli, o più, quando la dimensione ecceda metri due e centimetri venticinque in lunghezza, misurata da un'estremità all'altra del fondo, e centimetri novanta nella larghezza dello stesso, saranno considerati come bare e pagheranno la tassa corrispondente, secondo il numero de' cavalli o muli.		
Carri a quattro ruote con carico, compreso il conduttore,		
Se con un solo cavallo, o mulo, o con due buoi	,,	60
Se con due cavalli, o muli, o quattro buoi .	1	,,
Se con tre cavalli, o muli, o sei buoi . . .	1	50
Se con quattro cavalli, o muli, od otto buoi .	2	,,
I carri senza carico o con soli recipienti vuoti pagheranno la metà delle tasse soprascritte.		
Le slitte saranno considerate, per l'applicazione della tassa, come carri a quattro ruote.		
I volanti, bare e carri appartenenti a sudditi de' due Stati di Parma e di Modena, quando trasportino mercanzie o derrate estere, pagheranno la metà delle tasse stabilite pe' forestieri.		
È vietato di staccare nel passaggio de' ponti alcuno de' cavalli od altre bestie da tiro, le quali dovranno sempre pagare la tassa come se facessero parte dell'attiraglio.		

REGOLAMENTO

Per la riscossione delle sopraddette tasse.

Art. 1. Le tasse determinate dalla sovrascritta Tariffa sono dovute per ciascun passaggio da tutti coloro che non sono sudditi dei due Governi Estense e Parmigiano, tanto per le persone quanto per le merci.

Art. 2. L'esenzione è personale; e qualunque non suddito dei due Stati si trovi in compagnia dell'esente, va soggetto al pagamento della tassa anche pel legno od altro mezzo di trasporto.

Art. 3. È vietato di valicare il torrente entro lo spazio d'un miglio tanto superiormente quanto inferiormente ai due ponti. Non è permesso di percorrere il detto raggio che a coloro i quali raccolgon sabbia o sassi, con che però il dichiarino preventivamente all'Esattore delle tasse, e non attraversino il torrente intieramente.

Art. 4. Sono esenti dal pagamento delle tasse di passaggio i Principi esteri ed i loro equipaggi.

Art. 5. Le vetture appartenenti a' sudditi de' due Stati pagheranno la tassa quando servano al trasporto di persone estere; come pure le vetture appartenenti a' sudditi di Stati esteri pa-

gheranno la tassa anche servendo al trasporto di nazionali.

Art. 6. Chiunque defrauda o tenta di defraudare la tassa di passaggio incorre in una multa di Lire italiane 5 se a piedi, di Lire 10 se a cavallo, e di Lire 20 in qualunque altro caso.

Art. 7. È vietato di far correre i cavalli al trotto ed al galoppo sopra i ponti. I contravventori saranno puniti con una multa di Lire italiane 20.

Art. 8. I possidenti o coloni i quali, entro il limite stabilito dall'art. 3, permettessero il passaggio sui loro fondi per favorire la frode delle tasse di passaggio, e chiunque, in altro modo, si rendesse complice de' contravventori, saranno puniti come gli autori delle contravvenzioni e delle frodi medesime.

Art. 9. Chiunque userà violenze, minacce, ingiurie o vie di fatto verso gli Esattori e loro Commessi incorrerà nella multa di Lire 50 e soggiacerà inoltre alle pene più gravi, a termine delle vigenti leggi.

Art. 10. I contravventori recidivi soggiaceranno al doppio delle multe rispettive.

Art. 11. Gl'impotenti al pagamento delle multe le sconteranno in ragione di un giorno di carcere per ogni tre lire.

Art. 12. Per assicurare il pagamento delle tasse e delle multe incorse, e quando i contravventori

non le guarentissero mediante deposito o con idonea sigurtà, si farà luogo al sequestro delle vetture o delle bestie, o delle merci, de'grani e delle derrate di cui fossero portatori, o conduttori, fino a concorrenza di quanto sarà dovuto per diritto o per multe.

Art. 13. Insorgendo contestazioni intorno alla qualità od al montare delle tasse, i passeggieri, conduttori, ed altri, non potranno esimersi dal pagarla, ma rimarrà loro il diritto di chiedere, ed agli Esattori l'obbligo di dar ricevuta distinta delle tasse contestate e riscosse.

Art. 14. Le contestazioni, di cui all'articolo precedente, saranno decise dalle Amministrazioni rispettive di Finanza, salvo il ricorso al Ministro delle Finanze dello Stato in cui ebbe luogo la contravvenzione.

Art. 15. Gli Esattori e i loro Commessi sono autorizzati a chiedere mano forte ai Dragoni, alle Guardie comunali, agl'Impiegati, e alle Guardie di Finanza al fine di assicurare la riscossione delle tasse e guarentirsi dalle violenze.

Art. 16. Gl'Impiegati e Guardie di Finanza e Dragoni, le Guardie comunali e gli Esattori delle tasse e loro Commessi hanno la facoltà d'intimare le contravvenzioni al presente Regolamento e compilarne processo nelle forme stabilite per le contravvenzioni in materia di Finanza in ciascuno de' due Stati rispettivamente. Le cause

saranno trattate e decise, giusta i metodi prescritti dai Regolamenti e dalle Leggi in essi Stati vigenti.

I processi però distesi dalle Guardie comunali, dagli Esattori e da'loro Commessi faranno fede in giustizia soltanto *sino a prova contraria.*

Art. 17. Le contravvenzioni, per le quali il montare delle multe non oltrepassi le lire 10, saranno bastantemente comprovate, mediante un rapporto in carta libera esteso entro le 24 ore, sottoscritto dal contravventore, e almeno da due di quelli, che furono presenti alla dichiarazione della contravvenzione. Se il contravventore non saprà o non vorrà firmare, ne sarà fatta menzione.

Art. 18. Potrà il contravventore, nel caso dell'articolo precedente, o ricorrere all'Amministrazione delle Finanze dello Stato in cui sarà seguita la contravvenzione per essere ammesso a transazione, o procedere contro l'Amministrazione stessa, nel modo prescritto dai Regolamenti vigenti nei rispettivi Stati, entro il termine perentorio di 10 giorni, per contraddire al rapporto, che farà fede in giustizia sino a prova contraria.

Scelto uno di detti mezzi, non potrà più il contravventore far uso dell'altro; e, spirati i dieci giorni senza ricorso alla rispettiva Amministrazione per transazione, o senza aver contraddetto al processo, sarà decaduto dal benefizio di amendue.

La decisione del Pretore nello Stato Parmigiano, o quella dell'Intendente di Finanza nello Stato Estense sarà definitiva.

Art. 19. La Tariffa, in forza della quale si riscuotono i pedaggi, rimarrà esposta al pubblico in luogo da esser letta comodamente da qualunque passeggiero. Gli Esattori dovranno inoltre esibire, a chiunque ne li richiegga, un esemplare tanto della Tariffa, quanto del presente Regolamento, sotto pena di una multa di Lire 30 per ciascuna contravvenzione.

Art. 20. La riscossione arbitraria di tasse maggiori di quelle fissate dalla Tariffa sarà punita, oltre la restituzione del più riscosso, o con una multa di Lire 50, o colla sospensione, o colla rimozione dall'impiego dell' Esattore e de' suoi Commessi, oltre alle pene più gravi cui potessero dar luogo le ingiurie, minaccie, violenze che si fossero usate nel riscuotere.

I recidivi saranno sempre destituiti.

Art. 21. Gli Esattori risponderanno, come di fatto proprio, per le multe e condanne civili cui potessero dar luogo le mancanze e i delitti dei loro Commessi ed Assistenti, o di qualunque altra persona ad essi subordinata.

Art. 22. L'Amministrazione delle Finanze conoscerà e deciderà, in via puramente Amministrativa, quando, e se vi sia luogo all'applicazione delle multe e delle punizioni prescritte dagli

articoli 19 e 20, salvo agl'incolpati il diritto di richiamarsi al rispettivo Dipartimento delle Finanze sulle condanne e sulle punizioni.

Art. 23. Il montare delle multe inflitte, in conseguenza del precedente articolo, sarà rispettivamente incassato da ciascuna delle due Amministrazioni delle Finanze, che ne disporrà di semestre in semestre a favore degli Ospizi di pubblica beneficenza.

Modena 7 Febbrajo 1848.
Il Consigliere di Stato
Incaricato del Ministero
delle Finanze Estensi
LODOVICO *Conte* POPPI.

Parma 11 Febbrajo 1848.
Il Consigliere di Stato effettivo
Direttore Generale
del Dipartimento delle Finanze
VICENZO VICENZI.

N.° 81.

Dichiarazione Sovrana relativa agli articoli 3.° 5.° e 14.° del Decreto dell' 11 di Novembre 1842 (N.° 178) intorno ai boschi.

Parma 11 Febbrajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Veduto il Decreto dell' 11 Novembre 1842 (N.° 178) relativo ai diboscamenti ed alla conservazione de' boschi;

Veduto l' art. 3.° (§ 14) del Decreto del 5 Dicembre 1846, pel quale la materia forestale fu posta tra le incumbenze del Dipartimento dell'Interno;

Sovra il rapporto, e la proposta del Nostro Direttore Generale di esso Dipartimento,

Dichiariamo:

Art. 1.° Le incumbenze, le quali dall' art. 3.° del Decreto dell' 11 Novembre 1842 (N.° 178)

affidate furono al già Presidente delle Finanze, e al Direttore dell'Amministrazione del Patrimonio dello Stato, verranno rispettivamente adempitè dal Direttore Generale del Dipartimento dell'Interno, e dai Podestà dei Comuni.

Art. 2.° Agli articoli 5.° e 14.° del Decreto medesimo saranno sostituiti i qui appresso:

„ Art. 5.° Chi vorrà schiantare e dissodare bo-
„ schi, i quali non sieno sulla cima, nè sul pendìo
„ di monti o di colline, dovrà farne, almeno tre
„ mesi prima, la dichiarazione al Governatore o
„ Commissario.

„ Questi la trasmetterà, col suo parere, al Di-
„ rettore Generale del Dipartimento dell'Interno,
„ il quale, sentito l'Ingegnere della Sezione, entro
„ i predetti tre mesi, farà notificare al dichia-
„ rante se siagli, o no, permesso di schiantare e
„ di dissodare.

„ Art. 14.° L'Amministrazione del Patrimonio
„ dello Stato, i Comuni, e gli Stabilimenti pub-
„ blici si uniformeranno alle disposizioni di questo
„ presente Titolo per quanto risguarda ai boschi
„ loro, e faranno esercitare su questi una speciale
„ vigilanza dagli agenti rispettivi.

„ Pari vigilanza verrà pure esercitata dai De-
„ putati comunitativi d'acque e strade, e dagli
„ Ingegneri, Ingegneri-aspiranti, e dai Periti-geo-
„ metri delle Sezioni „.

Art. 3.° I Nostri Direttori Generali dei Dipartimenti dell'Interno, e delle Finanze sono incaricati, per ciò che a ciascun d'essi concerne, dell'adempimento della presente Dichiarazione.

Dato a Parma l'11 Febbrajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Direttore Generale
del Dipartimento dell' Interno
V. CORNACCHIA.

N.° 82.

Decreto pel quale è conceduta la remissione della pena e la liberazione dal carcere a tutti i condannati alla prigionia non maggiore di tre mesi, e del pari la condonazione delle multe devolute al Tesoro dello Stato.

Parma 12 Febbrajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° È conceduta remissione della pena e immediata liberazione dal carcere a tutti coloro che, insino a questo presente giorno, sono stati condannati alla prigionia non maggiore di tre mesi, o che, dal dì medesimo, avranno tuttavia a scontare essa pena pel tempo non maggiore dei tre mesi ora detti.

Art. 2.° Sono del pari condonate le multe, il prodotto delle quali è interamente ed esclusivamente devoluto all'Erario dello Stato, e che sono

state inflitte, insino a questo presente giorno, ossia separatamente, ossia congiuntamente con altre pene.

Art. 3.° Dal Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno Ci sarà quanto prima sottoposto un rapporto in favore di quei condannati a lavori forzati e alla reclusione, i quali potessero sembrare meritevoli di alleviamento di pena.

Art. 4.° Il Nostro Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno e il Nostro Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze sono incaricati, in ciò che a ciascuno d'essi risguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma addì 12 Febbrajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Presidente del Dipartimento
di Grazia, Giustizia e Buongoverno
E. SALATI.

N.° 83.

Decreto per la promulgazione nella Lunigiana parmense del decreto dell' 11 Novembre 1842 (N.° 178) concernente i boschi.

Parma 12 Febbrajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Sovra il rapporto, e la proposta del Nostro Direttore Generale del Dipartimento dell' Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° Il Decreto dell' 11 di Novembre del 1842 (N.° 178), intorno al diboscamento ed alla conservazione de' boschi, e la relativa Nostra Dichiarazione del dì 11 del volgente mese saranno promulgati ne' paesi di Lunigiana aggiunti ai Ducati di Parma, e Piacenza.

Art. 2.° La promulgazione sarà fatta mediante deposito di quei due atti negli ufficj comunitativi dei predetti paesi.

Art. 3.° Il Nostro Direttore Generale del Dipartimento dell'Interno è incaricato dell'adempimento del presente Decreto.

Dato a Parma addì 12 di Febbrajo del 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Direttore Generale
del Dipartimento dell' Interno
V. CORNACCHIA.

N.° 84.

Notificazione del Direttore Generale del Dipartimento dell' Interno di un Motuproprio *Sovrano che ordina la restituzione gratuitamente de' pegni sussistenti nei Monti di Pietà dello Stato, e pei quali non fu prestata somma maggiore di lire cinque.*

Parma 12 Febbrajo 1848.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELL' INTERNO

Fa noto:

Che Sua Altezza Reale l' Augusto nostro Sovrano volendo dar alcun segno del pietoso e beneficente animo Suo ad alleviamento della classe povera degli amatissimi suoi sudditi i cui bisogni sono ora fatti maggiori dalla rigidezza della stagione.

Con Grazioso *Motuproprio* in data di jeri ha ordinato che i pegni i quali sino a tutto il 31 del decorso mese di Gennajo sono stati regolarmente accettati, e sussistono nei Monti di Pietà de' Suoi R. R. Dominii, e pei quali non fu pre-

stata somma maggiore di parmensi lire cinque effettive vengano gratuitamente restituiti a carico del Real Tesoro dello Stato, ed affrancati pure dei relativi frutti.

Siffatta restituzione di pegni dovrà essere eseguita entro il corrente mese.

Parma 12 Febbrajo 1848.

V. CORNACCHIA.

N.° 85.

Disposizione per la quale è assegnato a' Territori Amministrativi e alla Lunigiana i rispettivi Contingenti della Leva militare del 1848.

Parma 14 Febbrajo 1848.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELL' INTERNO

Veduto il Sovrano Decreto in data del 3 corrente mese, pel quale è stata ordinata una Leva militare di *cinquecento* uomini sulla classe del 1848;

Veduti gli articoli 7 ed 8 del Regolamento approvato dall'altro Sovrano Decreto del 2 Aprile 1820 (N.° 42);

Veduto il Quadro numerico della popolazione dello Stato annesso alla Disposizione del Presidente dell' Interno in data del 10 Agosto 1846;

Avuto riguardo a' cambiamenti nel numero della popolazione avvenuti per l'eseguimento del Trattato di Firenze in data del 28 Novembre 1844,

DISPONE:

I *cinquecento* uomini per la Leva militare del 1848 saranno dati dai Territori Amministrativi e dalla Lunigiana giusta il seguente specchio:

Territori Amministrativi	Popolazione	Contingente
Parma	141293	144
Piacenza	140126	142
Borgo San Donnino . .	130924	133
Borgotaro.	49341	50
Lunigiana.	30148	31
Somme. .	491832	500

Parma 14 Febbrajo 1848.

V. CORNACCHIA.

N.° 86.

Proclama Sovrano che proibisce le dimostrazioni contrarie alla volontà del Principe e alla forma del Suo Governo.

Parma 14 Febbrajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Gli ultimi avvenimenti succeduti in alcuni paesi d'Italia hanno animato parecchi de' Nostri sudditi a fare tali dimostrazioni che palesano, se non altro, uno spirito alieno dalla volontà del Principe, dalla forma del Suo Governo e che non possono che suscitare gravi e deplorabili disordini.

Ad antivenire dunque que' mali che da siffatte dimostrazioni ben potrebbero conseguitare, Esortiamo tutti i buoni e leali Nostri sudditi ad astenersi da ogni atto che manifesti anche solamente un'alienazione d'animo da quelle instituzioni sopra cui è fondato il reggimento de' Nostri Dominii.

A sudditi obbedienti alle leggi, devoti e fedeli al loro Principe, amanti veramente del loro paese e di quell'ordine che ne serba il vivere tranquillo e la prosperità, basteranno certamente queste parole di persuasione.

A coloro poi nel cui animo niente potessero le voci del dovere, l'amore e la riverenza verso il loro Principe, e che quindi non cessassero dalle suddette dimostrazioni, altamente da Noi disapprovate, Dichiariamo essere Nostra ferma e risoluta Volontà che siano con qualunque mezzo represse.

Parma 14 Febbrajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Presidente del Dipartimento
di Grazia, Giustizia e Buongoverno
E. SALATI.

N.° 87.

Determinazione Sovrana risguardante ad un aumento alla prestabilita effettività delle dodici Compagnie dei due Battaglioni di linea.

Parma 14 Febbrajo 1848.

Sovra la proposta del Comandante Generale le Mie Reali Truppe,

Determino ciò che segue:

Art. 1.° La effettività di ciascuna delle dodici Compagnie dei due Battaglioni di linea sarà di cento venti uomini gli Ufiziali non compresi.

Art. 2.° La detta effettività di ciascuna Compagnia sarà a poco a poco aumentata insino a cento cinquanta uomini, con che però la forza eccedente quella prestabilita nell'Articolo precedente sia mandata in permesso illimitato per rimanere a disposizione del Governo, e non possa essere chiamata sotto le armi che quando le circostanze il richiedessero.

Parma 14 Febbrajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Truppe Reali
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale.

N.° 88.

Determinazione Sovrana per la quale è conceduto un soprassoldo di L. 40 per mese al Cerusico aspirante quando è distaccato colla Truppa in qualsiasi luogo della montagna dei Ducati.

Parma 14 Febbrajo 1848.

Sovra la proposta del Comandante Generale le Mie Reali Truppe,

Determino ciò che segue:

1.° Il Cerusico aspirante quando dovrà essere distaccato colla Truppa in qualsiasi luogo della montagna dei Ducati per esercitare presso di essa Truppa l'ufficio della sua professione, riceverà, durante tale ufficio di lui, un soprassoldo per mese di lire *quaranta.*

2.° Il Cerusico aspirante del 2.° Battaglione di linea, Lignières Luigi, ora destinato a Pontremoli, comincierà a godere del detto soprassoldo a farsi dal 1.° Febbrajo corrente.

Parma 14 Febbrajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Truppe Reali
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale.

N.° 89.

Decreto pel quale viene determinata la formola esecutoria da apporsi alle copie esecutive delle sentenze profferite dalla Sezione del Contenzioso del Consiglio di Stato Ordinario e da questo stesso Consiglio in seguito di appello o di ricorso, e dalla Camera dei Conti.

Parma 15 Febbrajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Veduti

Il Decreto del 27 di Febbrajo del 1822 (N.° 24);

Il Decreto del 31 Luglio del 1822 (N.° 79);

Il Decreto del 10 di Ottobre del 1822 (N.° 123);

Il Regolamento per la Sezione de' Conti approvato col Decreto del 2 di Ottobre del 1831 (N.° 225);

Il Decreto del 3 di Dicembre del 1836 (N.° 210);

Il Decreto del 31 di Marzo del 1847 (N.° 110);

Il Decreto del 19 di Gennajo del 1848 (N.[i] 243-233),

Sovra la proposta del Nostro Presidente del Consiglio di Stato Ordinario,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.° Le copie esecutive delle sentenze profferite dalla Sezione del Contenzioso del Consiglio di Stato Ordinario, da questo stesso Consiglio in seguito di appello, o di ricorso e della Camera de' Conti saranno intitolate e chiuse come segue:

Noi Carlo II. di Borbone, Infante di Spagna, Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Facciamo sapere che

In questo luogo si trascriverà letteralmente la sentenza, dopo la quale si trascriverà la formola seguente:

Comandiamo e ordiniamo a tutti gli Uscieri e latori di coattive, di ciò richiesti, di porre ad esecuzione la detta sentenza, a tutti i funzionarii dell' Ordine Amministrativo, al Nostro Regio Procuratore generale ed ai Nostri Regi Procuratori di darvi mano, ed a tutti i Comandanti ed Ufficiali della pubblica forza di prestarvi mano forte allorchè ne saranno legalmente richiesti.

In fede di che la presente copia è sottoscritta dal Segretario del Consiglio di Stato Ordinario.

La copia sarà così chiusa se la sentenza sia prof-

ferita dalla Sezione del Contenzioso, o dal Consiglio di Stato Ordinario. Se poi conterrà una sentenza profferita dalla Camera de' Conti si chiuderà colle parole = *In fede di che la presente copia è sottoscritta dal Presidente, e dal Ragioniere Cancelliere della Camera de' Conti.*

Art. 2.° Le copie di cui è detto al precedente art. 1.° le quali, per insino al giorno in cui diverrà obbligatorio il presente Decreto, sieno state rivestite della formola esecutoria col Titolo da Noi assunto col Nostro Proclama dato da Modena addì 26 di Dicembre del 1847, sono dichiarate valide ad ogni effetto di diritto.

Art. 3.° Il Nostro Presidente del Consiglio di Stato Ordinario è incaricato dell'esecuzione di questo presente Nostro Decreto.

Dato a Parma addì 15 di Febbrajo del 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Presidente del Consiglio di Stato Ordinario
M. PAZZONI.

N.° 90.

***Rescritto Sovrano** risguardante il Cappellano dell'Oratorio nel Forte di Pontremoli.*

Parma 17 Febbrajo 1848.

Giusta la proposta contenuta nel . . . . rapporto, il sacerdote don Basilio Lazzeri, Curato della Cattedrale di Pontremoli, è confermato a Cappellano dell'Oratorio del Forte di detta Città, e gli è assegnato un soldo annuo di lire *cento quarantaquattro,* coll'obbligo, mediante esso assegno, di celebrare in esso Oratorio la Santa Messa in tutti i giorni festivi, d'istruire i militari nelle cose di religione, e di somministrare la cera e quanto altro occorre per la celebrazione delle Messe.

Parma 17 Febbrajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Reali Truppe
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale.

N.° 91.

Rescritto Sovrano risguardante all'aumento di diciotto Dragoni a cavallo ed alla diminuzione di altrettanti Dragoni appiedi.

Parma 19 Febbrajo 1848.

Giusta la proposta contenuta nel . . . . rapporto,

Ordino che la effettività dei Sottufiziali e dei Comuni del Corpo dei Dragoni Reali, rimanendo tal quale si trova presentemente, sia aumentata di diciotto Dragoni a cavallo, diminuendo di altrettanti quella dei Dragoni appiedi.

Parma 19 Febbrajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Reali Truppe
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale.

N.° 92.

Decreto pel quale è stabilito che gli atti, che si riceveranno e si distenderanno nel territorio già Estense della Lunigiana, aggregati allo Stato Parmense, abbiano ad essere registrati nell'ufizio del Controllo di Pontremoli ove per legge debbono essere sottoposti al Controllo.

Parma 19 Febbrajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE INFANTE DI SPAGNA PER LA GRAZIA DI DIO DUCA DI PARMA E PIACENZA, CONTE DI PONTREMOLI, MARCHESE DI VILLAFRANCA, MULAZZO, BAGNONE ECC. ECC. ECC.

Sovra il rapporto e la proposta del Nostro Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.° Per insino a nuova disposizione gli atti pubblici e le scritte private che si riceveranno e si distenderanno nel già Territorio Estense della Lunigiana, aggregato a' Nostri Dominj in virtù del Trattato di Firenze del 28 di Novembre del 1844, e che sieno di loro natura

soggetti al pagamento delle tasse di Controllo, dovranno essere registrati nell'ufizio del Controllo di Pontremoli.

Art. 2.° Per gli atti antidetti stanno ferme le leggi veglianti ancora in quel territorio, e le tasse da esse stabilite.

Art. 3.° Il Nostro Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze curerà l'esecuzione di questo presente Nostro Decreto.

Dato in Parma addì 19 di Febbrajo del 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Direttore Generale
del Dipartimento delle Finanze
V. VICENZI.

N.° 93.

Decreto pel quale è stabilito il modo ed il termine entro il quale agli uffizj delle Ipoteche di Parma e di Pontremoli dovranno essere denunziati i privilegi e le ipoteche già notificati agli uffizj dipendenti dagli Stati di Modena, rispetto ai beni già dipendenti da questi Stati e passati al Dominio di S. A. R. il Duca di Parma.

Parma 19 Febbrajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Per impedire i danni che derivar potrebbero dal non essere, negli uffizj delle Conservazioni delle Ipoteche in Parma e in Pontremoli, notificati i privilegi e le ipoteche, e dal non esser fatte le trascrizioni degli atti di mutamento di proprietà per que' beni stabili che sono posti nel territorio già Estense testè aggregato a' Nostri Dominii;

Sovra il rapporto e la proposta del Nostro Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° Chiunque abbia notificato privilegi ed ipoteche, o fatte eseguire trascrizioni d' atti di mutamento di proprietà negli uffizj dipendenti dagli Stati di Modena sovra beni stabili posti o nel territorio della Lunigiana Estense o in quello di Scurano e di Bazzano, di recente aggregati a' Ducati di Parma e di Piacenza pel Trattato di Firenze del 28 Novembre 1844, dovrà farne nuova denuuzia entro e per tutto il mese di Giugno dell'anno corrente, nell' uffizio della Conservazione delle Ipoteche in Pontremoli, per ciò che risguarda a'beni posti nella Lunigiana premenzionata, e nell'uffizio della Conservazione in Parma, in quanto a'beni posti in Bazzano e Scurano.

Art. 2.° La nuova denunzia si farà col presentare e consegnare rispettivamente agli uffizj predetti

1.° La nota originale di credito o il certificato della trasorizione riportati dall'uffizio estero presso cui furono o notificati i privilegi e le ipoteche, o fatte eseguire le trascrizioni;

2.° una copia di essa nota, o di esso certificato, i quali saranno poi restituiti dal Conservatore delle ipoteche coll'aggiuntavi annotazione della seguita denunzia e previa la debita menzione che sarà fatta sui registri.

Art. 3.° Per le premenzionate nuove denunzie non si riscuoterà tassa proporzionale di sorta alcuna, tranne la retribuzione, e la rimborsazione dell' importo del bollo de' registri, che si debbono pagare a' Conservatori a termine delle vigenti leggi.

Art. 4.° Le denunzie fatte posteriormente al mese di Giugno antidetto si riceveranno da' Conservatori come le prime, ma i diritti o privilegi d'ipoteca, e le trascrizioni, non avranno data e rango efficace che dal giorno della nuova denunzia, e saranno assoggettate al pagamento intero delle tasse.

Art. 5.° Il Nostro Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze curerà l' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Parma li 19 Febbrajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Direttore Generale
del Dipartimento delle Finanze
V. VICENZI.

N.° 94.

Atto Sovrano pel quale il cavaliere Lorenzo di Richer è temporaneamente delegato a disimpegnare le funzioni di Comandante Generale delle Truppe Reali durante la breve assenza da questi Stati del Comandante.

Parma 20 Febbrajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Deleghiamo:

Il Nostro Segretario Intimo di Gabinetto, cavaliere Lorenzo di Richer, a disimpegnare le funzioni di Comandante Generale le Nostre Reali Truppe, durante la breve assenza da questi Stati dell'amatissimo Nostro Figlio.

Dato a Parma addì 20 Febbrajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Pel Comandante Generale delle Truppe Reali assente
Il Delegato
RICHER *Generale Maggiore.*

N.° 95.

Decreto pel quale è data facoltà al Comitato degli Asili Infantili di Piacenza di accettare un lascito di lire diecimila *disposto a favore degli Asili stessi dal fu Benedetto Ragaglia.*

Parma 21 Febbrajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Veduto il Nostro Rescritto in data del 15 Febbrajo 1848 (N.i 561-537) pel quale è stata approvata la proposta fattaCi con rapporto (N.° 265) del dì 11 del mese stesso dal Presidente del Consiglio di Stato Ordinario, conforme alla deliberazione di esso Consiglio del 4 Dicembre 1847, (N.i 2314-16154) intorno alla facoltà chiesta dal Comitato degli Asili Infantili di Piacenza di accettare un lascito di lire *diecimila* disposto dal fu Benedetto Ragaglia con testamento olografo del 20 Novembre 1845.

Sovra relazione e proposta del Nostro Direttore Generale del Dipartimento dell'Interno,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.° È data facoltà al Comitato degli Asili Infantili di Piacenza di accettare un lascito di Lire nuove *diecimila* disposto a favore degli Asili stessi dal fu Benedetto Ragaglia con testamento olografo del 20 Novembre 1845.

Art. 2.° Il Nostro Direttore Generale del Dipartimento dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Parma li 21 Febbrajo 1848.

CARLO.

Da parte di SUA ALTEZZA REALE
Il Direttore Generale
del Dipartimento dell' Interno
V. CORNACCHIA.

N.° 96.

Notificazione Presidenziale per la quale è vietato l'uso de' Cappelli detti alla Cicerovacchio, *alla* Calabrese, *alla* Puritana, *all'* Ernani.

Parma 21 Febbrajo 1848.

IL PRESIDENTE DEL DIPARTIMENTO
DI GRAZIA, GIUSTIZIA E BUONGOVERNO

Fa noto:

1.° Che l'uso il quale sembra volersi introdurre anche in questi Ducati de' Cappelli detti alla *Cicerovacchio,* alla *Calabrese,* alla *Puritana,* all' *Ernani,* è espressamente, ed assolutamente vietato, siccome una di quelle dimostrazioni altamente disapprovate, e interdette col Venerato Proclama del 14 del corrente mese.

2.° Che chiunque, dopo la pubblicazione di questa Notificazione, porterà Cappelli della foggia suddetta, sarà sottoposto all' arresto personale per misura di Buongoverno.

Parma 21 Febbrajo 1848.

E. SALATI.

N.° 97.

Decreto pel quale Lomazzi Gaetano è nominato Segretario della Podesteria delle Ferriere.

Parma 22 Febbrajo 1848.

Estratto

Lomazzi Gaetano è nominato Segretario della Podesteria delle Ferriere coll'annuo stipendio di *seicento* lire.

N.° 98.

Decreto col quale è conceduta la Cittadinanza Parmigiana al dottore in medicina Fontana Luigi.

Parma 22 Febbrajo 1848.

Estratto

È conceduta la Cittadinanza dei Ducati al dottore in medicina Fontana Luigi dei viventi Francesco e Bizzarri Lucilla, nato a Monchio (Estense), addì 15 di Giugno del 1815.

N.° 99.

Rescritto Sovrano pel quale il dottore in leggi Gaspare Ortalli è nominato Avvocato di seconda classe del Collegio degli Avvocati di Parma.

Parma 22 Febbrajo 1848.

Estratto

Il dottore in leggi Gaspare Ortalli di Parma è nominato Avvocato di seconda classe del Collegio degli Avvocati di detta città.

N.° 100.

Atto Sovrano pel quale Sartori Giovanni è eletto Sindaco del Comune di Rivergaro.

Parma 22 Febbrajo 1848.

Estratto

Sartori Giovanni è eletto Sindaco del Comune di Rivergaro.

Egli entrerà in ufficio immediatamente e vi rimarrà sino a tutto il 31 Dicembre 1853.

N.° 101.

Decreto col quale è conceduta la Cittadinanza Parmigiana a Ruggeri Pietro di Cremona ed a' suoi figli.

Parma 23 Febbrajo 1848.

Estratto

È conceduta la Cittadinanza de' Nostri Ducati,

1.° a Ruggeri Giovanni Pietro, nato in Cremona addì 11 di Dicembre del 1801 dai conjugi Giovanni Maria Antonio e Pozzoli Francesca;

2.° ai tre figliuoli ch' esso Ruggeri Giovanni Pietro ha avuti in costanza di matrimonio coll' ora defunta Damini Maria e così: alli

Giovanni Pietro, nato in Cremona addì 16 di Novembre del 1825,

Battista Carlo, nato in detta Città di Cremona addì 18 di Luglio del 1829,

Antonio Cesare, nato nella Città stessa addì 4 di Novembre del 1830;

3.° e agli altri due figliuoli che, dal secondo ed attuale matrimonio di esso Ruggeri Giovanni Pietro, colla vivente Martini Teresa, gli sono nati in Parma e così:

Achille, addì 23 di Settembre del 1845, e

Celestina, addì 20 di Giugno del 1847.

N.° 102.

Decreto in virtù del quale esonerando il Giudice Revisore delle sentenze militari da tali sue incumbenze, queste vengono attribuite all'Auditore di Guerra di 1.ª classe presso al Comando Generale delle Reali Truppe.

Parma 23 Febbrajo 1848.

In seguito delle cose sposte nel . . . . . rapporto e della proposta ivi contenuta Stabilisco ed Ordino:

1.° Che l'Auditore militare Capo della Divisione di Grazia e Giustizia del Comando Generale delle Mie truppe Reali sia Auditore di Guerra di prima classe, e l'Auditore di Guerra sostituto sia Auditore di Guerra di seconda classe;

2.° Che l'Auditore di Guerra di prima classe, oltre alle attribuzioni che gli spettano come Capo di detta Divisione, sia incaricato di rivedere le sentenze pronunziate da Giudicati di Guerra, ed eserciti le funzioni di Auditore nei Consigli di Guerra Revisionali così come competeva al Giudice delegato a questo fine, a senso degli Articoli 112 e seguenti del Codice di Processura Criminale militare;

3.° Che l'Auditore di Guerra di seconda classe, oltre a concorrere al disbrigo delle faccende che risguardano alla militare Giustizia, eserciti le funzioni di Auditore in tutti i Giudicati e Consigli di Guerra;

4.° Che l'Auditore di Guerra di prima classe in caso di assenza o d'impedimento venga sostituito nelle sue incumbenze dall'Auditore di Guerra di seconda classe, e questi possa essere supplito nei giudizi da un Ufiziale a ciò delegato.

Parma 23 Febbrajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Pel Comandante Generale delle Reali Truppe assente
Il Delegato RICHER.

N.° 103.

***Determinazione Sovrana** per la quale il Capitano Comandante la Compagnia dei Sedentari, Bruni Giuseppe, è promosso al grado di Maggiore, Comandante del Forte di Bardi.*

Parma 23 Febbrajo 1848.

Assecondando in parte la proposta contenuta nel . . . . . rapporto,

Determino ciò che segue:

1.° Il Capitano Comandante la Compagnia dei Sedentari, Bruni Giuseppe, è promosso al grado di Maggiore, Comandante del Forte di Bardi, a farsi dal 1.° di Marzo del 1848.

2.° Dal preindicato giorno decorreranno in favore del Bruni il soldo e gli accessorj al soldo competenti al nuovo suo grado e posto, giusta la tariffa annessa alla Sovrana Determinazione del 23 di Gennajo del 1840 (N.° 23).

Parma 23 Febbrajo del 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Pel Comandante Generale delle R. Truppe assente
Il Delegato RICHER.

N.° 104.

Rescritto pel quale anche ai Regi Procuratori presso i Tribunali di appello, civile e criminale di Parma e di Piacenza, civile e correzionale di Borgotaro e di prima istanza in Pontremoli è data facoltà di far uso di un bollo e di un suggello colle Armi Ducali.

Parma 23 Febbrajo 1848.

Estratto

Conformemente alla concessione già fatta al Procuratore Generale presso il Supremo Tribunale di revisione col Sovrano Rescritto del 18 Maggio 1847 (N.[i] 1741-1679), è del pari accordata ai Regi Procuratori presso i Tribunali di appello, civile e criminale di Parma e di Piacenza, civile e correzionale di Borgotaro e di prima istanza sedente in Pontremoli, la facoltà di fare uso di un bollo e di un suggello colle Armi Ducali, osservate però le disposizioni recate dalle Sovrane Risoluzioni del 30 di Marzo del 1818 (N.° 31), e del 23 di Giugno dello stesso anno (N.° 64).

N.° 105.

Determinazione Sovrana risguardante al soldo del quale avranno a giovarsi gli Ajutanti della Piazza di Parma.

Parma 23 Febbrajo 1848.

Giusta la proposta contenuta nel . . . . . rapporto,

Determino ciò che segue:

1.° In considerazione dei molti e faticosi servigi di cui sono incaricati gli Ajutanti della Piazza di Parma è dato ai medesimi il soldo e gli accessori al soldo competenti al rispettivo loro grado, giusta le tariffe in vigore per le Truppe di linea;

2.° Gli Ajutanti della Piazza sopraddetta riceveranno il soldo e gli accessori al soldo come sopra a farsi dal 1.° di Marzo del 1848.

Parma 23 Febbrajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Pel Comandante Generale delle Reali Truppe assente
Il Delegato RICHER.

N.° 106.

Determinazione Sovrana per la quale il Luogotenente dei Pompieri di Piacenza, Bossi Remigio, è nominato al grado di Capitano di seconda classe, Comandante del Castello di Compiano, ed il Luogotenente pensionario Ugolotti Enrico è nominato al posto di Ajutante del Castello medesimo.

Parma 23 Febbrajo 1848.

Giusta la proposta contenuta nel . . . . . rapporto,

Determino ciò che segue:

1.° Il Luogotenente dei Pompieri di Piacenza, Bossi Remigio, ed il Luogotenente pensionario Ugolotti Enrico sono nominati cioè:

il Bossi al grado di Capitano di seconda classe, Comandante del Castello di Compiano, e

l'Ugolotti al posto di Ajutante del Castello medesimo.

2.° . . . .

3.° Le nomine . . . . . di cui sopra avranno effetto col dì 1.° di Marzo del 1848, e da questo giorno decorreranno in favore di ciascuno di

essi il soldo e gli accessori al soldo competenti ai rispettivi loro gradi e posti, giusta le tariffe in vigore.

Parma 23 Febbrajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Pel Comandante Generale delle Reali Truppe assente
Il Delegato RICHER.

N.° 107.

Determinazione Sovrana risguardante ad un nuovo aumento di cinque Sottufiziali e di quindici Dragoni appiedi all' effettività prestabilita pel Corpo dei Dragoni Reali.

Parma 23 Febbrajo 1848.

Sovra il rapporto e la proposta del Comandante Generale delle Mie Reali Truppe,

Determino che il Corpo dei Dragoni Reali, il quale in virtù della Sovrana Determinazione del 25 Gennajo 1848 (N.[i] 302-292) si compone ora di *trecento cinquanta* uomini, aumentato sia di altri *venti*, e così:

di un Maresciallo d' alloggio . . ⎫
di due Brigadieri. . . . . . ⎬ appiedi.
di due Vice-Brigadieri . . . . ⎪
di quindici Dragoni . . . . . ⎭

Parma 23 Febbrajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Pel Comandante Generale delle Reali Truppe assente
Il Delegato RICHER.

N.° 108.

DETERMINAZIONE SOVRANA per la quale il Maresciallo d'alloggio a cavallo Tassi-Carboni Fortunato ed il Maresciallo d'alloggio appiedi Grisendi Francesco sono promossi al grado di Sottotenente nella Compagnia dei Sedentari.

Parma 23 Febbrajo 1848.

Giusta la proposta contenuta nel .... rapporto,

DETERMINO CIÒ CHE SEGUE:

1.° . . . .

2.° Il Maresciallo d'alloggio a cavallo Tassi-Carboni Fortunato ed il Maresciallo d'alloggio appiedi Grisenti Francesco sono promossi al grado di Sottotenente nella Compagnia dei Sedentari.

3.° . . . . . le promozioni di cui nei prececedenti due Articoli avranno effetto col dì 1.° di Marzo del 1848, e da questo giorno decorreranno in favore di ciascuno di essi il soldo e gli accessori al soldo competenti al rispettivo loro grado e posto giusta le veglianti tariffe.

Parma 23 Febbrajo 1848.

CARLO.

Da parte di SUA ALTEZZA REALE
Pel Comandante Generale delle Reali Truppe assente
Il Delegato RICHER.

N.° 109.

Determinazione Sovrana per la quale il Sottotenente Maraspini Francesco, Comandante il Drappello di punizione, è trasferito coll' attuale suo grado nelle Truppe di linea, ed il Sergente Gosach Gregorio del 2.° Battaglione di linea è promosso al grado di Sottotenente, Comandante il Drappello anzidetto.

Parma 24 Febbrajo 1848.

Giusta la proposta contenuta nel .... rapporto,

Determino ciò che segue:

1.° Il Sottotenente Maraspini Francesco, attuale Comandante del Drappello di punizione, è trasferito coll' attuale suo grado nelle Truppe di linea.

2.° Il Sergente Gosach Gregorio del 2.° Battaglione di linea è promosso al grado di Sottotenente Comandante il Drappello anzidetto a farsi dal 1.° del vegnente mese di Marzo, col soldo e cogli accessori al soldo stabiliti pel nuovo suo grado dalle veglianti tariffe.

Parma 24 Febbrajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Pel Comandante Generale delle R. Truppe assente
Il Delegato RICHER.

N.° 110.

Atto Sovrano pel quale Pinardi Domenico è eletto Sindaco del Comune di Berceto.

Parma 24 Febbrajo 1848.

Estratto

Pinardi Domenico è eletto Sindaco del Comune di Berceto.

Egli entrerà in ufficio immediatamente e vi rimarrà sino a tutto il 31 Dicembre del 1853.

N.° 111.

Decreto pel quale sono estese ai paesi già Toscani ed Estensi della Lunigiana le leggi vigenti nei Ducati di Parma e di Piacenza relativamente al corso delle monete alle classe pubbliche.

Parma 24 Febbrajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Riconosciuta la convenienza che vi sia ne' Nostri Stati una sola tariffa per le monete che si ricevono alle casse pubbliche, e si pagano dalle medesime;

Sovra il rapporto e la proposta del Nostro Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° I Decreti del 22 di Luglio del 1819 (N.° 47) e del 27 di Dicembre del 1829 (N.° 63), i quali stabiliscono il corso legale delle monete

per le casse pubbliche di questi Stati, saranno pubblicati ed osservati anche ne' paesi già Toscani ed Estensi non ha guari aggregati agli Stati antidetti.

L'osservanza di essi non sarà obbligatoria se non se dieci giorni dopo la pubblicazione di questo Nostro Decreto.

Art. 2.° Non ostante ciò ch'è detto nel precitato Decreto del 27 di Dicembre del 1829, e conformemente a disposizioni date posteriormente, il corso legale del Tallero ch' era di lire 5, 19, sarà come negli altri Nostri Dominii di lire 5, 22, e quello della lira austriaca, ossia moneta da 20 carantani, ch' era di centesimi 86 ½, sarà di centesimi 87.

Art. 3.° I quarti di colonnato e i loro spezzati, e gli scudi di Ercole III di Modena del 1796 non sono ricevuti alle pubbliche casse.

Art. 4.° La pubblicazione de' Decreti accennati all' articolo 1.° avrà luogo mediante il deposito che di essi sarà fatto negli ufizj Comunitativi de' paesi già Toscani ed Estensi prementovati.

Art. 5.° Il Nostro Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze curerà l'esecuzione di questo presente Decreto.

Dato a Parma li 24 Febbrajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Direttore Generale
del Dipartimento delle Finanze
V. VICENZI.

N.° 112.

Determinazione Sovrana per la quale il Maresciallo d' alloggio appiedi nel Corpo dei Dragoni Reali, Lambrini Luigi, è promosso al grado di Sottotenente Ajutante della Piazza di Castel San Giovanni.

Parma 24 Febbrajo 1848.

Giusta la proposta contenuta nel.... rapporto,

Determino ciò che segue:

1.° Il Maresciallo d' alloggio appiedi nel Corpo dei Dragoni Reali, Lambrini Luigi, è promosso al grado di Sottotenente Ajutante della Piazza di Castel San Giovanni a farsi dal 1.° di Marzo del 1848.

2.° A partire dal preindicato giorno decorreranno in favore del Lambrini il soldo e gli accessori al soldo competenti al nuovo suo grado e posto giusta la tariffa annessa alla Sovrana Determinazione del 23 di Gennajo del 1840 (N.° 23).

Parma 24 Febbrajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Pel Comandante Generale delle Reali Truppe assente
Il Delegato RICHER.

N.° 113.

Decreto pel quale Abrati Stefano è nominato all'uficio di Amanuense del Regio Procuratore presso il Tribunale di prima istanza sedente in Pontremoli.

Parma 25 Febbrajo 1848.

Estratto

Abrati Stefano è nominato all'ufficio di Amanuense del Regio Procuratore presso il Tribunale di prima istanza sedente in Pontremoli, creato col Decreto del 28 Gennajo del 1848 (N.[i] 349-333).

N.° 114.

Decreto col quale ne' paesi già Toscani ed Estensi della Lunigiana è ristabilito il giuoco del lotto.

Parma 25 Febbrajo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Sovra il rapporto, e la proposta del Nostro Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° È ristabilito il giuoco del lotto ne' paesi già Toscani ed Estensi della Lunigiana, aggregati a' Nostri Dominii in virtù del Trattato del 28 di Novembre del 1844.

Art. 2.° Per quel giuoco si osserveranno le leggi che ora sono in vigore ne' Ducati di Parma e Piacenza, cioè:

il Decreto del 9 di Novembre del 1819 (N.° 72) e il Decreto del 17 di Dicembre del 1820 (N.° 184).

Art. 3.° Le infrazioni all'art. 26 del sopraccitato Decreto del 9 di Novembre del 1819, col quale sono vietate le pubbliche lotterie, saranno punite colle pene stabilite dalle leggi vigenti al momento delle infrazioni stesse pe' giuochi d'azzardo di qualunque natura e denominazione.

Art. 4.° I Decreti, de' quali è parlato all'art. 2.°, saranno promulgati negli antidetti paesi aggregati, e la promulgazione avrà luogo mediante il deposito che di essi si farà negli Ufizi Comunitativi.

Art. 5.° Il Nostro Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze curerà l'esecuzione di questo presente Nostro Decreto.

Dato a Parma li venticinque Febbrajo del mille ottocento quarantotto.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Direttore Generale
del Dipartimento delle Finanze
V. VICENZI.

N.° 115.

RESCRITTO SOVRANO pel quale sono ratificate diverse disposizioni date, sia dal Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia in Modena, sia dal Commessario Regio parmense in Pontremoli, al fine di provvedere, per modo di provvisione e per l'urgenza, all'amministrazione della giustizia ne' paesi della già Lunigiana Estense e Toscana.

Parma 25 Febbrajo 1848.

Giusta la proposta contenuta nel . . . . . . rapporto,

I. È ratificato l'atto del Consigliere Intimo, Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia in Modena, fatto addì 26 di Gennajo del 1848 (N.° 526) col quale per virtù d'un grazioso Chirografo di S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena del precedente giorno 22, il dottor Maurelli, Vice Gerente in Licciana, è stato delegato ad adempiere, per modo di provvigione e in via d'urgenza, l'uficio di Giusdicente in Villafranca e gli è stato assegnato il soldo mensile di italiane, o parmensi lire cento;

II. Sono altresì confermati per insino a nuova disposizione e rivalidati, ad ogni effetto di ra-

gione, gli atti fatti dal Regio Commessario in Pontremoli addì 4, 7, 8 e 18 di Febbrajo del 1848 pei quali, ugualmente per modo di provvigione e per l'urgenza, sono stati rispettivamente nominati o delegati,

1.° il cavaliere Michel'Angelo Querni, e il dottor Lorenzo Cortesini all'uficio di Supplenti del Regio Vicariato di Bagnone coll'assegno mensile, per quello di essi che sarà in esercizio di funzioni, di fiorentine lire 262, 10, pari a parmensi lire *dugentoventi* e centesimi *cinquanta;*

2.° il dottor Francesco Ferri a Cancelliere civile e criminale presso l'ora detto Vicariato di Bagnone coll'assegno mensile di fiorentine lire 175, pari a parmensi lire *centoquarantasette;*

3.° il dottor Giulio Bertinelli, e il dottor Girolamo Giuliani a Supplenti del Tribunale vicariale di Pontremoli coll'assegno mensile, per quello di essi che sarà in esercizio di funzioni, di fiorentine lire 200, pari a parmensi lire *centosessantotto;*

4.° Reisoli Pietro, e Sunti Carlo ad ufiziali di Cancelleria presso il medesimo Tribunale vicariale di Pontremoli col mensile assegno, quanto al Reisoli di fiorentine lire 70, pari a parmensi lire *cinquantotto* e centesimi *ottanta,* e quanto al Sunti di fiorentine lire 50, o parmensi lire quarantadue;

5.° Il dottor Ottavio Ricci a Cancelliere civile e criminale della Giusdicenza di Villafranca coll'assegno mensile di parmensi lire *trentadue* e centesimi *trentatre*;

6.° Un Lazzeroni Pietro all'ufizio di Cursore citazioniere presso il Tribunale di prima istanza sedente in Pontremoli;

7.° Un Giorgi Leopoldo all'uficio di Cursore presso il Vicariato di Bagnone;

8.° Un Tavarelli Cesare all'ufizio di Nunzio esecutore per la spedizione degli Atti civili e criminali di tutta la Giusdicenza di Villafranca.

Parma 25 Febbrajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Presidente del Dipartimento
di Grazia, Giustizia e Buongoverno
E. SALATI.

N.° 116.

Decreto di nomina di alcuni Consiglieri della Commessione Amministrativa degli Ospizi Civili di Parma.

Parma 25 Febbrajo 1848.

Estratto

Gallinari Claudio viene esonerato dall' ufficio di Consigliere della Commessione Amministrativa degli Ospizi Civili di Parma.

Sono eletti a Consiglieri della Commessione medesima Bianchi Avvocato Gaetano, Cesarini conte Giuseppe e Ortalli Giovanni, i quali assumeranno tosto l' ufficio, e lo terranno il primo sino alla fine del corrente anno, il secondo per tutto l'anno mille ottocento cinquant' uno, ed il terzo sino al compimento del mille ottocento cinquantadue.

Borsi Giuseppe continuerà ad adempiere, insino ad ulteriore disposizione, le funzioni di Presidente della Commessione stessa col titolo di Delegato.

N.° 117.

Decreto di nomina di Fermi Stefano a Commesso negli uffizi Podesteriali di Cortemaggiore.

Parma 26 Febbrajo 1848.

Estratto

Fermi Stefano, attualmente apprendista nella Podesteria di Polignano, è nominato Commesso degli uffizi Podesteriali di Cortemaggiore in luogo del defunto Manfredi Domenico.

Egli entrerà in esercizio il primo Marzo venturo, e riceverà da quest'ultimo Comune l'annuo stipendio di lire *quattrocento.*

N.° 118.

Determinazione Sovrana risguardante alla denominazione ed al rango degli Ufiziali di sanità dei diversi Corpi militari dello Stato.

Parma 26 Febbrajo 1848.

Giusta la proposta contenuta nel rapporto . . . .

Determino ciò che segue:

1.° Gli Ufiziali di sanità dei diversi Corpi militari sono divisi in tre classi, e così di Chirurghi maggiori con rango di Capitano;

Chirurghi di Battaglione di 1.ª classe, con rango di Luogotenente, e

Chirurghi di Battaglione di 2.ª classe, con rango di Alfiere.

2.° Gli attuali Chirurghi prenderanno quindi innanzi la denominazione, cioè

quello di guarnigione di Chirurgo maggiore,

quelli di Battaglione di Chirurghi di 1.ª classe, e

gli Aspiranti di Chirurghi di 2.ª classe.

3.° Il soldo e gli accessori al soldo tanto del Chirurgo maggiore, quanto dei Chirurghi di Battaglione di 1.ª classe saranno quelli di cui si

giovano presentemente; e a farsi dal 1.° del vegnente mese di Marzo i Chirurghi di 2.ª classe avranno il soldo e gli accessori al soldo stabiliti dalle veglianti tariffe per il rango di Alfiere.

Parma 26 Febbrajo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Pel Comandante delle Truppe Reali assente
Il Delegato RICHER *General Maggiore*

N.° 119.

Decreto pel quale è ordinata la promulgazione ne' paesi della Lunigiana sì toscana e sì estense aggregati ai Ducati di Parma e di Piacenza della legislazione civile e penale già in vigore nei Ducati medesimi.

Parma 1.° Marzo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Interessando che ne' paesi della Lunigiana, ora aggregati a' Nostri Ducati di Parma e di Piacenza, attivati sieno così i Codici come gli ordini giudiziarii veglianti ne' Ducati medesimi all' utile scopo della uniformità della legislazione così cicile come penale in tutti i Nostri Dominii;

Sovra la proposta del Nostro Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Saranno promulgati ne' paesi della Lunigiana, venuti sotto il Nostro Dominio in forza del trattato concluso in Firenze addì 28 di Novembre del 1844,

I Codici civile, di processura civile, penale, di processura criminale, penale militare, e di proces-

sura criminale militare che sono presentemente in vigore nei Nostri Ducati di Parma e di Piacenza, e insieme le appendici, i decreti, le risoluzioni, le istruzioni, i trattati politici, le leggi tutte che in varii tempi mutarono, modificarono, o dichiararono alcuna delle disposizioni di essi Codici;

il Decreto 6 Ottobre 1816 (N.° 115) intorno alle spese di giustizia;

il Decreto 13 Febbrajo 1821 (N.° 21) risguardante all'amministrazione della giustizia e altresì il capo secondo del Decreto 9 Giugno 1831 (N.° 120) sull'amministrazione generale dello Stato e i Decreti 18 Aprile 1843 (N.i 122 e 123) portanti nuovi provvedimenti all'amministrazione della giustizia;

il Decreto 15 Febbrajo 1822 (N.° 19) intorno alle tasse degli Atti di processura per volontaria e contenziosa giurisdizione;

il Decreto 8 Gennajo 1821 (N.° 3) intorno a' notaj e agli atti notarili; e ancora il Decreto 1.° Aprile 1844 (N.° 87) di dichiarazioni, modificazioni ed aggiunte al sopraddetto;

il Decreto 24 Gennajo 1833 (N.° 14) sulla professione di avvocato;

il Decreto 25 Gennajo 1833 (N.° 17) sulla professione di causidico, o procuratore a liti;

il Regolamento per gli uscieri approvato con Decreto 29 Agosto 1846 (N.° 202) e i Decreti dello stesso giorno (N.i 198 e 203);

il Decreto del 16 Febbrajo 1821 (N.° 22) risguardante ai diritti di Cancelleria;

il Decreto del 29 Novembre 1821 (N.° 126) pel riordinamento degli Archivii pubblici; e tutte le altre disposizioni risguardanti a siffatte materie promulgate posteriormente;

il Decreto 19 Luglio 1821 (N.° 76) pel Regolamento degli uficii di conservazione delle ipoteche, e le altre disposizioni posteriori in proposito;

il Decreto del 2 Dicembre 1819 (N.° 76) risguardante al bollo e all' uso della carta bollata;

il Decreto del 23 Dicembre 1819 (N.° 86) intorno al controllo;

e in generale tutte le disposizioni legislative, sotto qualunque forma o denominazione, ora veglianti ne' Ducati di Parma e di Piacenza che sieno, o si riconoscano necessarii così per regolare il diritto, cioè il merito delle controversie, e la relativa procedura, come per reggere la disciplina dei funzionarii o degli ufficiali ministeriali, che, più o meno direttamente, concorrono all' amministrazione della giustizia.

Art. 2. Attesa la relazione che è tra gli ordini giudiziarii e gli amministrativi, in quanto riguarda al contenzioso, massime per norma delle rispettive competenze, saranno altresì promulgati ne' paesi, de' quali è detto all' articolo 1.°,

il Decreto del 31 Luglio 1822 (N.° 79) di un nuovo ordinamento del Consiglio di Stato;

il Decreto del 10 Ottobre 1822 (N.° 123) de' modi di procedere per le istanze avanti alla Sezio-

ne del Contenzioso, ed avanti al Consiglio di Stato Ordinario ne'casi di appellazione, o di ricorso;

il Decreto 15 Agosto 1827 (N.° 32) intorno a'casi di conflitto negativo tra l'autorità amministrativa e la giudiziaria;

il Decreto del 26 Agosto 1827 (N.° 35) intorno alle azioni giudiziarie risguardanti l'amministrazione del Patrimonio dello Stato;

il Decreto del 21 Marzo 1829 (N.° 19) intorno al Consiglio di Stato Ordinario;

il Decreto del 3 Marzo 1841 (N.° 62) intorno alla natura delle nullità derivanti da mancanza d'autorizzazione;

e in genere, tutte le disposizioni legislative, concernenti gli ordini amministrativi in quanto possono riferirsi al regolare e spedito esercizio della giurisdizione de'Tribunali ordinarii.

Art. 3. La promulgazione de'Codici e delle altre leggi o disposizioni, de'quali è detto negli articoli precedenti, si farà col deposito di un esemplare della *Raccolta generale delle leggi* per questi Stati, a partire dall'anno 1814 fino al presente giorno, che sarà fatto nella Cancelleria del Tribunale di 1.ª istanza di Pontremoli dal Nostro Regio Procuratore presso il detto Tribunale in presenza del Presidente del Tribunale medesimo.

Art. 4. Il Cancelliere del Tribunale anzidetto stenderà processo del mentovato deposito in doppio originale, che sarà sottoscritto dal Magistrato

deponente, dal Presidente e dal Cancelliere. Un originale sarà spedito al Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno perchè ne sia fatto deposito nell'Archivio dello Stato; l'altro rimarrà alla Cancelleria, e di questo saranno dalla Cancelleria, senza indugio veruno, rilasciate al Regio Procuratore tante copie autentiche quanti sono gli ufici comunitativi de' paesi indicati nell'articolo 1.

Art. 5. Il Regio Procuratore spedirà, nel più breve tempo possibile, una delle sopraddette copie autentiche a ciascuno degli ufici comunitativi, curando di riportarne apposita ricevuta da' rispettivi Capi di ciascun Comune, contrassegnate dalla soscrizione del Cancelliere o Segretario comunitativo, o di chi ne adempie le veci, e munite del suggello, o del bollo dell'uficio.

Tutte le anzidette ricevute dovranno essere dal Regio Procuratore spedite al Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno, che ne ordinerà il deposito nell'Archivio dello Stato.

Art. 6. I due originali del processo di deposito, di cui all'art. 4., e le ricevute di cui all'art. 5., faranno prova dell'avvenuta promulgazione.

Art. 7. I Codici e le altre leggi, o disposizioni di sopra notate, avranno la piena loro esecuzione ne' paesi indicati nell'art. 1. sessanta giorni dopo quello in cui sarà stato fatto il deposito dell'esemplare della Raccolta generale delle leggi nella Cancelleria del Tribunale di Pontremoli.

Art. 8. Ritenute le disposizioni transitorie aggiunte in fine di ciascuno de' Codici, in tutto ciò che potrà essere del caso, saranno quanto prima emanate tutte le altre che si riconoscessero necessarie al fine che le nuove leggi sieno attivate senza offesa de'diritti quesiti e con eque provvidenze.

Art. 9. Compiuto il tempo determinato all'art. 7. del presente Decreto cesseranno di aver vigore, così ne'paesi già toscani, come ne'paesi già estensi, i Codici, e Regolamenti, gli editti e le leggi tutte, o toscane, od estensi, che risguardassero alle materie formanti oggetto de' Codici, e delle altre leggi, o disposizioni attivate ne' paesi medesimi in virtù del presente Decreto.

Art. 10. Il Nostro Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno e il Nostro Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze, sono incaricati della esecuzione del presente Nostro Decreto, che sarà stampato, pubblicato in Pontremoli nel modo più solenne colà usato finora, ed affisso ne'luoghi soliti, ed in ispecie in ciascun Capo-luogo de' Comuni della Lunigiana, siccome pure in tutti gli altri Comuni dello Stato, e verrà poi inserito nella Raccolta generale delle leggi.

Dato a Parma addì 1.° Marzo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Presidente del Dipartimento
di Grazia, Giustizia e Buongoverno
E. SALATI.

N.° 120.

Decreto pel quale è ordinata la promulgazione ne' paesi già Estensi di Bazzano e di Scurano di tutte le leggi e di tutti gli ordini sì giudiziarii e sì amministrativi attualmente veglianti ne' Ducati di Parma e di Piacenza.

Parma 1.° Marzo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Volendo che ciascuna parte del territorio soggetto al Nostro Dominio fruisca di una legislazione compiutamente uniforme;

Sovra la proposta del Nostro Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° I Codici, le leggi, i decreti, le risoluzioni, i regolamenti e gli ordini di qualsivoglia sorta, tanto giudiziarii quanto amministrativi, attualmente veglianti nei Ducati di Parma e Piacenza, saranno posti in esecuzione e diverranno perciò obbligatorii,

scorsi trenta giorni dal dì della promulgazione di questo presente Decreto, nei paesi già Estensi di Bazzano e Scurano, aggregati al Comune di Neviano degli Arduini (Pretura di Traversetolo, Governo di Parma), col Nostro Decreto del 17 Gennajo 1848.

Art. 2.° La promulgazione di questo Decreto s'intenderà fatta nei paesi sovrammentovati coll'affissione del Decreto medesimo in ciascuno de' Capoluoghi di Bazzano e Scurano.

Il Podestà del Comune di Neviano degli Arduini distenderà in doppio una speciale relazione della seguìta affissione; uno degli originali della relazione ora detta sarà depositato nell'Archivio del Comune di Neviano degli Arduini e l'altro sarà spedito, col mezzo del Governatore di Parma, al Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno per esserne da lui ordinato il deposito nell'Archivio dello Stato.

I detti originali faranno prova dell'avvenuta promulgazione.

Art. 3.° Compiuto il tempo determinato all'art. 1.° del presente Decreto, cesseranno di aver vigore, ne' detti paesi di Bazzano e Scurano, i Codici, i regolamenti, gli editti e le leggi tutte che risguardassero alle materie formanti oggetto dei Codici e delle altre leggi, o disposizioni attivate nei paesi medesimi in virtù del presente Decreto.

Art. 4.° I Nostri Ministri sono incaricati, ciascuno per ciò che lo risguarda, della esecuzione del pre-

sente Decreto, che sarà stampato, pubblicato ed affisso in tutti i Comuni dello Stato ed inserito nella Raccolta generale delle leggi.

Dato a Parma il 1.° Marzo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Presidente del Dipartimento
di Grazia, Giustizia e Buongoverno
E. SALATI.

N.° 121.

Decreto col quale S. A. R. ha stabilite le somme principali della Contribuzione fondiale da pagarsi pel 1848 *dai proprietarj de' beni stabili posti nelle Sezioni di Bazzano e Scurano, già Estensi, aggregate ora per modo di provvigione al Comune di Neviano degli Arduini.*

Parma 3 Marzo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Sovra il rapporto e la proposta del Nostro Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° La somma principale della Contribuzione prediale per l'anno 1848 per le Sezioni di Bazzano e Scurano, già Estensi, ora aggregate per modo di provvigione al Comune di Neviano degli Arduini, sarà

in quanto a Bazzano di	. .	L. 142, 47.
in quanto a Scurano di	. .	,, 223, 37.
In somma	. . .	L. 365, 84.

Art. 2.° A ciascuna lira della prediale antidetta si aggiungeranno nel relativo ruolo centesimi *due* per rimborsazione e moderazione o condonazione di quote, e centesimi *cinque* per ispese di riscossione.

Art. 3.° Il Nostro Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze curerà l'esecuzione di questo presente Decreto.

Dato in Parma li 3 Marzo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Direttore Generale
del Dipartimento delle Finanze
V. VICENZI.

N.° 122.

Decreto col quale alla corrispondenza tra Parma e Pontremoli e viceversa sono aggiunte altre tre corse settimanali da farsi col mezzo di procacci.

Parma 4 Marzo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

PiacendoCi di agevolare e rendere più frequenti le corrispondenze tra gli ufizj delle Nostre Amministrazioni stabiliti in Parma, e quelli de'paesi già Toscani ed Estensi, oltre l'Appennino aggregati ai Ducati di Parma e Piacenza, giusta il Trattato del 28 di Novembre del 1844;

Sovra il rapporto e la proposta del Nostro Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° La corrispondenza tra Parma e Pontremoli, e tra Pontremoli e Parma, la quale ora,

col mezzo della posta, succede due giorni la settimana, avrà luogo quind'innanzi cinque volte; le tre corse settimanali aggiunte si faranno col mezzo di procacci.

Art. 2.° Saranno questi nominati dal Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze, e sarà loro pagata dall'Erario dello Stato un'annua retribuzione che Ci riserbiamo di approvare.

Art. 3.° Il Nostro Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze curerà l'esecuzione di questo presente Decreto.

Dato a Parma addì 4 Marzo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Direttore Generale
del Dipartimento delle Finanze
V. VICENZI.

N.° 123.

Decreto Sovrano col quale è stabilito che d'ora in poi tanto al Magazzino de' Tabacchi in Pontremoli quanto dai Postari ne' due Vicariati di Pontremoli e Bagnone, e del Territorio già Estense si venderanno esclusivamente quelli della Fabbrica Parmense ed ai prezzi stabiliti nella Tariffa.

Parma 4 Marzo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Accadendo di dover tra breve provvedere di Tabacchi il Magazzino della città di Pontremoli, e volendo fare un provvedimento che sia conforme a quanto è stabilito ne' Ducati di Parma e Piacenza;

Sovra il rapporto e la proposta del Nostro Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° D'ora in poi il Magazzino de' Tabacchi in Pontremoli venderà esclusivamente quelli della Fabbrica, che è nel Nostro Stato, conformemente alla Tariffa approvata col Sovrano Decreto del 28 di Gennajo del 1839 (N.° 22), e col Sovrano Rescritto del dì 11 di Marzo del 1841 (N.[i] 1083-781).

Art. 2.° I Postari de' due Vicariati di Pontremoli e Bagnone, e del Territorio già estense, aggregati a' Nostri Dominii, li rivenderanno ai prezzi stabiliti colla Tariffa antidetta annessa al presente Decreto.

Art. 3.° Essi Postari avranno l'obbligo di provvedersi de' Tabacchi al prementovato Magazzino.

Art. 4.° Il Nostro Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze curerà l'esecuzione di questo presente Decreto.

Dato a Parma addì 4 Marzo del 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Direttore Generale
del Dipartimento delle Finanze
V. VICENZI.

T A

de' prezzi di vendita de' Tabacchi da

DENOMINAZIONE DEI TABACCHI		dal Magazzino ai Postari			
		per grammi trecento ventotto ossia una libbra		per ogni cento	
		Lire	C.	Lire	C.
Spagna	Prima qualità	18	»	»	»
	Seconda qualità	15	»	»	»
Rapè	Virginia naturale scagliata	3	»	»	»
	Etrenne	2	60	»	»
	Olanda superiore	2	40	»	»
	Petit-hollande	1	59	»	»
	Rapè alla violetta	1	59	»	»
	Violetto scelto	»	94	»	»
Caradà	Caradà di lusso scelto	3	»	»	»
	Caradà di lusso	2	40	»	»
	Caradà comune	1	67	»	»
	Ingè	2	40	»	»
Albania	Santa Giustina scelta	3	»	»	»
	Albania Santa Giustina	2	60	»	»
	Albania melata	2	10	»	»
	Albania forzata	1	84	»	»
Grana	Grana maltese	1	07	»	»
	Scaglietta	1	»	»	»
Tabacco da Fumo	Trinciato scelto	2	32	»	»
	Trinciato comune	1	01	»	»
	Cartine del moro	1	76	»	»
	Brasile in corda	1	56	»	»
	Cigari di Virginia	»	»	6	»
	Cigari Americani	»	»	3	27
	Cigari di 1.ª qualità	»	»	2	17

R I F F A

Magazzino *a'* Postari *e da'* Postari *al* Pubblico.

PREZZI DI VENDITA											
dai Postari al Pubblico											
per grammi trecento ventotto ossia una libbra		per grammi cento sessantaquattro ossia mezza libbra		per centigrammi dumila settecento trentatre ossia un'oncia		per centigrammi mille trecento sessantasette ossia mezz'oncia		per cento		per ciascuno	
Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.
18	72	9	36	1	60	››	80	››	››	››	››
15	60	7	80	1	32	››	66	››	››	››	››
3	12	1	56	››	26	››	13	››	››	››	››
2	93	1	46	››	28	››	14	››	››	››	››
2	71	1	35	››	24	››	12	››	››	››	››
1	79	››	90	››	15	››	08	››	››	››	››
1	79	››	90	››	15	››	08	››	››	››	››
1	››	››	50	››	09	››	05	››	››	››	››
3	12	1	56	››	26	››	13	››	››	››	››
2	71	1	35	››	24	››	12	››	››	››	››
1	88	››	95	››	19	››	10	››	››	››	››
2	71	1	35	››	24	››	12	››	››	››	››
3	12	1	56	››	26	››	13	››	››	››	››
2	93	1	46	››	28	››	14	››	››	››	››
2	37	1	19	››	22	››	11	››	››	››	››
2	09	1	05	››	19	››	10	››	››	››	››
1	21	››	61	››	12	››	07	››	››	››	››
1	12	››	56	››	10	››	06	››	››	››	››
2	61	1	31	››	24	››	12	››	››	››	››
1	14	››	57	››	10	››	06	››	››	››	››
2	››	1	››	››	18	››	09	››	››	››	››
1	70	››	87	››	15	››	08	››	››	››	››
››	››	››	››	››	››	››	››	6	60	››	07
››	››	››	››	››	››	››	››	3	73	››	04
››	››	››	››	››	››	››	››	2	49	››	03

Parma 4 Marzo 1848.

Il Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze

V. VICENZI.

N.° 124.

Determinazione Sovrana in virtù della quale i Marescialli d'alloggio Camagni Francesco e Zambrelli Giacomo sono promossi al grado di Sottotenente nel Corpo dei Dragoni Reali.

Parma 8 Marzo 1848.

Giusta la proposta contenuta nel . . . . rapporto,

Determino ciò che segue:

1.° Il Maresciallo d'alloggio appiedi Camagni Francesco, ed il Maresciallo d'alloggio a cavallo Zambrelli Giacomo, sono promossi al grado di Sottotenente nel Corpo dei Dragoni Reali a farsi dal 16 di Marzo del 1848.

2.° A partire dal preindicato giorno decorreranno in favore di ciascuno di essi Camagni e Zambrelli il soldo e gli accessorii al soldo competenti al loro nuovo grado giusta le tariffe in vigore.

Parma 8 Marzo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Pel Comandante Generale delle Reali Truppe assente
Il Delegato RICHER *General Maggiore.*

N.° 125.

Decreto pel quale Tononi Luigi Commesso-scrittore negli ufizj del Governatorato di Piacenza è nominato Commesso di Segreteria negli ufizj Podesteriali del Comune di Piacenza.

Parma 9 Marzo 1848.

Estratto

Tononi Luigi, attualmente Commesso-scrittore nel Governatorato di Piacenza, è nominato Commesso di Segreteria negli ufizj Podesteriali del Comune di Piacenza.

Egli riceverà da esso Comune l'annuo stipendio di lire *cinquecento*.

N.° 126.

Decreto pel quale sono nominati nella Podesteria di Piacenza Alpi Giuseppe a Capo dell'uffizio dello Stato Civile in luogo del defunto Gazzola Gaetano; Arata Francesco a primo Commesso della Segreteria; Affaticati conte Antonio a Commesso per le nascite, e Anguissola conte Lucchino a quinto Commesso di Segreteria nella Podesteria anzidetta.

Parma 9 Marzo 1848.

Estratto

Sono nominati nella Podesteria di Piacenza

(*a*) Alpi Giuseppe, ora primo Commesso della Segreteria, a Capo dell'uffizio dello Stato Civile coll'annuo stipendio di lire *mille*, in luogo del defunto Gazzola Gaetano;

(*b*) Arata Francesco, Commesso per le nascite, a primo Commesso della Segreteria con lire *ottocento* annue;

(*c*) Affaticati conte Antonio, Commesso della Segreteria, a Commesso per le nascite coll'annuo stipendio di lire *settecentocinquanta;*

(*d*) Anguissola conte Lucchino, sesto Commesso di Segreteria, a quinto Commesso con lire *seicento* all'anno.

N.° 127.

Decreto pel quale sono determinati sì il titolo e la qualità che dovrà assumere il Tribunale sedente in Pontremoli tosto che colà sarà attivata la legislazione civile e penale parmense, sì la giurisdizione di esso Tribunale, sì i' numero e le classi delle Preture di quel Territorio, ed è altresì disposto intorno ai Causidici, Notai ed Uscieri che dovranno risiedere in quel Territorio medesimo.

Parma 9 Marzo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Veduto il Nostro Decreto in data del 1.° Marzo 1848 (N.[i] 756-717), col quale abbiamo ordinato che, ne' paesi della Lunigiana, ora aggregati ai Nostri Dominj, siano promulgati i Codici ed altre leggi relative, attualmente vegliauti ne' Ducati di Parma e Piacenza;

Sovra la proposta del Nostro Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Tribunale ora sedente nella Città di Pontremoli assumerà, sì tosto che i Codici e le leggi antidette saranno ivi divenuti obbligatorj, il titolo e la qualità di Tribunale civile e correzionale, e continuerà ad essere composto di un Presidente e di due Giudici, uno dei quali eserciterà l'ufficio di Giudice processante.

Presso il Tribunale medesimo v'avrà un Regio Procuratore, un Cancelliere e due Commessi Cancellieri.

Il Regio Procuratore avrà un amanuense.

I predetti Magistrati e Funzionarj avranno gli stipendi, che sono stati determinati coi Nostri Decreti del 15 di Gennajo del 1848 (N.i 206-198), e del 28 del mese stesso (N.i 349-333).

Art. 2. Esso Tribunale avrà la giurisdizione che, dall'art. 50 del Sovrano Decreto del 13 Febbrajo 1821 (N.° 21), è attribuita al Tribunale di Borgotaro, e la eserciterà sopra tutti i paesi della Lunigiana, che già furono Toscani, od Estensi.

Art. 3. Tutte le disposizioni dell'antidetto Decreto, che concernono al Tribunale di Borgotaro e al Ministero pubblico presso il Tribunale medesimo, saranno applicabili anche al Tribunale di Pontremoli e al Regio Procuratore, che vi esercita l'ufficio proprio; allo stesso Procuratore Re-

gio è pure applicabile quanto fu disposto per quello di Borgotaro col Decreto del 9 Dicembre 1846 (N.° 336), intorno alle preminenze.

Art. 4. Il Tribunale prementovato compilerà e trasmetterà, entro il più breve termine, al Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno il Regolamento del quale è detto all' art. 71 del prementovato Decreto del 13 Febbrajo 1821, per essere sottoposto alla Nostra sanzione.

Art. 5. La giurisdizione del Tribunale civile e criminale di Parma, per le cause criminali e per le correzionali in grado d' appello, si estenderà anche ai paesi superiormente indicati.

Art. 6. Nel territorio della giurisdizione del Tribunale civile e correzionale di Pontremoli vi avranno tre Preture, una a Pontremoli di prima classe, una a Bagnone di seconda classe, l' altra a Villafranca di terza classe.

Art. 7. Ciascuna Pretura avrà un Pretore, due o più Supplenti ed un Cancelliere.

Gli stipendj dei Pretori e dei Cancellieri e le spese d' ufficio saranno pari a quelli determinati per tutte le altre Preture dello Stato.

Art. 8. Vi sarà un corpo di Uscieri dipendente dal Tribunale civile e correzionale di Pontremoli, composto e di quelli che saranno destinati al servigio di esso Tribunale e degli altri addetti alle Preture esistenti nella giurisdizione del Tribunale medesimo.

Art. 9. Presso il Tribunale antidetto vi sarà un numero di Causidici, che verrà in seguito da Noi determinato, i quali potranno adempiere l'ufficio loro anche presso il Tribunale di appello sedente in Piacenza, nella stessa guisa de' Causidici addetti al Tribunale di Borgotaro.

Art. 10. Nel territorio del summentovato Tribunale di Pontremoli vi saranno dei Notaj residenti nella Città di Pontremoli ed altri residenti nelle due Preture di Bagnone e Villafranca.

I primi eserciteranno l'ufficio loro in tutta l'estensione del territorio di quel Tribunale, gli altri nel territorio della Pretura in cui saranno destinati a risiedere.

Ci riserbiamo poi di dare quelle Disposizioni, che stimeremo opportune, perchè il numero de' Notaj sia nella debita proporzione delle popolazioni, o soggette al Tribunale di Pontremoli, o soggette a ciascuna delle due Preture di Bagnone e di Villafranca.

Art. 11. Tutte le disposizioni concernenti ai Causidici, Notaj ed Uscieri esercenti nel territorio del Valtarese, recate respettivamente dai Sovrani Decreti dell'8 Gennajo 1821 (N.° 3), del 14 Dicembre 1835 (N.° 207), e del 24 Ottobre 1847 (N.[1] 3745-3609), e dal Regolamento approvato col Decreto del 29 Agosto 1846 (N.° 202), s'intenderanno applicabili respettivamente anche ai Causidici, Notaj ed Uscieri esercenti nel territorio della Lunigiana.

Art. 12. Il Nostro Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, pubblicato ed affisso ed inserito nella Raccolta generale delle leggi.

Dato a Parma addì 9 di Marzo del 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Presidente del Dipartimento
di Grazia, Giustizia e Buongoverno
E. SALATI.

N.° 128.

Decreto concernente a' Procuratori a liti o Causidici, a' Notai, e ai Cursori o Messi attualmente esercenti ne' paesi della Lunigiana sì toscana e sì estense aggregati ai Ducati di Parma e di Piacenza.

Parma 9 Marzo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE INFANTE DI SPAGNA PER LA GRAZIA DI DIO DUCA DI PARMA E PIACENZA, CONTE DI PONTREMOLI, MARCHESE DI VILLAFRANCA, MULAZZO, BAGNONE ECC. ECC. ECC.

Veduti i Nostri Decreti in data del 1.° Marzo corrente (N.[i] 756-717) e di questo dì (N.[i] 826-789), col primo dei quali abbiamo ordinata la promulgazione, nei paesi della Lunigiana, ora aggregati a' Nostri Dominj, dei Codici e delle leggi relative, veglianti ne' Ducati di Parma e di Piacenza, e col secondo abbiamo definitivamente provveduto all' Amministrazione della Giustizia nei paesi antidetti;

Sovra la proposta del Nostro Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° Entro il termine di giorni trenta, da quello della promulgazione del presente Decreto, i Procuratori a liti, o Causidici esercenti presso il Tribunale di Pontremoli, dovranno dichiarare in iscritto al Nostro Regio Procuratore presso il Tribunale medesimo se intendano di continuare nell'esercizio della loro professione, siccome addetti al Tribunale civile e correzionale di detta città.

Si avranno per dimissionarj quelli, che ommettessero la prementovata dichiarazione.

Il Regio Procuratore trasmetterà le anzidette dichiarazioni al Nostro Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno, per esserCi sottoposte, al fine, che essi Causidici possano da Noi essere confermati.

Art. 2.° I Notaj, ora esercenti nella Lunigiana si Toscana, sì Estense, dovranno fare la dichiarazione, prescritta pei Causidici dall' Articolo precedente, nel termine e per l'effetto di cui nell'Articolo stesso: ommettendo di farla, si avranno per dimissionarj.

Dovranno inoltre dichiarare se intendono di risiedere nella città di Pontremoli, o in una delle due Preture di Bagnone e di Villafranca.

Art. 3.° Essi Notaj dovranno, entro due mesi dal dì in cui avranno ottenuta la conferma, dare

una malleverìa in beni stabili posti nei Nostri Dominj, esenti da qualunque siasi carico, od ipoteca, e del valore netto di lire 1200, quanto ai Notaj residenti in Pontremoli, e di 1000, quanto a' Notaj residenti nelle Preture.

Art. 4.° I Cursori, o Messi, ora esercenti nei paesi sovra indicati, che vorranno intraprendere l'ufficio di Usciere presso il Tribunale civile e correzionale di Pontremoli, o presso l'una, o l'altra delle tre Preture esistenti nella giurisdizione del Tribunale medesimo, dovranno essi pure, entro il termine sovra stabilito pei Causidici e pei Notaj, fare la relativa dichiarazione al Regio Procuratore presso l'antidetto Tribunale, da esserCi sottoposta dal Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno, al fine di essere nominati al prementovato ufficio.

Art. 5.° I Causidici, i Notaj e gli Uscieri che, in conformità del presente Nostro Decreto, saranno stati da Noi respettivamente confermati, o nominati, comincieranno a reggersi secondo le discipline delle nuove leggi, compiuto il tempo determinato dall'Art. 7.° del primo dei sopraccitati Decreti e prestato che abbiano il giuramento, a termine di legge.

Contuttociò i Notaj confermati, anche dopo avere prestato il giuramento ed intrapreso il nuovo esercizio, saranno considerati dimissionarj se, allo spirare del termine stabilito nell'Art. 3.°

di questo Decreto, non avranno data la prescritta malleverìa.

Art. 6.° Il Nostro Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno è incaricato dell'esecuzione di questo presente Decreto, che sarà stampato, pubblicato ed affisso ed inserito nella Raccolta generale delle leggi.

Dato a Parma addì 9 di Marzo del 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Presidente del Dipartimento
di Grazia, Giustizia e Buongoverno
E. SALATI.

N.° 129.

Decreto pel quale Ceruti Giovanni, apprendista nella Podesteria di Piacenza, è nominato Commesso-scrittore nel Governatorato di Piacenza.

Parma 9 Marzo 1848.

Estratto

Ceruti Giovanni, attualmente apprendista nella Podesteria di Piacenza, è nominato Commesso-scrittore nel Governatorato di Piacenza.

Egli riceverà dal Regio Tesoro dello Stato l'annuo stipendio di lire *trecento sessanta*.

N.° 130.

Determinazione Sovrana colla quale agli Ajutanti delle Piazze di Pontremoli e di Villafranca è conceduto lo stesso annuo soprassoldo che conceduto è agli altri Ajutanti delle Piazze di Montagna.

Parma 9 Marzo 1848.

Giusta la proposta contenuta nel . . . . . . rapporto,

Determino che anche gli Ajutanti delle Piazze di Pontremoli e di Villafranca stabilite nei Territorj di nuova aggregazione a questi Ducati, sieno, dal giorno che avranno cominciato ad esercitare le funzioni del posto loro, ammessi a godere dell'annuo stipendio di lire *cento,* concedento agli altri Ajutanti delle Piazze di Montagna dalla Sovrana Determinazione del 23 di Gennajo del 1840 (N.° 23), e dal Rescritto Sovrano del 23 d'Ottobre del 1844 (N.° 214).

Parma 9 Marzo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Pel Comandante Generale delle Truppe Reali assente
Il Delegato RICHER *Generale Maggiore.*

N.° 131.

Decreto pel quale è data al Direttore della Polizia generale la facoltà di permettere l'introduzione in questi Stati di alcuni fogli periodici, sì politici, come scientifici e letterarj.

Parma 10 Marzo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° Al Direttore della Polizia generale è data facoltà di permettere l'introduzione nei Nostri Dominii di que' fogli periodici sì politici come scientifici e letterarj, i quali non contengano cose sovvertitrici dell'ordine od oltraggiose ai Principi regnanti ed alle loro famiglie, ai Governi ed alle Autorità da essi legittimamente costituite.

Art. 2.° Le leggi e le disposizioni contrarie al presente Atto sono abrogate.

Art. 3.° Il Nostro Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno è incaricato dell'eseguimento di questo Nostro Decreto.

Dato a Parma il giorno 10 Marzo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Presidente del Dipartimento
di Grazia, Giustizia e Buongoverno
E. SALATI.

N.° 132.

Decreto pel quale il dottor Fortunato Silva, e il dottor Luigi Lagasi sono rispettivamente nominati all' uficio di primo e secondo Supplente presso la Pretura di Compiano.

Parma 13 Marzo 1848.

Estratto

1.° Il dottor Fortunato Silva, ora secondo Supplente alla Pretura di Compiano, è nominato primo Supplente alla Pretura medesima.

2.° Il dottor Luigi Lagasi è nominato secondo Supplente, in luogo del dottor Silva predetto.

N.° 133.

Atto Sovrano pel quale il capitano Pietro Mojares è eletto Vice-Presidente della Commessione Amministrativa degli Ospizj civili di Parma.

Parma 13 Marzo 1848.

Estratto

Il capitano Pietro Mojares è eletto Vice-Presidente della Commessione Amministrativa degli Ospizj civili di Parma.

N.° 134.

Decreto pel quale è conceduto a Montali Agostino il riposo dall' uficio d' Incaricato speciale della spedizione de' passaporti, e delle licenze di caccia, e di portar armi presso il Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno, ed è promosso a quell'uficio il dottore in leggi Carlo Abbati cogli oneri e col soldo annessi a quell' uficio medesimo.

Parma 13 Marzo 1848.

Estratto

1.° A Montali Agostino è conceduto il riposo dall' uficio d' Incaricato speciale della spedizione de' passaporti, e delle licenze di caccia, e di portar armi presso il Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno, con quella pensione che potrà competergli, giusta quanto dispongono i Decreti del 2 di Luglio del 1822 (N.° 67), e dell' 11 di Marzo del 1829 (N.° 13).

2.° Il dottore in leggi Abbati Carlo, attuale Segretario del Regio Procuratore presso il Tribunale civile e criminale di Parma, è promosso all' uficio d' Incaricato speciale della spedizione de' passaporti, e delle licenze di caccia, e di portar armi presso il Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno, in luogo di Agostino Montali, cogli oneri e col soldo annessi a quell' uficio medesimo, conformemente alla Sovrana Decisione del dì 8 di Dicembre del 1832 (N.° 221).

N.° 135.

Determinazione Sovrana per la quale il Sottotenente nel Corpo dei Dragoni Reali Giambattista Janelli è promosso al grado di Luogotenente nel Corpo medesimo.

Parma 13 Marzo 1848.

Sovra il rapporto e la proposta del Comandante Generale delle Mie Truppe Reali,

Determino ciò che segue:

1.° Il Sottotenente del Corpo dei Dragoni Reali Janelli Giambattista è promosso al grado di Luogotenente nel Corpo medesimo a farsi dal 1.° di Aprile del 1848.

2.° A partire dal preindicato giorno decorreranno in favore di esso Janelli il soldo e gli accessori al soldo stabiliti pel nuovo suo grado dalle veglianti tariffe.

Parma 13 Marzo 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Comandante Generale delle Truppe Reali
FERDINANDO CARLO DI BORBONE
Maggiore Generale.

N.° 136.

Disposizione del Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno per la quale si pubblica la Convenzione conchiusa fra Sua Altezza Reale l'Infante di Spagna Duca di Parma e Piacenza ecc. ecc. ecc. e Sua Maesta' Imperiale e Reale Apostolica pel mantenimento della pace interna ed esterna negli Stati rispettivi e per la conservazione dell'ordine legale negli Stati medesimi.

Parma 14 Marzo 1848.

IL CONSIGLIERE DI STATO

PRESIDENTE DEL DIPARTIMENTO

DI GRAZIA, GIUSTIZIA E BUONGOVERNO

In virtù degli ordini di Sua Altezza Reale,

Dispone quanto segue:

Sarà stampata, pubblicata in tutti i Comuni dello Stato ed inserita nella Raccolta generale delle leggi la Convenzione conchiusa a Parma addì 4 Febbrajo del 1848 fra i Plenipotenziarj di Sua Altezza Reale l'Augusto Nostro Sovrano e Sua Maestà

Imperiale e Reale Apostolica pel mantenimento della pace interna ed esterna negli Stati rispettivi e per la conservazione dell'ordine legale negli Stati medesimi, la quale Convenzione è stata ratificata in Parma dalla prefata A. S. R. nel dì 17 Febbrajo sopraddetto ed in Vienna da S. M. l'Imperatore nel dì 28 dello stesso mese.

Parma 14 Marzo 1848.

E. SALATI.

CONVENZIONE

Fra Sua Altezza Reale l'Infante di Spagna Duca di Parma, Piacenza ecc. ecc. ecc. e Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica pel mantenimento della pace interna ed esterna negli Stati rispettivi e per la conservazione dell'ordine legale negli Stati medesimi.

Sua Altezza Reale l'Infante di Spagna, Duca di Parma e di Piacenza, e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, animati di un ugual desiderio di stringere viemmaggiormente i legami d'amicizia e di parentela fra Loro esistenti e di provvedere coi Loro sforzi riuniti alla conservazione della pace in-

terna ed esterna ed al mantenimento dell'ordine legale nei rispettivi Stati, hanno convenuto di conchiudere fra Essi al preindicato scopo una Convenzione speciale ed hanno a tal fine nominati per Loro Plenipotenziarj.

Sua Altezza Reale l'Infante di Spagna, Duca di Parma e di Piacenza, il Cavaliere Enrico Salati, Commendatore del Sacro Angelico Imperiale Ordine Costantiniano di San Giorgio, Consigliere Emerito del Tribunale Supremo di Revisione, Consigliere di Stato Effettivo, Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno, Membro del Consiglio Intimo delle Conferenze Straordinarie dell'Altezza Sua Reale ed Anziano del Suo Ministero, e

Sua Maestà l'Imperatore d'Austria il Barone Filippo di Neumann, Commendatore dell'Ordine Imperiale d'Austria di Leopoldo, Decorato della Croce Civile d'onore in Argento, Cavaliere dell'Ordine del Cristo e dell'Ordine Imperiale di Russia di San Stanislao di prima classe, Gran Croce dell'Ordine di San Giuseppe di Toscana, Commendatore dell'Ordine Reale di Portogallo della Torre e della Spada, dell'Ordine Imperiale del Brasile della Croce del Sud, Decorato dell'Ordine Ottomano del Merito (Nichan Iftihar), Consigliere intimo attuale di Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, Suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso le Corti di Toscana e di Modena, i quali dopo di essersi scambiati i Loro pieniponteri, trovati in debita forma, hanno convenuto dei seguenti articoli:

Art. 1.° In qualunque caso in cui gli Stati di SUA ALTEZZA REALE l' Infante di Spagna, Duca di Parma e di Piacenza, e gli Stati Italiani di SUA MAESTÀ l' Imperatore d' Austria fossero esposti ad un assalto dal di fuori, le Alte Parti Contraenti si obbligano di prestarsi reciprocamente ajuto ed assistenza con tutti i mezzi che sono in poter Loro così tosto che l' una delle due Parti ne faccia all' Altra la dimanda.

Art. 2.° Gli Stati di SUA ALTEZZA REALE l' Infante di Spagna, Duca di Parma e di Piacenza, entrando per cosiffatto modo nella linea di difesa delle Provincie Italiane di SUA MAESTÀ l' Imperatore d' Austria, SUA ALTEZZA REALE l' Infante di Spagna, Duca di Parma e di Piacenza, accorda a SUA MAESTÀ l' Imperatore il diritto di far entrare le Truppe Imperiali nel Territorio degli Stati di SUA ALTEZZA REALE, e la facoltà di occuparne le piazze forti ogniqualvolta l' interesse della comune difesa o la prevedenza militare fossero per richiederlo.

Art. 3.° Qualora nell' interno degli Stati di SUA ALTEZZA REALE l' Infante di Spagna, Duca di Parma e di Piacenza, succedessero tali avvenimenti da far temere che la tranquillità e l' ordine legale potessero essere turbati, o qualora siffatti avvenimenti fossero per convertirsi in una vera rivolta, per la repressione della quale non bastassero i mezzi di cui il Governo potrebbe disporre, in amendue

i preaccennati casi SUA MAESTÀ l' Imperatore, così tosto gliene sia fatta la domanda, si obbliga di prestare il soccorso militare necessario pel mantenimento o pel ristabilimento della tranquillità e dell' ordine legale.

Art. 4.° SUA ALTEZZA REALE l'Infante di Spagna, Duca di Parma e di Piacenza, si obbliga di non conchiudere con verun' altra Potenza alcuna Convenzione militare di qualsiasi sorta senza il previo consentimento di SUA MAESTÀ Imperiale e Reale Apostolica.

Art. 5.° Con una Convenzione speciale verrà immediatamente stabilito tutto quanto risguarda le spese di mantenimento delle Truppe dell' una delle due Parti dall' istante in cui esse agiranno sul Territorio dell'Altra.

Art. 6.° La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate entro il termine di un mese od anche prima se ciò fare si possa.

In fede di che i plenipotenziarj di SUA ALTEZZA REALE l' Infante di Spagna, Duca di Parma e di Piacenza, e di SUA MAESTÀ l' Imperatore d'Austria, hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno posto il Sigillo delle loro Armi.

Fatto a Parma addì quattro del mese di Febbrajo dell' anno mille ottocento quarantotto.

(L. ✠ S.) E. SALATI. (L. ✠ S.) NEUMANN.

RATIFICAZIONI

NOI CARLO II. DI BORBONE INFANTE DI SPAGNA PER LA GRAZIA DI DIO DUCA DI PARMA E PIACENZA, CONTE DI PONTREMOLI, MARCHESE DI' VILLAFRANCA, MULAZZO, BAGNONE ECC. ECC. ECC.

A tutti coloro che le presenti vedranno salute.

Avendo veduta ed esaminata la Convenzione conchiusa a Parma addì quattro del mese di Febbrajo dell' anno mille ottocento quarantotto fra Noi e SUA MAESTÀ l' Imperatore d' Austria al fine di provvedere cogli sforzi Nostri uniti al mantenimento della pace interna ed esterna, come pure alla conservazione dell' ordine legale nei Nostri Stati, e soscritta dal Nostro Plenipotenziario, munito di speciali Nostri pienipoteri, col Plenipotenziario della predetta MAESTÀ SUA l' Imperatore d' Austria, egualmente munito de' speciali pienipoteri in buona e debita forma, la quale Convenzione è del tenore seguente:

(La Convenzione è la sovra riportata).

Noi, avendo per accetta la sovra trascritta Convenzione in tutte e singole le disposizioni che racchiude,

Dichiariamo, tanto per Noi quanto pei Nostri eredi e successori, ch'essa è approvata, accettata, ratificata e confermata e per queste presenti, firmate di Nostra Mano, l'approviamo, accettiamo, ratifichiamo e confermiamo; Promettendo in fede e parola Reale d'osservarla e di farla osservare inviolabilmente senza mai contravvenirvi, nè permettere che vi sia contravvenuto per qualsisia causa e sotto qualsisia pretesto. In fede di che Abbiam fatto apporre il Nostro Sigillo a queste presenti.

Dato dal Nostro Real Palazzo di Parma addì diciassette del mese di Febbrajo dell'anno mille ottocento quarantotto.

CARLO.
(L. ✠ S.)

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Presidente, Anziano del Ministero
E. SALATI.

NOS FERDINANDUS PRIMUS

DIVINA FAVENTE CLEMENTIA

AUSTRIAE IMPERATOR

Hungariae et Bohemiae Rex hujus Nominis quintus; Rex Lombardiae et Venetiarum, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galiciae, Lodomeriae et Illyriae; Rex Hierosolimae etc; Archidux Austriae; Magnus Dux Hetruriae, Dux Lotharingiae, Salisburgi, Styriae, Carinthiae, Carnioliae; Magnus Princeps Transilvaniae; Marchio Moraviae; Dux superioris et inferioris Silesiae, Mutinae, Parmae, Placentiae et Guastallae, Osveciniae et Zatoriae, Teschinae, Forojulii, Ragusae et Gaderae etc; Comes Habsburgi, Tirolis, Kiburgi, Goritiae et Gradiscae; Princeps Tridenti et Brixinae etc. Marchio superioris et inferioris Lusatiae et Istriae; Comes Altae-Amisiae, Feldkirkiae, Brigantiae, Sonnenbergiae etc; Dominus Tergesti, Cattari, Marchiae Slavoniae etc.

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore praesentium facimus:

Postquam inter Nos et Serenissimi Principis Parmae Placentiaeque Ducis Regiam Celsitudinem conventum est, junctis viribus providere communique opera adlaborare, ut pax tam interna quam externa,

legalis item in respectivis Statibus ordo conserventur tutaque reddantur, cujus Conventionis specialis tenor est sequens:

(La Convenzione è quella riportata più sopra).

Nos visis et perpensis Conventionis hujus Articulis, illos omnes ratos gratosque hisce Nos habere declaramus, verbo Nostro Cesareo Regio adpromittentes Nos omnia, quae in illis continentur, rite executioni mandaturos esse.

In quorum fidem majusque robur, praesentes Ratihabitionis tabulas Manu Nostra signavimus, Sigilloque Nostro Cesareo Regio appresso firmari jussimus. — Dabantur in Imperiali Urbe Nostra Vienna Austriae die 28.ª mensis Februarii anno millesimo octingentesimo quadragesimo octavo, Regnorum Nostrorum decimo tertio.

FERDINANDUS
(L. ✠ S.)

METTERNICH.

Ad mandatum
Sacrae Caes. Reg. Apostolicae Majestatis proprium
FRANC. XAV. LIBER. *Baro de Mensshengen Cons. Aul.*

Nota. Lo scambio delle ratificazioni ha avuto luogo in Parma fra i due Plenipotenziarj il giorno undici Marzo del mille ottocento quarantotto.

N.° 137.

Decreto col quale sono diminuite per alcune derrate provegnenti dall' Estense, le relative tasse d' entrata, e si rende libere dal pagamento di qualsiasi tassa doganale l' entrata e l' uscita de' bestiami che di là conducensi ne' pubblici mercati di questo Stato.

Parma 16 Marzo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Sovra il rapporto e la proposta del Nostro Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.° Dal dì della pubblicazione di questo presente Decreto, per l' introduzione in questi Stati delle cose qui sotto descritte provegnenti dall' Estense, si riscuoteranno le seguenti tasse:

		L.	C.
Uva in natura, o pigiata. . . .	per ogni quint.	»	70
Vino comune.	id.	1	20
Acquavite greggia e spirito di vino.	id.	6	»
Frumento, fagiuoli e lenti . . .	id.	»	45

		L.	C.
Farro, spelta, orzo e miglio, brillati.	per ogni quint.	»	45
Grano turco e fave	*id.*	»	25
Avena, veccia e lupini	*id.*	»	25
Ceci, spelta ed orzo, non brillati .	*id.*	»	25
Formaggi	*id.*	6	»
Buoi, tori, manzi e giovenche che hanno passato l'anno	per capo	3	»
Vacche	*id.*	2	»
Porci grossi, volgarmente detti *mazzotti*, comprese le scrofe. .	*id.*	2	»

Art. 2.° È fatta libera da ogni tassa doganale l'entrata e l'uscita dei bestiami che dall'Estense sieno condotti a' pubblici mercati, e ritornino colà invenduti. Dovranno però que' bestiami essere accompagnati ciascuna volta da una licenza apposita che, a guarentigia delle tasse d'entrata, sarà data dal ricevitore della dogana d'ingresso, ed avrà poi il discarico, o mediante il pagamento delle tasse medesime, se siano rimasti nello Stato, o l'attestazione dello stesso ricevitore, con cui sia comprovato i bestiami essere ritornati fuori dello Stato.

Art. 3.° Il Nostro Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze curerà l'esecuzione di questo presente Decreto.

Dato a Parma addì 16 Marzo del 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Direttore Generale
del Dipartimento delle Finanze
V. VICENZI.

N.° 138.

Decreto col quale è consentito che la Scuola di Veterinaria appartenente alle Scuole Superiori di Parma pigli da quindinnanzi il nome di Regio Istituto Veterinario, *e sono dati alcuni provvedimenti per la definitiva sistemazione dell'* Istituto *medesimo.*

Parma 16 Marzo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Veduto:

1.° i Decreti del 25 Ottobre del 1832 (N.° 189); del 29 Novembre del 1841 (N.° 227); del 13 Novembre del 1844 (N.° 230), e del 22 Ottobre del 1845 (N.° 232) tutti relativi all'insegnamento ed all'esercizio pratico della Veterinaria e della Mascalcìa;

2.° il Decreto del 20 di Aprile del 1847 (N.i 1514-1456) per virtù del quale lo Stato fece acquisto per uso della Scuola di Veterinaria del *Casino Sanvitale e del Giardino della Salnitrara* posti in Parma presso la Porta *Santa Maria;*

Sovra il rapporto e la proposta del Nostro Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.° La Scuola di Veterinaria appartenente alle Scuole Superiori di Parma piglierà da quindinnanzi il nome di *Regio Istituto Veterinario.* Esso avrà due scopi

il primo *della pubblica istruzione;*

il secondo *della cura degli animali ammalati, cui piacesse ai proprietarii di affidare alle Cliniche.*

Per questo secondo scopo rimarranno aperte le infermerie anche nel tempo delle vacanze maggiori delle Scuole Superiori.

Art. 2.° L'*Istituto Veterinario* avrà un Direttore, il quale avrà l'incarico di regolarne l'andamento interno dipendentemente dagli ordini e dalla sorveglianza del Magistrato degli Studj.

Art. 3.° Il Direttore sarà scelto da Noi fra i due Professori di Medicina e di Chirurgia Veterinaria.

Il Professore sovra il quale non cadrà la scelta avrà il titolo di *Vice-Direttore,* e adempirà l'ufizio di Direttore ogni qualvolta questi sia assente, malato o altrimente impedito.

Art. 4.° Vi saranno costantemente nell'Istituto Veterinario quattro animali comperati e man-

tenuti a spese dell'Istituto medesimo, i quali serviranno per le sperienze cliniche. In luogo di questi potranno accogliersi, per essere curati, alcuni animali che interessassero la pubblica istruzione appartenenti a persone povere.

Art. 5.° Sarà in facoltà dei privati di far curare nell'Istituto Veterinario i loro animali domestici infermi.

La cura dei medesimi sarà *gratuita,* ma le spese di mantenimento e di medicinali saranno a carico dei rispettivi proprietarii e verranno da essi pagate nelle mani di un Appaltatore giusta le ordinazioni fatte nei quaderni di visita dai Professori di Medicina e di Chirurgìa Veterinaria, e ciò oltre ad una tassa di centesimi *trenta* per ciascun giorno di cura da retribuirsi all'Istituto in rimborsazione di minute spese delle infermerie.

Non sarà però impedito ai suddetti proprietarii, se lo bramino, di far somministrare in natura pei loro animali infermi *fieno, strame, paglia, avena e crusca.*

Art. 6.° Non saranno accettati nelle Cliniche Veterinarie animali infermi de' privati se non dopo che questi avranno comprovato al Direttore dell'Istituto Veterinario di aver fatto deposito nelle mani dell'Appaltatore della somma di lire *quindici* se trattisi di buoi, cavalli, muli, giumenti, e di lire *cinque* se trattisi d'animali di specie più piccola. I detti animali non saranno

poi restituiti se non verso l'esibizione di una ricevuta dello stesso Appaltatore comprovante esser egli stato soddisfatto della somma liquidata dal Direttore.

Art. 7.° A servigio dell'Istituto Veterinario. vi saranno

(a) un Portinajo-custode dell'Edificio, avente per ogni caso di bisogno anche la qualità *d'Infermiere-aggiunto;*

(b) un Assistente;

(c) un Infermiere per la Clinica Medica;

(d) un Infermiere per la Clinica Chirurgica;

(e) un Servente per l'Anatomia;

(f) un Servente per gli uffizii di scopatore, di facchino e per la coltivazione del fondo addetto all'Istituto.

Art. 8.° Il solo Portinajo-Custode sarà nominato da Noi e sarà annoverato fra gl'impiegati stipendiati dello Stato. Tutti gli altri serventi saranno rimunerati in ragione delle giornate di loro servigio.

Art. 9.° È conceduta sovra l'Erario dello Stato un'annua somma di lire *quattromila trecento* per le spese dell'Istituto Veterinario da erogarsi nel modo seguente:

Ad un Portinajo-Custode	L.	360
Agli Infermieri per le due Cliniche.	,,	720
Da trasportare.	L.	1080

Somma portata avanti.	L. 1080
Per compera di animali vivi per esperienze ed esercizii.	» 200
Per mantenimento dei medesimi. .	» 600
Per medicamenti	» 160
Per mantenimento di stoviglie e spese diverse	» 120
Per combustibili ecc.	» 200
Per rimunerazione al Ferratore-Maniscalco ed al Garzone-Maniscalco . .	» 150
Per consumo di carbone e di ferro.	» 50
Per acquisto di piedi di cavallo e manutenzione degli stromenti di mascalcìa.	» 20
Ad un Servente della Scuola anatomica	» 360
Per compera di *venti* cadaveri d'animali diversi per gli esercizj anatomici.	» 100
Per combustibili da servire alla Scuola d'anatomia.	» 100
Per manutenzione e riparazione de' ferri anatomici	» 100
Per acquisto di pezzi patologici e preparazioni anatomiche da conservarsi nel Gabinetto anatomico dell'Istituto.	» 300
Ad un Assistente alle due Cliniche.	» 400
Ad un Servente scopatore-facchino e coltivatore del fondo addetto allo Stabilimento	» 360
In somma .	L. 4300

Art. 10.° Le disposizioni di regolamento interno dell' Istituto Veterinario saranno date a seconda del bisogno dal Magistrato degli Studj.

Art. 11.° Il Nostro Presidente del Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno ed il Nostro Direttore generale del Dipartimento delle Finanze, ciascuno nella parte che lo risguarda, cureranno l'esecuzione di questo presente Nostro Decreto.

Dato a Parma addì 16 di Marzo del 1848.

CARLO.

Da parte di Sua Altezza Reale
Il Presidente del Dipartimento
di Grazia, Giustizia e Buongoverno
E. SALATI.

N.° 139.

Proclama di S. A. R. Don Carlo II. pel quale esorta i sudditi ad attendere le benevoli sue risoluzioni Sovrane.

Parma 20 Marzo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Intenti a promovere la felicità dei nostri amatissimi sudditi abbiamo riunito un Consiglio di Stato Straordinario al fine di deliberare intorno alle risoluzioni che valgano a provvedere ai bisogni del Paese e sieno conformi alle circostanze dei tempi ed assicuranti la prosperità de' nostri sudditi medesimi.

Per ciò esortiamo i buoni cittadini ad attendere le benevole risoluzioni del loro Padre e Sovrano mantenendo quella tranquillità che è indispensabile a voler mandati ad effetto i precitati provvedimenti.

Parma 20 Marzo 1848.

CARLO.

N.° 140.

Decreto Reale per cui è nominato una Reggenza dello Stato coi supremi poteri di dare le istituzioni e i provvedimenti necessari.

Parma 20 Marzo 1848.

NOI CARLO II. DI BORBONE Infante di Spagna per la grazia di Dio Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Desiderando Noi di allontanarci da questi Stati unitamente alla Nostra Reale Famiglia,

Nominiamo:

Il Conte Luigi Sanvitale
Il Conte Girolamo Cantelli
L' Avvocato Ferdinando Maestri
L' Avvocato Pietro Gioja
Il Professore Pietro Pellegrini

a Membri di una Reggenza alla quale trasferiamo il Supremo Potere con facoltà di dare quelle istituzioni e provvedimenti che nell' attuale condizione delle cose crederà necessari.

Dal Nostro Regio Palazzo di Parma questo giorno 20 Marzo 1848.

CARLO.

N.° 141.

Massime poste dalla Reggenza per regolare le sue deliberazioni.

Parma 20 Marzo 1848.

LA REGGENZA DELLO STATO
DI PARMA, PIACENZA, PONTREMOLI ecc.
nominata con Sovrano Chirografo
20 *Marzo* 1848.

Ha posto le segnenti massime per regolare le sue deliberazioni:

1.° Gli atti e decreti della Reggenza firmati da tre di essi s' intendono e valgono come fatti da tutti cinque i Reggenti.

2.° Ancorchè gli atti e decreti sieno in minuta soscritti da tre soli Reggenti si faranno stampare colle firme di tutti cinque.

3.° Per la spedizione degli affari di pura amministrazione basterà la firma anche di un solo.

4.° Quando taluno sia dissenziente, e vi sieno più dissenzienti dagli altri, vincerà il partito della pluralità, e tutti dovranno firmare.

5.° Nel caso che taluno abbia motivo di non firmarsi, potrà essere dispensato, e l'atto sarà va-

lido, come consentito dalla pluralità, anzi da tutti, perchè la pluralità dovrà sempre esservi come all'art. 1.° e vale la generalità.

Fatto a Parma nel Palazzo municipale il 20 Marzo 1848, e i membri presenti si sono sottoscritti.

F. MAESTRI
P. PELLEGRINI
G. CANTELLI
L. SANVITALE.

N.° 142.

Proclama con cui esortando ciascuno all'ordine e alla pace si notifica essere la tranquillità pubblica affidata a' cittadini stessi e alla Guardia civica, di cui è temporariamente affidato il Comando al signor Eugenio Leonardi.

Parma 20 Marzo 1848.

In nome di S. A. R. CARLO II. DI BORBONE, Infante di Spagna, Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

La tranquillità della Città è affidata alla moderazione, valore e saggezza dei Cittadini, e della Guardia civica organizzata come si può meglio nelle presenti circostanze.

Il Comando di essa è temporaneamente affidato al signor Eugenio Leonardi.

Il Reggimento intorno del quale la Reggenza prenderà, al più presto, stabili determinazioni, viene intanto per ordine della medesima consegnato in Castello sotto la responsabilità dei presenti Capi, i quali hanno impegnato la loro fede ed onore a mantenere l'ordine più rigoroso.

Non occorre esortare alla giustizia e alla pace, alla onestà, a miti e fraterni sentimenti un popolo, che ha saputo mettersi generosamente nelle vie delle politiche riforme, di cui godono gli Stati d'Italia nuovamente costituiti.

È nostro desiderio, e del Principe, come lo sarà certo di tutta questa Città, e del rimanente dello Stato che si dimentichi il passato, e che Cittadini e Soldati si stringano insieme come Fratelli, come Cristiani, come Italiani.

Cessarono le cagioni delle discordie, ne debbono cessare e sparire gli effetti ed i segni.

Dipende dal concorso dei lumi, dal senno, e dalle voglie dei buoni Cittadini, dalla virtù e forza della Guardia nazionale, dal bene operare di tutti, che si possano stabilire quelle Istituzioni che ci pareggino rapidamente agli Stati meglio ordinati della più bella parte d'Europa, l'Italia.

Parma 20 Marzo 1848.

L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
P. PELLEGRINI.

N.° 143.

Disposizione per la quale sono invitati i Comuni di Parma e Piacenza a trovar qualche pubblico lavoro, da eseguirsi a spesa del Governo; si annunzia la distribuzione di elemosine, ed altre misure proprie a soccorrere i giornalieri e i poveri.

Parma 20 Marzo 1848.

In nome di S. A. R. CARLO II. DI BORBONE, Infante di Spagna, Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Una delle prime cure della Reggenza si è quella di dar pane a chi avendo volontà, e forza non ha pronto lavoro: quindi ha disposto, e dispone:

Che i Comuni di Parma e Piacenza destinino al più presto qualche pubblico lavoro.

Il Governo somministrerà l'opportuno danaro.

I poveri invalidi si presenteranno ai Comitati di beneficenza i quali già distribuiscono elemosine dovute all'Augusta pietà e munificenza sì della fu Duchessa, sì della Presente.

A queste, per disposizioni della Reggenza, sarà aggiunto quanto può occorrere a soddisfare i più urgenti bisogni.

Oltre a ciò la Reggenza dona particolari disposizioni e fa le più calde raccomandazioni, e i Comitati suddetti si daranno la più viva premura, perchè sia provveduto a quelle famiglie che nella memoranda giornata di jeri rimasero percosse e funestate. — La Carità provegga a' loro bisogni; la riconoscenza e il compianto e le lodi di tutti i cittadini, di tutta la nazione, consoli il loro pianto, il loro dolore.

Parma 20 Marzo 1848.

L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
P. PELLEGRINI.

N.° 144.

Ordinazioni per le quali sono nominati il Cav. Ferrari alla Polizia; il Capitano Grossardi al Comando dei Dragoni; il Capitano Bottioni al Comando di piazza; il Cav. Leonardi a Capitano Comandante la Guardia Nazionale.

Parma 20 Marzo 1848.

In nome di S. A. R. CARLO II. DI BORBONE, Infante di Spagna, Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

La Reggenza ha ordinato ed ordina, per modo di provvisione,

1.° Che il signor Cav. Ottavio Ferrari, Direttore della Sezione del Contenzioso, assuma la Carica di Direttore generale di Polizia da lui occupata lungamente con onore;

2.° Che il signor Capitano Angelo Grossardi prenda il Comando dei Regi Dragoni;

3.° Che il signor Capitano Giuseppe Bottioni abbia il Comando di questa Piazza di Parma;

4.° Che il signor Cav. Eugenio Leonardi sia Capitano Comandante della Guardia Nazionale.

Parma 20 Marzo 1848.

L. SANVITALE
F. MAESTRI
G. CANTELLI
P. PELLEGRINI.

N.° 145.

Risoluzione che discioglie il Ministero; ne dichiara riunite le funzioni nella Suprema Reggenza, e nomina delegati provvisorj alla Sezione dell' Interno, Grazia, Giustizia, Culto ed istruzione pubblica *il signor Giudice Borsani; a quello* delle Finanze *l' Avv. Mischi; a quello* dei pubblici Lavori *il signor Dottor Corbellini;* al Comando generale delle Truppe *il Colonnello Pettenati.*

Parma 21 Marzo 1848.

In nome di S. A. R. CARLO II. DI BORBONE, Infante di Spagna, Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

La Reggenza Suprema dello Stato ha risoluto:

1.° Il Ministero attuale è disciolto.

2.° Le sue funzioni sono sostanzialmente riunite nella Reggenza.

3.° Per la più pronta spedizione degli affari è delegato provvisoriamente,

Il signor Avvocato Giuseppe Borsani, Giudice nel Tribunale civile e criminale di Parma,

al disimpegno delle funzioni proprie della Sezione *dell' Interno, di Grazia, Giustizia, Culto ed Istruzione pubblica.*

Il signor Avvocato Giuseppe Mischi a quella *delle Finanze.*

Il signor Dottore Giulio Cesare Corbellini, Ingegnere del Comune di Parma, a quella *dei Lavori pubblici.*

4.° La Direzione Generale di Polizia affidata già al Benemerito signor Consigliere Ottavio Ferrari corrisponderà direttamente colla Reggenza.

5.° Il Colonnello Giuseppe Pettenati è delegato *al Comando Generale delle Truppe.* Esso corrisponderà direttamente colla Reggenza.

6.° La Reggenza si riserva l'immediata spedizione degli affari esteri.

7.° Con altra disposizione saranno fissati gli onorarii di cui dovranno giovarsi le Persone sunnominate durante l'esercizio temporaneo di loro funzioni.

Parma 21 Marzo 1848.

L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
P. PELLEGRINI.

N.° 146.

Proclama a' cittadini, con cui, e si avvertono che la Reggenza seguirà le norme già tracciate dai governi italiani nelle nuove istituzioni di giustizia e amore; e sono invitati a cooperare, coll'intelligenza e la patria carità, e la concordia.

Parma 21 Marzo 1848.

In nome di S. A. R. CARLO II. DI BORBONE, Infante di Spagna, Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

Jeri fu giorno a Parma d'ansietà, di timori, di coraggio e valore, di probità, di moderazione e pietà, di ravvedimento e giustizia.

Caddero gl'interni ostacoli, si ruppero gli esterni legami che oscuravano il vero, che impedivano il bene.

Comincierà veramente, se la Provvidenza ci doni il suo ajuto, per tutto lo Stato a questi buoni, valorosi e civili Popoli il regno della Giustizia e dell'Amore.

Giustizia e Amore cominciarono e sublimarono il regno di Pio; Giustizia e Amore gli diedero il

regno del mondo; chè veramente quegli su tutto il mondo regna, il quale colla ragione, colla religione impera gli animi, persuade le menti, muove il valore, conforta le virtù, desta la reverenza e la meraviglia di tutte le Città, di tutti i Popoli, di tutte le Nazioni.

Il Supremo potere trasferito dal Principe alla Reggenza, ci dà facoltà di seguire le norme de' Governi Italiani che ci hanno precorsi, seguendone l'esempio nello *Statuto fondamentale* della Costituzione; nell'*Ordinamento* de' *Comuni;* nella *Guardia Civica,* nella *Istruzione,* nella *Stampa* e altre istituzioni.

Da questi Governi cercheremo, da questi speriamo ottenere pronte relazioni, e Lega.

A quest'opera chiamiamo in ajuto quanti hanno intelligenza di bene, quanti sentono amore di Patria.

Oh tutti, e ricchi e poveri e cittadini e sacerdoti e soldati; oh tutti siate, come novellamente vi dimostraste, generosi, magnanimi, costanti, concordi! *Viva l'Italia.*

Parma 21 Marzo 1848.

L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
P. PELLEGRINI.

N.° 147.

Disposizione per la quale è accettata la dimissione dal posto di Commessario Straordinario del Comune di Piacenza, domandata dal Conte Cigala; chiamato a quelle funzioni il Sindaco Gavardi; restituiti al posto di Anziani di detto Comune diversi che n' erano stati rimossi.

Parma 21 Marzo 1848.

In nome di S. A. R. CARLO II. DI BORBONE, Infante di Spagna, Duca di Parma e Piacenza, Conte di Pontremoli, Marchese di Villafranca, Mulazzo, Bagnone ecc. ecc. ecc.

La Suprema Reggenza dello Stato dispone quanto segue:

Art. 1.° La dimissione che il signor Conte Francesco Cigala con sua lettera del 20 Marzo 1848 ha domandata dal posto che attualmente tiene di Commessario Straordinario del Comune di Piacenza, è accettata.

Art. 2.° Il primo Sindaco signor Fabrizio Gavardi ne disimpegnerà provvisoriamente le funzioni.

Art. 3.° I signori Consiglieri di detto Comune Conte Ettore Scotti, Gerolamo Mischi, Dottore Stefano Salvetti, Conte Lodovico Chiappini e Dosi sono restituiti al posto di Anziani già sostenuto da loro con onore.

Parma 21 Marzo 1848.

L. SANVITALE.
G. CANTELLI
F. MAESTRI
P. PELLEGRINI.
P. GIOJA.

N.° 148.

Disposizione che rimove Gaetano Buttafuoco dall'uficio che occupa nella Polizia.

Parma 21 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

La Reggenza dispone che il signor Buttafuoco Gaetano cessi immediatamente dall'ufficio che occupa attualmente presso la Direzione della Polizia Generale.

Parma 21 Marzo 1848.

L. SANVITALE
F. MAESTRI
G. CANTELLI
P. PELLEGRINI.

N.° 149.

NOTIFICAZIONE rispetto alle misure prese perchè arrivino sollecitamente gli annunzi che possono interessare la pubblica sicurezza.

Parma 22 Marzo 1848.

LA REGGENZA SUPREMA

A prevenire i falsi allarmi,

FA SAPERE:

1.° Che tutte le misure sono prese perchò arrivino a tempo debito gli annunzi che possono interessare la pubblica sicurezza.

2.° Che ove accada di chiamare per istraordinarie occorrenze la Guardia Civica, sarà battuta la generale secondo gli usi militari.

Intanto tutti abbiano fiducia nella provvidenza del Governo, e si assicurino che non vi è nè vi può essere pel presente niun motivo ragionevole di timore.

Parma 22 Marzo 1848.

Per la Reggenza
L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
P. PELLEGRINI.

N.° 150.

Notificazione colla quale si da avviso essere stato un falso allarme che i Tedeschi fossero alle Porte della Città di Parma.

Parma 22 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA DELLO STATO

È stato un falso allarme che i Tedeschi fossero alle Porte mentre stanno pacificamente a Colorno.

Il Conte Luigi Sanvitale, e il Tenente Colonnello Pidol sono partiti per Colorno a dare disposizioni tali da impedire non solo pericoli che non sono per verun conto da temere, ma altresì qualsiasi falsa apprensione.

Parma 22 Marzo 1848.

L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
P. GIOJA
P. PELLEGRINI.

N.° 151.

Notificazione colla quale si dà avviso come le Truppe Austriache stanziate in Colorno mostrano voler osservare i pattuiti accordi.

Parma 22 Marzo 1848.

NOTIFICAZIONE

Un dispaccio, che il Conte Luigi Sanvitale ha testè spedito da Colorno reca la certezza che le RR. Truppe Austriache non solo non hanno alcuna ostile intenzione, ma che anzi un deplorabile equivoco, atto a produrre le più triste conseguenze, non li ha smossi dalle comuni pacifiche intelligenze.

Il suddetto signor Conte si occupa di ottenere il loro passaggio all' Oltrepò, ed ha fondate speranze di conseguirlo dagli abitanti di Casalmaggiore.

Parma 22 Marzo 1848.

Avv. P. GIOJA
Avv. F. MAESTRI
G. CANTELLI.

P. S. Un secondo dispaccio annunzia che ha avuto luogo una convenzione, per cui domani le Truppe Austriache passeranno il Po senza munizione.

N.° 152.

Dichiarazione relativa al rilascio de' passaporti accordato alla Direzione generale di Polizia.

Parma 22 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Visto il Decreto 21 Marzo 1848, che scioglie l'attual Ministero, dichiara, che il rilascio e la firma de' passaporti si farà dalla Direzione generale di Polizia, siccome quella che non dipende che dalla Reggenza.

Parma 22 Marzo 1848.

P. PELLEGRINI
F. MAESTRI
L. SANVITALE
G. CANTELLI.

N.° 153.

Convenzione fatta dai Delegati della Suprema Reggenza degli Stati di Parma col Comando delle Truppe Austriache in Colorno il 22 Marzo 1848.

Parma 22 Marzo 1848.

Per fatto d'ospitalità alle Milizie Imperiali, venute in Colorno da Parma per transito inoffensivo al fine di recarsi ai loro posti in Lombardia, stabilita tra — Il Conte Luigi Sanvitale, e il Conte Girolamo Cantelli, Membri della Suprema Reggenza degli Stati di Parma, a questa delegati da Carlo II. Duca di Parma, Piacenza ecc. ecc. per nna parte — e per l'altra dalli Signori Capitani Pietro Torri, e Francesco Nemeth; il primo Comandante quattro Compagnie del Reggimento Francesco Ferdinando d'Este N.° 32, il secondo Comandante lo squadrone d'Ussari Reusskàtris.

Con questo presente Atto si è convenuto - Che le sovrannominate Truppe, non potendo transitare il Po in causa della opposizione che incontrerebbero dalle Popolazioni della riva sinistra del medesimo, le quali hanno dichiarato volersi opporre

al loro ingresso in Lombardia insino a tanto che non sia concertato col supremo Comando delle Truppe in Verona il modo di fare che il detto ingresso riesca affatto inoffensivo per le provincie Lombarde, riceveranno, insino a quell'epoca, ospitalità in Colorno.

Per parte loro i Capitani summenzionati si obbligano:

1.° Di depositare tutte le munizioni in un Magazzino chiuso a due chiavi diverse, di cui l'una sarà consegnata al Signor Tenente Gustavo Fleischer, e l'altra alla Guardia Nazionale in Colorno Signor Dottor Enrico Rossi; il deposito verrà eseguito entro la corrente giornata alla presenza del Barone Giovanni Testa, Commessario della Reggenza, e del Podestà del Comune di Colorno;

2.° A non intraprendere ostilità veruna tanto nel Territorio Parmense, quanto sul Lombardo; sia durante il loro stanziamento a modo di ospitalità in Colorno, sia nei loro transiti nel territorio Lombardo, a ciò impegnando la loro parola d'onore;

3.° A fare eseguire in Colorno un servigio promiscuo tra le loro Truppe e le Guardie Nazionali.

Fatto a Colorno e sottoscritto dalle parti in quadruplice esemplare alle 3 pomeridiane del giorno ventitrè Marzo mille ottocento quarantotto

alla continua presenza del Signor Angelo Boina, Deputato della Congregazione Municipale di Casalmaggiore, del Signor Cavaliere Eugenio Leonardi, Comandante la Guardia Nazionale di Parma, del Signor Pontoli Enrico, Capo della prima Centuria della Guardia Nazionale suddetta, del Signor Barone Giovanni Testa già incaricato dalla Reggenza delle opportune trattative colla Municipalità di Casalmaggiore.

De' quattro esemplari uno rimarrà presso il Podestà di Colorno, uno sarà consegnato al Signor Angelo Boina per essere trasmesso alla Municipalità di Casalmaggiore, e i due altri rimarranno presso le parti contraenti.

Soscritti: L. SANVITALE
G. CANTELLI
PIETRO TORRI, *Capitano*
FRANCESCO NEMETH, *Capitano*
ANGELO BOINA
EUGENIO LEONARDI
ENRICO PONTOLI
GIOVANNI TESTA.

Visto per la verità delle fatte convenzioni
Cav. DI RICHER *I. R. Generale Maggiore.*

N.° 154.

Permesso d' inalberare la Bandiera Italiana sulla torre della Piazza.

Parma 22 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

In seguito del desiderio manifestato dai Cittadini, ed appoggiato dal Municipio, permette che sia inalberata sulla Torre della pubblica Piazza la Bandiera Italiana.

Parma 22 Marzo 1848.

Per la Reggenza
L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
P. PELLEGRINI.

N.° 155.

I Professori Cassiani e Colla sono nominati Conservatori del Collegio de' Gesuiti.

Parma 22 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Il Professore Giambattista Cassiani Ingoni ed il Professore Antonio Colla sono nominati Conservatori del Collegio de' Padri Gesuiti da essi abbandonato spontaneamente. Un posto di Guardie Civiche sarà incaricato di proteggere le disposizioni che i Conservatori saranno per dare.

Parma 22 Marzo 1848.

Per la Reggenza

L. SANVITALE

G. CANTELLI

F. MAESTRI

P. PELLEGRINI.

N.° 156.

Nomina del Tenente Simoni ad ajutante provvisorio di Piazza.

Parma 22 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Dietro proposta del Comandante Provvisorio della Piazza di Parma,

Nomina

Il Tenente Carlo Simoni ajutante provvisorio della Piazza di Parma.

Parma 22 Marzo 1848.

Per la Reggenza
L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
P. PELLEGRINI.

N.° 157.

Nomina per le funzioni di Segretarj della Reggenza, e per le udienze.

Parma 22 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Ha disposto:

Che sieno destinati a far le funzioni di Segretari della Reggenza i Signori,
Piroli Avvocato Giuseppe,
Ortalli Ermenegildo,
Vighi Professore Vincenzo;
E delega al ricevimento e all'udienza i Signori,
Dallay-Marinelli Avvocato Achille,
Torrigiani Maestro Pietro.
Parma 22 Marzo 1848.

Per la Reggenza

L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
P. PELLEGRINI.

N.° 158.

DISPOSIZIONE che revoca quella del 12 Agosto 1847 colla quale era tolto al Professore Vincenzo Vighi l' incarico di dar lezioni di Chimica.

Parma 22 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Per ridonare alla pubblica istruzione e all'amore de' Giovani il Professore Vincenzo Vighi, e rendergli non solo giustizia ma debito onore, la Reggenza dispone:

Sono rivocate le disposizioni date il 12 Agosto 1847 colle quali era a lui tolto l' incarico di dar lezioni di Chimica generale e speciale.

Parma 22 Marzo 1848.

F. MAESTRI
L. SANVITALE
G. CANTELLI
P. PELLEGRINI.

N.° 159.

Lettera al Comando Militare per la quale ricordasi alle Truppe che devono essere puntualmente eseguite le Leggi e i Regolamenti militari tuttora in vigore.

Parma 22 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA

Illustrissimo Signore,

Intanto che si stanno preparando e discutendo quelle disposizioni generali intorno alle Truppe dello Stato che sono richieste dalle attuali circostanze,

La Suprema Reggenza ricorda alle medesime Truppe che le Leggi e i Regolamenti militari in vigore debbono essere mantenuti puntualmente.

La Reggenza confida che i Soldati che sono anch'essi cittadini, continueranno, come hanno già fatto, a mantenere il buon ordine e a prestare regolare servigio d'accordo colla Guardia Civica.

La Reggenza confida altresì che il Comando Generale procurerà con ogni suo mezzo, che la disciplina ed il buon servizio sieno conservati.

La scambievole amicizia e fratellanza di Cittadini e Soldati è già nota, e non sarà certo nè dall'una nè dall'altra parte minimamente alterata.

Gradisca i sensi della nostra stima.

Parma 22 Marzo 1848.

P. PELLEGRINI
F. MAESTRI
G. CANTELLI.

All' Inclito Comando
delle Truppe dello Stato
Parma.

N.° 160.

Risoluzione che allontana definitivamente da questi Stati la Compagnia di Gesù, ed abroga i Decreti 25 Luglio 1836 (N.° 199) e 5 Marzo 1844 (N.° 64).

Parma 22 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA DELLO STATO

Sentito il Delegato alle funzioni di Direttore dell'Interno,

Ha risoluto:

Art. 1.° La Compagnia dei PP. Gesuiti è definitivamente allontanata da questi Stati, nè potrà più esservi riammessa.

Art. 2.° Sono per conseguenza abrogati i Decreti del 25 Luglio del 1836 (N.° 199) e del 5 Marzo del 1844 (N.° 64) risguardanti il ristabilimento dell'anzidetta compagnia nelle Città di Parma e di Piacenza; siccome pure le Leggi ed i Decreti pubblicati dipoi, intorno all'insegnamento secondario e filosofico.

Art. 3.° Fino a sistemazione definitiva dell'Istruzione, sarà provveduto alle Scuole, sia col richiamare di que' Maestri, che vi si trovavano quando furono date ai suddetti Padri, sia col nominarne altri di nuovi.

Parma 22 Marzo 1848.

P. PELLEGRINI
F. MAESTRI
L. SANVITALE
G. CANTELLI.

N.° 161.

Rescritto pel quale si concede al dottor Giuseppe Bacchi di dare al suo Giornale L'Unione Italiana *il titolo di* Giornale semi-ufficiale.

Parma 22 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Permette al signor dottor Giusppe Bacchi di dare al suo Giornale *L' Unione Italiana* il titolo di *Giornale semi-ufficiale.*

Parma 22 Marzo 1848.

L. SANVITALE
G. GANTELLI
F. MAESTRI
P. PELLEGRINI.

N.° 162.

AUTORIZZAZIONE al Colonnello Comandante le Truppe Reali ad ordinare che siano rilasciati al Comandante della Guardia Civica di Pontremoli i fucili esistenti in quella Fortezza.

Parma 22 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Il Signor Colonnello Comandante le Reali Truppe è autorizzato a ordinare che siano rilasciati al Comandante della Guardia Civica di Pontremoli i fucili esistenti in quella Fortezza facendone nota e traendone ricevuta.

Parma 22 Marzo 1848.

Per la Reggenza
F. MAESTRI
G. CANTELLI.

N.° 163.

PROCLAMA ai Pontremolesi per persuaderli alla confidenza, moderazione e fratellanza.

Parma 23 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DI STATO

Pontremolesi,

Voi un tempo desideraste di unirvi alla Toscana, a' Principi d'Italia per godere di quelle istituzioni che si convengono ai Popoli civili, che si convengono all'ITALIA: le conseguiste: che manca? la forma, a porle in atto. Abbiate confidenza, abbiate moderazione; la troppa foga non vi ritardi; non metta a pericolo le vostre vite, il vostro onore, la grande ed omai piena fratellanza ITALIANA. Colla confidenza s'ispira la confidenza! Le truppe di linea sono nelle altre parte dei Ducati affratellate da' loro desiderii, dal nostro desiderio. Quelle che trovansi tra Voi non sono nè debbono essere d'animo diverso.

Peserebbe sul loro capo non meno che sul vostro il sangue che si potesse, non solo per ostilità ma anche per imprudenza, versare!

Siate concordi, siate fratelli.

Parma 23 Marzo 1848.

Seguono le firme.

N.° 164.

Decreto che ridona la totalità dei redditi del Dazio Consumo della città di Parma e di Piacenza ai relativi Comuni; cessando il canone di L. 160,000 per Parma, e 100,000 per Piacenza che il tesoro toccava sui detti redditi: con che per altro i due Comuni provvedano alle deficienze annue dei rispettivi Ospizi Civili.

Parma 23 Marzo 1848.

LA REGGENZA SUPREMA
DEGLI STATI DI PARMA, PIACENZA ecc.

Dietro proposta del Delegato provvisorio alle Finanze;

Considerando che il Dazio Consumo comunemente *Octrois* altro non è nella sua origine e natura che una sovraimposta che i Comuni per utile proprio mettono sovra prodotti nazionali, i quali a vantaggio dello Stato sono già stati imposti mediante le Contribuzioni fondiarie;

Considerando che i Comuni di Parma e di Piacenza sono i soli fra i Comuni che hanno *Dazio Consumo* sui quali il governo preleva un annuo canone;

Considerando che i detti due Comuni ristretti alle rendite attuali non possono sovvenire ai bisogni delle rispettive Amministrazioni, che o col caricarsi di passività o col protrarre lavori che servirebbero al comodo e decoro delle rispettive città, ed omettere o mutilare istituzioni volute dalla cresciuta civiltà dei tempi fra le quali principalissima la istruzione elementare del popolo che deve costituirsi sovra più larghe basi ed estendersi ad ambo i sessi;

Considerando d'altra parte che i redditi degli Ospizi Civili di Parma e di Piacenza già da più anni non bastano ai cresciuti bisogni dell'umanità sofferente onde le relative Amministrazioni vanno gravandosi di un debito sempre crescente il quale finirebbe coll'esaurire l'intero loro patrimonio,

Ha decretato e decreta:

Art. 1.° A partire dal 1.° Aprile prossimo venturo la totalità dei redditi del Dazio Consumo delle città di Parma e di Piacenza spetterà ai relativi Comuni: cesserà quindi l'annuo canone di L. 160,000 per Parma e di L. 100,000 per Piacenza che il Tesoro toccava sui detti redditi.

Art. 2.° Dovranno però i detti Comuni sottostare alle deficenze annue dei *Budgets* dei rispettivi Ospizi Civili, i quali saranno sottoposti

per revisione all'Anzianato innanzi di essere approvati dal Superiore Governo.

Art. 3.° L'esigenza dei detti redditi sarà a carico dei rispettivi Comuni: però fino a nuova disposizione seguiterà a farsi nei modi fin qui praticati, e per cura dell'Amministrazione delle Contribuzioni indirette.

Art. 4.° Tutte le disposizioni e leggi contrarie al presente Decreto sono abrogate.

Art.° 5.° I Delegati provvisori delle Finanze e dell'Interno cureranno l'esecuzione del presente Decreto.

Parma 23 Marzo 1848.

L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
P. GIOJA
P. PELLEGRINI.

N.° 165.

DISPOSIZIONE che fa libera la stampa, e l'introduzione delle stampe estere, sotto norme repressive.

Parma 23 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA DELLO STATO

Dietro proposta del Delegato alle funzioni proprie dell'Interno,

DISPONE:

Art. 1.° La stampa è libera, ferme stanti le disposizioni repressive contenute nel Codice penale vigente.

Art. 2.° Coloro che vorranno istituire giornali o altre periodiche pubblicazioni dovranno assumere la responsabilità degli abusi col far dichiarazione apposita alla Direzione generale della Polizia.

Art. 3.° I giornali, i libri e le riviste periodiche che si pubblicano all'estero sono ammessi indistintamente in questi Stati.

Art. 4.° Nulla potrà essere stampato senza nome di autore o di editore. Questo mancando s' intenderà responsabile lo Stampatore che dovrà sempre nominarsi.

Art. 5.° Gli Articoli 7.° ed 8.° dell'Appendice al Codice penale sono abrogati.

Parma 23 Marzo 1848.

L. SANVITALE.
G. CANTELLI
F. MAESTRI
P. PELLEGRINI.

N.° 166.

Notificazione rassicurante intorno al contegno de' Tedeschi in Colorno.

Parma 23 Marzo 1848.

LA REGGENZA SUPREMA

Fa noto che le notizie giunte or ora da Colorno sono affatto rassicuranti, che i Tedeschi quietissimi aspettano gli Ordini della Reggenza, la quale a questo fine spedisce colà due de' suoi Membri.

Parma 23 Marzo 1848.

Seguono le firme.

N.° 167.

Notificazione della Reggenza intorno alla protrazione della partenza da questi Stati di Sua Altezza Reale il Duca di Parma.

Parma 23 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA

Alla domanda fattagli dal Comandante della Guardia Nazionale intorno alle voci sparse della partenza del Duca dichiara che S. A. R. creava la Reggenza perchè era nell'intenzione di allontanarsi da questi Stati, che motivi di salute ve lo hanno sino ad ora impedito; che non consta alla Reggenza che il Duca abbia ora intenzione di allontanarsi, ma che ad ogni evento Egli è interamente libero in ogni sua azione, che la Reggenza non ha nè il potere, nè la intenzione di opporsi ad alcun desiderio del Duca che non riguardi cosa di Governo.

Parma 23 Marzo 1848.

L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
P. PELLEGRINI.

N.° 168.

Disposizione che vieta la demolizione incominciata dell'ex-convento di S. Agostino di Piacenza.

Parma 23 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Volendo impedire la demolizione incominciata della fabbrica monumentale del ex-Convento di Sant' Agostino,

Dispone:

1.° Qualunque lavoro di distruzione nel locale anzidetto è proibito.

2.° Il proprietario di quel locale otterrà le indennità che di ragione gli saranno dovute.

3.° Il signor Governatore ed il Signor Podestà sono incaricati di vegliare alla puntuale esecuzione di questi ordini, adoperando all' uopo tutti i mezzi atti ad assicurarne l'adempimento.

Parma 23 Marzo 1848.

Per la Reggenza
F. MAESTRI
L. SANVITALE
G. CANTELLI
P. PELLEGRINI.

N.° 169.

Notificazione relativa alla sospensione delle sessioni de' consigli d'arrolamento per la leva militare del 1848.

Parma 23 Marzo 1848.

IL DELEGATO
ALLA SEZIONE DELL' INTERNO
GRAZIA, GIUSTIZIA, CULTO
ED ISTRUZIONE PUBBLICA

In virtù della facoltà a lui conferita dalla Suprema Reggenza dello Stato con Rescritto in data del 22 corrente mese,

Fa Noto:

Che sono e rimarranno sospese insino a nuovo ordine le sessioni che i Consigli d'arrolamento tener dovevano per la leva del 1848, e che i descritti che si fossero già presentati e arrolati si avranno tosto a mettere in libertà.

Parma 23 Marzo 1848.

G. BORSANI.

N.° 170.

Disposizione che surroga il Maggiore Regaglia al Maggiore Rousselot nel Comando del Genio e Artiglieria.

Parma 23 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA

Dispone che al Signor Maggiore del Genio e di Artiglieria Rousselot venga surrogato nel Comando il Maggiore Regaglia.

Parma 23 Marzo 1848.

Seguono le firme.

N.° 171.

Decreto che ordina ai Comuni di Parma di Piacenza e agli altri tutti nella misura delle forze rispettive di apprestar lavori in cui molte arti possano essere adoperate.

Parma 24 Marzo 1848.

LA REGGENZA SUPREMA
DEI DUCATI DI PARMA, PIACENZA ecc. ecc.

Sovra relazione e proposta del Delegato alla Sezione dei pubblici lavori;

Considerando che ogni ben regolato Governo deve avere essenzialmente in vista, che la classe degli operaj, la quale costituisce la maggior parte delle popolazioni, abbia, per quanto è possibile, un mezzo di onesto guadagno, poichè per esso è sollevata la dignità degli individui, sciogliendoli dal bisogno di mendicare, è giovata la Società mettendo in circolazione il numerario, e scemando la possibilità di azioni delittuose;

Considerando che pel suo Decreto di jeri il quale rende la quota dei Dazii municipali, finora versata nelle Casse del Tesoro dello Stato, ai

Comuni di Parma e di Piacenza, costituenti i centri più popolosi di questi Stati, è dato ai Comuni stessi di potere assumere l'impegno di opere di pubblica utilità e di abbellimento in armonia coi bisogni e coi desiderii dell'avanzata civiltà;

Considerando che il prevalente spirito di fraternità e di caritatevole amore saprà infondere coraggio anche agli altri Comuni per accingersi con ogni sforzo alla santa missione di sovvenire la povertà operosa,

Ha decretato e decreta:

1.° I Comuni di Parma e di Piacenza, e, fin dove le forze rispettive lo comportino, anche tutti gli altri Comuni, presenteranno colla massima sollecitudine Progetti di lavori ne' quali molte arti ritrovino occupazione: quindi vorranno avere in vista lavori per migliorare le strade, per ampliare od abbellire fabbricati; lavori per arredare pubblici stabilimenti, per vestire od armare Corpi di pubblica sicurezza, o per tutt'altro oggetto che riconoscano prestarsi a tale opportunità.

2.° Quei Progetti compatibilmente colla sollecitudine molta che si richiede, vorranno essere ben ragionati, e determineranno con tutta la possibile precisione il valore delle opere proposte.

3.° Sempre in vista di accelerare il cominciamento de' lavori, nel trasmettere ogni Progetto si dovrà dichiarare qual fondo si destinerebbe a sostenerne le spese, e proporre un Comitato di probe ed intelligenti persone, le quali nel caso di approvazione dovrebbero sopravvederne l' eseguimento.

Parma 24 Marzo 1848.

F. MAESTRI
L. SANVITALE
G. CANTELLI
P. PELLEGRINI.

N.° 172.

Pubblicazione di un SOVRANO CHIROGRAFO il quale sollecita perchè sia compilata una Costituzione sulla base della piemontese e toscana.

Parma 24 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA

crede di suo dovere di pubblicare il seguente

SOVRANO CHIROGRAFO

Signori,

„ *Allorchè io confidai a loro la SUPREMA REGGENZA di questi Stati il mio desiderio fu che fosse tosto compilata da loro una Costituzione. Jeri ne scrissi a loro nel senso medesimo. — Eglino vedono che il lasciare il Popolo in questo stato d' incertezza è un far dubitare della mia sincera adesione alla Costituzione. Perciò desidero che al più presto la Costituzione sia pubblicata sulla base Piemontese, Toscana, o come meglio stimano. Il Governo avendo inalberato il Vessillo della Costituzione, la mia casa non può più a lungo tacere senza eccitare diffidenza de' miei sentimenti. La mia determinazione di accettare la*

Costituzione e il desiderio di aderire alla Lega Italiana col SANTO PADRE, *Piemonte, Toscana ecc. ecc. rimane ineluttabile. Intanto i pieni loro poteri sono confermati. Io ho loro manifestato i miei sentimenti coi quali pieno di stima mi segno.* „

24 *Marzo* 1848

Affezionatissimo loro
CARLO.

La REGGENZA stava per occuparsi senz' altro della compilazione della Costituzione, ma questo veniva ritardato dalle urgenze cotidiane. Ora vi darà opera assidua, assicurando che questo *Statuto fondamentale* sarà ordinato sulle più larghe basi de' Governi rappresentativi.

CITTADINI! la REGGENZA ebbe ad ammirare l'ardore, lo zelo, l'ordine in tutti manifestato in questi giorni gloriosi del riscatto Italiano. Allo svolgimento delle liberali e civili istituzioni si richiede più che mai il concorso di tutti i Cittadini. Tutti per certo continueranno a concorrervi col valore, col senno, colla concordia.

L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
P. PELLEGRINI
Avv. P. GIOJA.

N.° 173.

Disposizione che incarica i signori P. Torregiani e dott. M. Marchi a recarsi a Torino per acqusto di fucili.

Parma 24 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Dispone:

Che vengono incaricati i signori Pietro Torregiani e dottor Marco Marchi di recarsi indilatamente a Torino onde farvi acquisto di un migliajo di fucili a percussione, di buona qualità, e alle migliori condizioni possibili.

Parma 24 Marzo 1848.

Per la Reggenza

L. SANVITALE
P. GIOJA
G. CANTELLI.

N.° 174.

***Decreto** che istituisce una Commissione per formare un Progetto di legge municipale in armonia col sistema di governo rappresentativo.*

Parma 25 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA DELLO STATO

Dietro proposta del Delegato alle funzioni proprie dell' Interno,

Considerando

Che le leggi sul municipio attualmente in vigore non si prestano allo sviluppo delle libertà civili e politiche, le quali devono essere base della nuova forma di Governo;

Che per dare nuovi ordini alle prerogative municipali tornerà utilissimo l'avviso d'una Commissione, che c[illegible] i [illegible], e ricerchi i mezzi di provedervi,

Ha decretato e decreta:

Art. 1.° È istituita una Commissione per formare il Progetto d'una legge municipale, che corrisponda ai principj ed alla forma d'un Governo rappresentativo.

Art. 2.° Sono nominati Membri della medesima i Signori

Castagnola Conte Gregorio Ferdinando, che eserciterà le funzioni di *Presidente*
Riva Dottor Salvatore
Benedini Avvocato Alberto
Gandolfi Avvocato Luigi
Musini Avvocato Giovanni
Linati Conte Filippo
Mussi Luigi
Torrigiani Pietro
Ferrari Cavaliere Giambattista
Piatti Camillo
Rebasti Dottor Giovanni
Grandi Professor Filippo
Scotti Conte Ettore
Salvetti Dottore Stefano
Freschi Dottor Francesco
Riboli Dottor Timoteo.

Art. 3.° Il Delegato alle funzioni proprie dell'Interno è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto.

Parma 2 Marzo 1848.

L. SANVITALE
F. MAESTRI
C. CANTELLI
P. PELLEGRINI.

N.° 175.

DECRETO che nomina una Commissione incaricata di presentare un Progetto di legge per l'organizzazione della Guardia Nazionale.

Parma 25 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Considerando come interessi sommamente al mantenimento dell'ordine e alla sicurezza pubblica la pronta organizzazione della Guardia Nazionale;

Sovra proposta del Delegato alla Sezione dell'Interno, Grazia, Giustizia, Culto ed Istruzione pubblica,

DECRETA:

Art. 1.° È creata una Commissione composta de' Signori
Magg. Cav. Regaglia Filippo, *Presidente*
Leonardi Eugenio
Volpellandi Conte Luigi

Bertioli Conte Francesco
Scribani Conte Alberto
al fine di presentare un Progetto di legge per l'organizzazione della Guardia Nazionale.

Art. 2.° Il predetto Delegato curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Parma 25 Marzo 1848.

F. MAESTRI
L. SANVITALE
G. CANTELLI.

N.° 176.

Decreto che istituisce una Commissione speciale per formare un Progetto di legge sulla publica istruzione.

Parma 25 Marzo 1848.

LA REGGENZA SUPREMA DELLO STATO

Dietro proposta del Delegato alle funzioni proprie dell' Interno,

Ha decretato e decreta:

Art. 1.° È istituita una Commissione speciale per formare un Progetto di Legge organica sulla pubblica istruzione.

Art. 2.° Essa porrà le massime secondo le quali l' istruzione stessa si avrà a condurre e si occuperà dei provvedimenti proprj al riordinamento delle Scuole primarie per ambo i sessi, e delle Scuole secondarie e filosofiche.

Determinerà inoltre i requisiti di capacità per coloro che vorranno istituire particolari stabilimenti d'istruzione acciò sieno guarentiti del

pari la libertà dell' insegnamento, la morale, la religione e l'ordine pubblico.

Art. 3.° Sono nominati membri della Commissione antidetta i Signori

Giordani Pietro che eserciterà le funzioni di *Presidente*
Bricca Don Antonio
Testa Don Alfonso
Selvatico Conte Pietro
Cassiani Ingoni Padre Don Giambattista
Tamagni Don Marco
Caggiati Professore Luigi
Vighi Professore Vincenzo
Cipelli Avvocato Bernardino
Adorni Professore Giovanni
Giarelli Avvocato Carlo.

Art. 4.° Il Delegato alle funzioni proprie della Sezione dell'Interno di Grazia, Giustizia, Culto ed Istruzione pubblica è incaricato dell'esecuzione di questo Decreto.

Parma 25 Marzo 1848.

L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
P. PELLEGRINI.

N.° 177.

Decreto che mette a spese del pubblico Tesoro le esequie da celebrarsi a suffragio delle vittime del 20 Marzo 1848.

Parma 25 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Volendo che l' onore delle esequie solenni che si celebreranno nella Basilica Cattedrale pei valorosi che caddero nella gloriosa giornata del 20 Marzo sia per Decreto e a spesa della patria, alla cui redenzione quelli spesero la vita,

DECRETA:

Le solenni esequie che si celebreranno nella Basilica Cattedrale il 27 Marzo cadente 1848 a suffragio ed onore delle gloriose vittime del venti suddetto saranno a spese del pubblico Tesoro.

Parma 25 Marzo 1848.

L. SANVITALE
G. CANTELLI
P. PELLEGRINI
F. MAESTRI.

N.° 178.

RISOLUZIONE per cui il Conte Zileri cessa di essere anziano e Consigliere di Stato, e il Dottor M. A. Onesti d'essere Consigliere di Stato.

Parma 25 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Per fare atto di giustizia reclamato dal voto pubblico,

HA RISOLUTO:

Che il Conte Giulio Zileri cessi di essere Anziano del Comune e Consigliere di Stato;

Che il Dott. Marc'Aurelio Onesti, già rimosso dalla Direzione Generale di Polizia, cessi di essere Consigliere di Stato.

Parma 25 Marzo 1848.

L. SANVITALE
F. MAESTRI
P. PELLEGRINI.

N.° 179.

Notificazione che avverte come per convenzione fatta tra il Governatore di Piacenza e il Comando Austriaco le II. RR. Truppe dovevano abbandonar la fortezza alle ore 6 del 25 Marzo.

Parma 26 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Fa noto:

Che per convenzione conchiusa il 25 corrente tra il Governatore di Piacenza ed il Comando della Piazza e Fortezza di quella città, le truppe austriache ne abbandonano la Fortezza alle ore sei del mattino di questo giorno; così che dopo la loro partenza, la Piazza e Fortezza rimangono a disposizione del Governo dello Stato.

Si danno le opportune disposizioni onde le Reali truppe si preparino a prendere il presidio della Piazza e Fortezza predette.

Parma 26 Marzo 1848.

L. SANVITALE - F. MAESTRI -
G. CANTELLI - P. PELLEGRINI.

N.° 180.

Nomina dell' Avvocato Hazon a Commessario straordinario per l'organizzazione provvisoria della Guardia Civica di Borgotaro.

Parma 26 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Considerando che di somma importanza è il mantenere l'ordine e la quiete in tutto il territorio dipendente dalla Pretura di Borgotaro;

Che a quest'oggetto è necessario organizzare provvisoriamente una Guardia Civica;

Che per la migliore organizzazione di essa vuolsene affidare la cura a persona che se ne possa occupare esclusivamente,

Nomina

Il Signor Avvocato Eugenio Hazon Commessario straordinario per l'organizzazione provvisoria della Guardia Civica di Borgotaro.

Parma 26 Marzo 1848.

Per la Reggenza

L. SANVITALE - F. MAESTRI -
P. PELLEGRINI.

N.° 181.

Decreto pel quale è nominata una Commessione incaricata a presentare un progetto d'uniforme col figurino della Guardia Nazionale.

Parma 26 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Ad oggetto che venga prontamente determinata la forma ed il colore dell'uniforme della Guardia Nazionale,

Ha decretato:

È nominata una Commessione la quale entro il termine di tre giorni dovrà presentare un progetto di uniforme con apposito figurino per la Guardia Nazionale.

La Commessione sarà composta de' Signori
Melloni Enrico
Belli Tenente Ernesto
Mauroner Amadio
Raimondi Carlo
Bandini Enrico.

Parma 26 Marzo 1848.

Per la Reggenza

P. PELLEGRINI - L. SANVITALE - F. MAESTRI.

N.° 182.

Ordinazione per la stampa d'un Bullettino ne' dì in cui non si pubblica la Gazzetta.

Parma 26 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Stando a cura della Reggenza che il pubblico sia avvertito degli avvenimenti che prodigiosamente si svolgono in Italia e fuori,

Si ordina che ne' giorni ne' quali non uscirà la Gazzetta sia pubblicato un Bullettino.

Parma 26 Marzo 1848.

L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
P. PELLEGRINI.

N.° 183.

Disposizione per la quale le ammissioni e le uscite dalle Case di Correzione e Deposito pei Mendicanti devono ordinarsi dalla Direzione di Polizia.

Parma 27 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Veduta la lettera del Direttore della Polizia Generale in data del 25 Marzo 1848 (N.° 5166 P. G.)

Dispone:

D' ora innanzi tutte le ammissioni e le uscite dalla Casa di Correzione e dal Deposito pe' Mendicanti saranno ordinate esclusivamente dalla Direzione della Polizia Generale.

Parma 27 Marzo 1848.

Per la Reggenza
L. SANVITALE
G. CANTELLI.
F. MAESTRI

N.° 184.

Decreto pel quale sono licenziati i soldati provenienti dall'armata Austriaca giusta la convenzione 24 Aprile 1839.

Parma 28 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Decreta:

Gli Uffiziali e Soldati provenienti dall'armata Austriaca a norma della Convenzione del 24 Aprile 1839 ed incorporati nelle Truppe dei Ducati sono licenziati.

Un'indennità di viaggio sarà loro accordata.

Il Comando generale delle truppe curerà l'esecuzione di questo Decreto.

Parma 28 Marzo 1848.

Per la Reggenza

F. MAESTRI
G. CANTELLI
L. SANVITALE
P. PELLEGRINI.

N.° 185.

Rescritto della Suprema Reggenza dello Stato intorno all' ordinamento di sorveglianti ai lavori pubblici.

Parma 28 Marzo 1848.

Estratto

Si approva la proposta fatta dal Delegato alla Direzione de' lavori pubblici in data del 28 Marzo 1848 N.° 77 perchè ad ogni venti operaj giornalieri venga assegnato un soprastante il quale in ragione dell' abilità rispettiva percepirà, o una lira, o una lira e quarantacinque centesimi al giorno.

N.° 186.

Si manifesta la piena soddisfazione alla Guardia Civica per la sua attività: e s' insinua a non desistere.

Parma 28 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA DELLO STATO

Alla Guardia Civica.

Reputa far atto giusto e cittadino manifestando la sua piena soddisfazione alla Guardia Civica, la quale ha ben mostrato colla sua vigilanza, attività e disciplina quanto le stia a cuore conservare la concordia e la quiete. Questi sono frutti di civiltà, tesori delle ben ordinate sociali comunanze. Sappiate, o Cittadini, conservali: essi furono principalmente commessi alla vostra fede: Voi lo sentiste, e rispondeste degnamente alla Vostra alta missione.

Ma ora un nuovo arringo di gloria sta per aprirsi a Voi nella terra Lombarda. Colà i nostri fratelli hanno ancora a sostenere gli ultimi sforzi del nemico. Egli fugge dinanzi al vittorioso vessillo Italiano: lo sconforto e l'avvilimento entrò ne' loro petti; ma quelli che si ritirano fanno

brutali vendette nelle Case di Campagna; quelli che sono ancora rinchiusi, come in Mantova, tremano di attaccare i Cittadini; pure nella stessa paura talora il vile si avventa e fa danno. Tenetevi adunque pronti, o giovani valorosi, per l'ora del cimento che non è lontana. A Voi si uniranno Modenesi, Reggiani, Toscani, Bolognesi, e riuniti come fratelli torrete all' oste nemica, che si va sciogliendo, fin l'ardimento del combattere.

Tutti que' paesi convengono nel sostenere il gran Programma del glorioso popolo Milanese. Vinciamo: assicuriamo la vittoria, e le quistioni de' territorj saranno decise dalla nazione, da un Congresso generale Italiano.

Questo fu il voto che il popolo Milanese inviò ai popoli loro fratelli fra i cadaveri ammonticchiati de' barbari ancor palpitanti nel loro sangue. Ascoltiamoli, lo vuole la nostra gratitudine, lo vuole la salute di ciascun paese, la gloria d'Italia.

Viva l'Unione, Viva la Concordia,
Viva la Guardia Civica, Viva l'Italia!

Parma 28 Marzo 1848.

Per la Reggenza.

F. MAESTRI
L. SANVITALE
G. GANTELLI
P. PELLEGRINI.

N.° 187.

Notificazione di misure prese onde gli Austriaci stanziati in Colorno possano a tempo opportuno abbandonare pacificamente il paese.

Parma 28 Marzo 1848.

LA REGGENZA SUPREMA
DELLO STATO.

Fa noto:

Che ha prese pronte disposizioni onde le Truppe Austriache, tuttora ferme pacificamente in Colorno, possano abbandonare il paese a tempo opportuno, per comune sicurezza, a norma d'un concordato di questa Reggenza col Governo Provvisorio di Milano, e colle Autorità Militari Piemontesi colà residenti.

Parma 28 Marzo 1848.

Per la Reggenza

L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI.

N.° 188.

Si autorizza il Comandante delle truppe a far modificazioni nel loro vestiario.

Parma 28 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Si approva la proposta fatta ..... dal Signor Comandante Generale delle Truppe, il quale è perciò autorizzato a portare quelle modificazioni nel vestiario delle Truppe ch' egli crederà utili e necessarie.

Qualora tali modificazioni dovessero importare una spesa notevole allo Stato il Signor Comandante riferirà di nuovo al Governo con ulteriore proposta.

Parma 28 Marzo 1848.

Per la Reggenza
F. MAESTRI
L. SANVITALE
G. CANTELLI
P. PELLEGRINI.

N.° 189.

Disposizione per cui le somme versate dai descritti ai Capitani d'arruolamento saranno passate nelle mani del Tesoriere generale.

Parma 28 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Sovra rapporto e parere del Comando generale delle Truppe,

Dispone:

1.° Le somme versate dai descritti ai Capitani d'arruolamento saranno passate nelle mani del Tesoriere generale a norma di legge.

2.° Que' cambi o sostituti che durante la sospensione della leva volessero entrare al servigio, lo potranno; e se la leva ha luogo, avranno diritto al prezzo della sostituzione dal giorno che la leva sarà attivata.

3.° Se la leva non fosse attivata, sarà in facoltà dei sostituti di ottenere la loro licenza o di rimanere.

Parma 28 Marzo 1848.

Per la Reggenza

F. MAESTRI - L. SANVITALE -
G. CANTELLI - P. PELLEGRINI.

N.° 190.

PUBBLICAZIONE delle basi della Costituzione dello Stato, e SOVRANO CHIROGRAFO che ne le approva.

Parma 29 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA DELLO STATO

Perchè questo Stato possa godere senza indugio dei sommi vantaggi de' Governi rappresentativi in tanto che si attende l'arbitrato de' Sovrani d'Italia o la decisione di un Congresso Italiano sui futuri destini di questo Stato, la Reggenza crede essere suo debito di pubblicare come fa, le basi di una Costituzione la quale sarà nel termine più breve promulgata ed eseguita.

BASI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.° Lo Stato verrà retto da temperata Monarchia ereditaria costituzionale sotto forme rappresentative.

Art. 2.° La religione cattolica apostolica Romana è la religione dello Stato.

Gli altri culti ora esistenti sono permessi conformemente alle leggi.

Art. 3.° La persona del Principe è inviolabile. I suoi Ministri sono responsabili.

Art. 4.° Al Principe solo appartiene il potere esecutivo.

Egli è il capo supremo dello Stato, ed ha il comando delle armi. Fa i trattati politici e di commercio, e dà tutti gli ordini necessarj per la esecuzione delle leggi senza che possa mai sospenderne l'osservanza o dispensare da essa.

Ogni giustizia emana da Lui, e può far grazia meno ai Ministri prevaricatori.

Art. 5.° Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Principe e da una Camera di Deputati.

Art. 6.° Tutti i cittadini che hanno compiuti i venticinque anni sono elettori.

Art. 7.° Il possesso, la capacità, il commercio, l'industria, conferiscono al cittadino dello Stato il diritto di essere eletto Deputato a termini e coi requisiti della legge elettorale da pubblicarsi.

Art. 8.° I Deputati avranno dai rispettivi Comuni una indennità da stabilirsi nella legge elettorale.

Art. 9.° La proposizione delle leggi apparterrà al Principe ed alla Camera dei Deputati.

Art. 10.° Il Principe convoca ogni anno la Camera dei Deputati, ne proroga le Sessioni, e può discioglierla: ma in questo caso ne convoca un' altra nel termine di due mesi.

Art. 11.° Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non sarà consentito dalla Camera dei Deputati, e sanzionato dal Principe.

Art. 12.° La stampa sarà libera e soggetta soltanto ad una legge repressiva da promulgarsi.

Art. 13.° I Giudici saranno inamovibili dopo che avranno esercitate le loro funzioni per lo spazio di tre anni.

Art. 14.° L'istituzione della Guardia Civica, che si dichiara istituzione dello Stato, l'ordinamento ed Amministrazione dei Comuni e l'Istruzione pubblica saranno regolati da leggi speciali.

Art. 15.° Tutte le proprietà sono inviolabili salvo il caso di espropriazione per causa di pubblica utilità, comprovata legalmente, e previa indennità.

Anche la proprietà letteraria è mantenuta, e garantita.

Art. 16.° Nessuna truppa straniera allo Stato potrà essere chiamata al servigio dello Stato medesimo se non in virtù di una legge.

Art. 17.° La dotazione del Principe sarà fissata da una legge.

Esposte le basi della Costituzione
la Reggenza fa noto al pubblico il seguente
SOVRANO CHIROGRAFO

Signori!

Atteso i subiti rivolgimenti che d'ogni intorno, ed in questi Stati succedono, e volendo pure quali

che siano per essere le mie sorti future mostrare con solenne prova quanto mi stia a cuore la salute, e potenza d'Italia, quanto deploro quel breve tempo in cui la necessità e posizione Geografica, e politica di questi Stati mi sottomise ad influenza straniera, io solennemente dichiaro di rimettere sin d'ora i miei destini all'arbitrato di S. S. Pio IX, di S. M. Carlo Alberto Re di Sardegna, e di S. A. R. Leopoldo II Gran Duca di Toscana, i quali decideranno le differenze, e le sorti future di questi Stati al miglior bene, e maggior forza d'Italia, offerendomi sin d'ora ad accettare que' compensi che all'equità di que' Principi sembreranno convenienti.

Intanto volendo pur anche testimoniare quanto desideri la felicità del mio popolo, approvo lo Statuto fondamentale di un Governo rappresentativo quale mi fu proposto dalla Suprema Reggenza da me a ciò deputata, la quale confermo cogli stessi poteri, insino a che le sorti di questo Stato siano determinate, dandole facoltà di aggregarsi un altro cittadino eletto dall'Anzianato di questa Città.

Ritorni intanto Piacenza, ritorni Pontremoli in fede; dimentico i loro intempestivi bollori nocivi ai loro ed ai comuni interessi; rimanga fedele Parma, e rimangano fedeli le altre parti dei miei Stati e pensino che dall'ampiezza non si misura la felicità degli Stati.

Io giurerò lo Statuto, manderò un battaglione di linea in soccorso ai Lombardi, e mio figlio Ferdinando, Capitano di un drappello di valorosi Civici che lo voglia seguire vi offre il suo braccio, e mostrerà spero che nelle sue vene scorre il sangue della valorosa Casa di Savoja e vive tuttora quello di Enrico IV.

Parma 29 *Marzo* 1848.

Affezionatissimo Loro
CARLO.

Cittadini! Eccovi assicurate le più larghe garantie che possono ripromettersi da un Governo Monarchico Costituzionale, e questo gran beneficio nulla ci toglie di quei diritti che abbiamo comuni agli altri Stati per quella Unione Italiana che è l'adempimento di un voto formato indarno da più secoli. — Sappiamo conservare un bene sì grande, e raccoglierne tutti i frutti, concorrendovi col fermo volere, colla fiducia reciproca e la concordia.

Per la Reggenza
L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
P. PELLEGRINI.

N.° 191.

Risoluzione per cui la sede del Tribunale d' appello in Piacenza è trasportata a Parma.

Parma 29 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA

Considerando alle attuali circostanze, che tengono interrotta la comunicazione del Governo tra le due Città di Parma e Piacenza,

Ha risoluto:

Art. 1.° Il Tribunale di Appello di questi Stati, sedente in Piacenza per virtù dell' art. 31 del Decreto del 9 di Giugno del 1831, N.° 120, trasporterà immediatamente e terrà per insino a diversa disposizione la propria residenza nella Città di Parma.

Art. 2.° Il Delegato provvisoriamente al disimpegno delle funzioni proprie della Sezione dell'Interno, di Grazia, Ginstizia, Culto ed Istruzione pubblica curerà il pronto eseguimento della presente Risoluzione.

Dato a Parma addì 29 di Marzo del 1848.

L. SANVITALE - F. MAESTRI -
G. CANTELLI - P. PELLEGRINI.

N.° 192.

Risoluzione colla quale è disposto che le Scuole speciali di Giureprudenza stabilite in Piacenza sieno riunite per infino a nuova disposizione al Corpo Universitario di Parma.

Parma 29 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA DELLO STATO

In conseguenza degli attuali avvenimenti i quali hanno interrotte le relazioni dell'Amministrazione di questo Governo colla città di Piacenza,

Ha risoluto ciò che segue:

Art. 1.° Le scuole speciali di Giureprudenza, le quali per virtù del Decreto del 2 di Ottobre del 1831 (N.° 224) stabilite furono nella città di Piacenza, saranno riunite per insino a nuova disposizione al Corpo Universitario della Capitale.

Art. 2.° Per l'eseguimento dell'Art. precedente tutti i Professori della facoltà legale dovranno immediatamente trasferirsi in Parma e quivi continuare il corso delle loro lezioni.

Art. 3.° Il Delegato al disimpegno delle funzioni proprie della Sezione dell'Interno, di Grazia, Giustizia, Culto e d'Istruzion pubblica curerà l'esecuzione di questa presente Risoluzione.

Parma 29 Marzo 1848.

L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
P. PELLEGRINI.

N.° 193.

Risoluzione della Suprema Reggenza dello Stato colla quale è autorizzato il Vescovo della Diocesi di Parma ad accettare la donazione di alcuni capitali morti e di sementi *per un valore complessivo di l.* 201, 70 *fatta dal Sacerdote Don Esaù Gaulli a favore del benefizio semplice sotto il titolo di S. Lucia eretto nella Chiesa Parrocchiale delle Fontanelle.*

Parma 29 Marzo 1848.

Estratto

È data facoltà al Vescovo della Diocesi di Parma di accettare la donazione di alcuni *capitali morti e di sementi* per un valore complessivo di lire *dugento una* e centesimi *settanta* fatta dal Sacerdote Don Esaù Gaulli a favore del benefizio semplice ecclesiastico sotto il titolo di S. Lucia eretto nella Chiesa Parrocchiale delle Fontanelle con atto del quale rogato fu il Notajo Cesare Crema addì 2 di Settembre del 1847, e ciò alle condizioni che leggonsi nell'Atto surricordato. (1)

(1) Le condizioni sono le seguenti:

1.° Che il benefizio avrà la nuda proprietà degli oggetti compresi nella donazione a datare dal dì in cui rogato fu l'atto della donazione medesima;

2.° Che il donante si riserba il godimento degli anzidetti oggetti per tutto il tempo che rimarrà *Rettore pro tempore* del benefizio di S. Lucia;

3.° Che gli stessi oggetti dovranno formare parte sostanziale e come *dotali* del podere dell'accennato benefizio, cosicchè sia durante l'attual locazione, come al cessare della medesima il Sacerdote Gaulli si obbliga *di tener modo affinchè rimangano sempre sul podere suddetto a libera disposizione del benefizio surricordato ed a conservazione dei diritti de' suoi legittimi successori.*

N.° 194.

Il Dott. Zini è delegato all' insegnamento della Matematica elementare, e il Prof. Cassiani-Ingoni è incaricato di dar lezioni in tre giorni la settimana di Fisica elementare, serbati alla superiore gli altri.

Parma 29 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA

È delegato il Dott. Luigi Zini all'insegnamento della Matematica elementare nelle Scuole Superiori di Parma colla mensile retribuzione sull'Erario dello Stato di lire ottantotto.

È disposto che il Professore di Fisica superiore, Padre Don Giambattista Cassiani-Ingoni, sia incaricato pel corrente anno accademico di dar lezioni di Fisica Elementare in tre giorni di ciascuna settimana, riserbando gli altri per l'insegnamento della Fisica superiore agli studenti del corso Fisico-Matematico nelle premenzionate Scuole.

Parma 29 Marzo 1848.

Per la Reggenza
L. SANVITALE
F. MAESTRI
G. CANTELLI
P. PELLEGRINI.

N.° 195.

Disposizione che incarica il Signor Casa dell' acquisto di fucili.

Parma 29 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Dispone:

Che venga incaricato il Signor Emilio Casa di recarsi indilatamente a Modena onde farvi acquisto di *un migliajo* di *fucili* di buona qualità e alle migliori condizioni possibili.

Parma 29 Marzo 1848.

Per la Reggenza
L. SANVITALE
G. CANTELLI
P. PELLEGRINI.

N.° 196.

Decreto che annulla le condanne politiche, e proibisce ogni ricerca e procedimento per commesse colpe politiche.

Parma 30 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

L'oblio del passato nelle rivoluzioni sociali è consiglio della politica a tutti i governi; principio fondamentale de' governi liberi; promotore di concordia, d'ordine, di fratellanza.

La Reggenza decreta:

Tutte le condanne per motivi politici fin qui proferite sono annullate: e ogni ricerca e procedimento per colpe politiche finora commesse sono proibiti. Un velo impenetrabile cuopre il passato.

Parma 30 Marzo 1848.

Per la Reggenza
L. SANVITALE
F. MAESTRI
G. CANTELLI
P. PELLEGRINI.

N.° 197.

Il Sig. Avv. B. Cipelli è delegato alla Sezione delle Finanze a vece del Signor Avv. Mischi.

Parma 30 Marzo 1848.

LA REGGENZA SUPREMA DELLO STATO

Veduto il Decreto 21 Marzo 1848 col quale il Signor Avvocato Giuseppe Mischi venne delegato al disimpegno delle funzioni proprie della Sezione delle Finanze;

Veduta la lettera del prefato Signor Avvocato Mischi in data del 28 Marzo corrente mediante la quale Egli rassegna le proprie funzioni in vista della separazione di Piacenza da Parma,

Delega provvisoriamente al disimpegno delle funzioni proprie della Sezione delle Finanze il Signor Avvocato Bernardino Cipelli, Segretario della Camera di Commercio di Parma.

Parma 30 Marzo 1848.

Per la Reggenza

L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
P. PELLEGRINI.

N.° 198.

Risoluzione che dichiara proprietà dello Stato i beni posseduti in questi Ducati dalla Compagnia dei PP. Gesuiti.

Parma 30 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Dietro proposta del Delegato alle funzioni proprie della Sezione dell'Interno,

Ha risoluto ciò che segue:

Art. 1.° Tutti i beni stabili e mobili, i quali posseduti erano in questi Ducati dalla Compagnia dei PP. Gesuiti, sono dichiarati beni dello Stato.

Art. 2.° Il Direttore dell'Amministrazione del Patrimonio dello Stato piglierà, nell'interesse dell'Amministrazione medesima, il formale possesso de' sovraddetti beni entro il più breve termine possibile.

Art. 3.° I Delegati alle funzioni proprie delle Sezioni dell'Interno e delle Finanze cureranno, ciascuno nella parte che lo risguarda, l'eseguimento della presente Risoluzione.

Parma 30 Marzo 1848.

Per la Reggenza
L. SANVITALE - G. CANTELLI
- F. MAESTRI - P. PELLEGRINI.

N.° 199.

Disposizione che nomina Notajo di residenza in Parma il Dott. E. Barbieri; presso la Pretura di Borgo S. Donnino il Dott. Biazzi.

Parma 30 Marzo 1848.

LA REGGENZA SUPREMA

Dispone:

Art. 1.° Il Dottore in leggi, Barbieri Emiliano, è nominato Notaro di residenza nella città di Parma.

Art. 2.° Il Dottore in leggi, Biazzi Donnino, è nominato Notaro presso la Pretura di Borgo San Donnino.

Art. 3.° Il Delegato provvisoriamente al disimpegno delle funzioni proprie della Sezione dell'Interno, di Grazia, Giustizia, Culto ed Istruzione pubblica, è incaricato della esecuzione della presente Disposizione.

Dato a Parma addì 30 di Marzo del 1848.

L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI.

N.° 200.

Disposizione per cui la Truppa di linea in Bardi farà il servigio promiscuo colla Civica.

Parma 30 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Dispone che la Truppa di linea stanziata a Bardi faccia il servigio promiscuamente alla Guardia Civica tanto nei posti del Paese, come del Castello.

Dispone pure che alla stessa Guardia Civica sieno somministrate munizioni proporzionatamente al bisogno.

Parma 30 Marzo 1848.

Per la Reggenza
L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI.

N.° 201.

Disposizione che rimette in libertà i condannati politici.

Parma 30 Marzo 1848.

LA REGGENZA SUPREMA

Ha disposto e dispone:

Che sieno posti in libertà immediatamente i condannati e incolpati per motivi politici, e che sieno prosciolti quelli ch'erano sottoposti a precetti per uguali motivi.

Parma 30 Marzo 1848.

Per la Reggenza
L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
P. PELLEGRINI.

N.° 202.

Rescritto della Reggenza pel quale si autorizza la vendita di centimetri quadrati venti della Strada di Santa Croce in Parma alla Giuseppa Daceno proposta dalla sezione de' lavori pubblici.

Parma 30 Marzo 1848.

Estratto

Si approva che per lire 20 lo Stato venda alla Signora Giuseppa Daceno centimetri quadrati 20 della Strada di S. Croce in Parma, i quali Ella ha occnpati rassettando una sua Casa posta in essa Strada n.° 150.

Parma 30 Marzo 1848.

Per la Reggenza
G. CANTELLI
L. SANVITALE
P. PELLEGRINI.

N.° 203.

NOMINA del signor Alessandro Bricoli a Commissario Straordinario coll' incarico di sorvegliare le Borgate e terre lungo il Po da Colorno a Cortemaggiore per guarentire que' territorj da invasione straniera.

Parma 30 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Dietro proposta del Delegato alle funzioni dell' Interno,

HA DECRETATO:

Art. 1.° È nominato un Commessario Straordinario nella persona del signor Bricoli Alessandro incaricato della sorveglianza sopra tutte le Borgate e terre poste lungo il Po da Colorno a Cortemaggiore al disotto della strada Emilia.

Art. 2.° Esso Commessario dovrà provvedere affinchè l'ordine legittimo sia mantenuto integro, e il territorio guarentito da invasione straniera.

Art. 3.° A tale effetto corrisponderà colle Autorità locali, e potrà richiedere l'intervento della pubblica forza.

Art. 4.° Il Delegato alle funzioni dell' Interno curerà l' immediata esecuzione del presente Decreto.

Parma 30 Marzo 1848.

P. PELLEGRINI
L. SANVITALE
F. MAESTRI.

N.° 204.

Risoluzione per la quale si autorizza il Parroco di Casaldonato e l'Opera di quella Parrocchia a fare simultaneamente l'accettazione del legato disposto dal fu Paolo Conti.

Parma 30 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Veduta la deliberazione fatta il giorno 29 di Gennajo del 1848 dal Consiglio di Stato Ordinario, approvata col Sovrano Rescritto del 10 Marzo dello stesso anno, N.° 852-814;

Dietro proposta del Delegato alle funzioni proprie della Sezione dell'Interno, di Grazia, Giustizia, Culto ed Istruzione pubblica,

Ha risoluto quanto segue:

Art. 1.° Il Parroco di Casaldonato, e l'Opera di quella Parrocchia sono autorizzati a fare simultaneamente l'accettazione del legato disposto dal fu Paolo Conti col suo testamento pubblico ricevuto dal Notaro Luca Rezoagli addì 11 Febbrajo del 1828, ritenuto che il Parroco *pro tempore* di Casaldonato stesso debba avere l'ammi-

nistrazione del predetto legato giusta l'espressa volontà del testatore.

Art. 2.° Il Delegato al disimpegno delle funzioni proprie della Sezione dell'Interno, di Grazia, Giustizia, Culto ed Istruzione pubblica curerà l'eseguimento della presente Risoluzione.

Dato a Parma il dì 30 Marzo 1848.

L. SANVITALE
F. MAESTRI
G. CANTELLI
P. PELLEGRINI.

N.° 205.

Notificazione della nomina fatta dall' Anzianato del sig. Conte De-Castagnola a membro della Reggenza.

Parma 31 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Fa noto:

Che l' Anzianato di questa Città, chiamato ad eleggere un Membro della Reggenza, ha eletto il sig. Conte Gregorio Ferdinando De-Castagnola.

E siamo ben lieti di avere con noi un cittadino illustre, il quale in pieno accordo coi nostri principii, era già designato dal voto pubblico.

Parma 31 Marzo 1848.

Per la Reggenza
L. SANVITALE
F. MAESTRI
G. CANTELLI
P. PELLEGRINI.

N.° 206.

Disposizione che chiama come addetti alla Segreteria della Reggenza i signori R. Dallargine e Dott. M. Adorni.

Parma 31 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Ha disposto:

Che i signori Dallargine Rinaldo, Impiegato nell' ufficio di Statistica, e Dottor Mariano Adorni, Impiegato nella prima Divisione dell'Interno, sieno provvisoriamente addetti alla Segreteria della Suprema Reggenza.

Parma 31 Marzo 1848.

L. SANVITALE
P. PELLEGRINI
F. G. DE-CASTAGNOLA
F. MAESTRI.

N.° 207.

Proclama ai soldati, in occasione che furono rimandati dalle loro file gli austriaci che ne facevano parte.

Parma 31 Marzo 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Soldati!

Anche voi siete cittadini, siete italiani. Jeri gridammo all'*erta* alle Guardie Civiche; oggi lo gridiamo a voi, o soldati.

Gli austriaci che erano nelle vostre file sen vanno. Voi diveniste una milizia pura italiana. Non è lecito rimescolarvi collo straniero che per combatterlo. A rimuovere fin la memoria della patita servitù vi si cambiano i distintivi negli uniformi, i suoni nelle marcie. Nulla che non sia italiano nella guerra italiana.

Imparino gli stranieri dal vostro esempio: diventino cittadini. L'astro della Libertà risplende a tutte le nazioni che non perdettero la memoria di essere uomini.

Le belle contrade di Lombardia vi chiamano. L'esercito austriaco cacciato dalla valorosa Milano e da tutte le Città ch'ei vide stupefatto e atterrito converse in castelli, sbandato, avvilito, saccheggia le Campagne con atti di brutali barbarie. Queste sono le sue glorie. Andrete e vincerete. Bandita è la crociata della lega Santa e il Rappresentante del Dio degli Eserciti la bandì dal Vaticano.

Verrà con voi una schiera di guardie cittadine che consacrarono il brando nella cacciata memorabile dei nostri oppressori.

L'unione italiana che è nel cuore di tutti vuol trovarsi nella stessa guerra sotto lo stesso glorioso vessillo. Pontificii, Estensi, Toscani, Parmensi, Piemontesi, vi saluterete tutti come fratelli stringendovi la mano, col grido: *morte ai barbari.* La vittoria sarà vostra, perchè Dio è con voi.

Viva l'unione! Viva l'Italia.

Parma 31 Marzo 1848.

L. SANVITALE
F. G. DE-CASTAGNOLA
G. CANTELLI
F. MAESTRI
P. PELLEGRINI.

N.° 208.

Atto del Delegato dell' Interno pel quale sono aggregati al Governatorato di Parma i Comuni di Treschietto, Villafranca, Castevoli, Mulazzo, Bagnone.

Parma 31 Marzo 1848.

IL DELEGATO
ALLA SEZIONE DELL' INTERNO
GRAZIA, GIUSTIZIA, CULTO
ED ISTRUZION PUBBLICA

Considerando essere necessario ed urgentissimo di provvedere nelle attuali contingenze in modo vieppiù pronto e spedito all'Amministrazione sì civile che giudiziaria d' alcune parti delle Lunigiane aggregate allo Stato Parmense pel trattato del 28 Novembre 1844;

Presi gli ordini della Suprema Reggenza,

Dispone:

I Comuni di Treschietto, Villafranca, Castevoli, Mulazzo, Bagnone ecc. sono aggregati al Governatorato di Parma, e compresi nella giurisdizione del Tribunale civile e criminale sedente in questa Città.

Parma 31 Marzo 1848.

G. BORSANI.

N.° 209.

Ordine al Comando Militare per l'abolizione della canna e bastoni, quai distintivi del grado di sottufiziali.

Parma 1.° Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA

DELLO STATO

Il Signor Comandante Colonnello Pettenati

Ordinerà che dai sottufiziali siano deposte le canne e bastoni, che sin ora hanno servito a distinguere il loro grado, ed ora più non servono.

Parma 1.° Aprile 1848.

N.° 210.

Avviso intorno ad alcune informazioni chieste ed inviate al Prof. Matteucci giunto a Pontremoli con cinque mila uomini, il più, volontarj.

Parma 1.° Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA

Avviso Importante.

È arrivato in questo punto un Messo da Pontremoli con lettera indiritta ad un Membro della Reggenza. Scrive il Celebre Matteucci, qual Commessario generale della Colonna Toscana diretta al soccorso de' Lombardi. — *La Colonna,* dice il Messo, *è forte di cinque mila Uomini, di cui cinquecento circa Truppa di linea, il resto Guardie Nazionali e Volontarj.* —

La lettera è intesa ad ottenere da noi notizie esatte delle cose nostre, de' Piemontesi, dei Tedeschi, della Lombardia; poichè da quelle dipendono i suoi movimenti.

Intanto che si scriveva la risposta è giunto un altro Messo da Mantova, recando che Radetzky è entrato in Verona con dieci mila soldati, e ne

ha spediti dieci mila a Mantova, dove già erano altrettanti. I Mantovani sono disposti a spiegare tutta la forza ed energìa che in tali cimenti richiede la Patria, ma dimandano istantemente i nostri soccorsi.

Noi abbiamo spedito subito una staffetta colle notizie richieste al detto Commessario generale Toscano, e con calde istanze a venir subito avanti per soccorrere i Mantovani; e, qui giunto, si concerterà con lui, come aggiugnere quella forza che la sicurezza interna ci permetterà di dare, e certamente que' volontarj Parmensi che vorranno partecipare alle glorie della Guerra Lombarda.

Vedete, o Cittadini, quanto importa serbare la concordia e la quiete in momenti difficili, in cui dobbiamo occuparci Voi e Noi, più che di Noi, de' nostri fratelli Lombardi.

L'amore dell'Italia è la nostra stella, finchè avremo la vostra fiducia.

Parma 1.° Aprile 1848.

N.° 211.

Ordine che sia somministrato ai Cremonesi tremila quintali di sale marino da togliersi dal magazzino di Parma.

Parma 1.° Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

In seguito della proposta fatta dal Delegato alla Sezione delle Finanze,

Ordina:

I tremila quintali di sale marino da togliersi dal magazzino di Parma e da somministrarsi ai Cremonesi, sarà somministrato ai Cremonesi medesimi sotto le condizioni seguenti:

1.° Che ne paghino l'importo come costa posto in magazzino, rifacendo la proporzione del calo che per giacenza ha già sofferto.

2.° Che sostengano le spese di caricamento, pesamento e trasporto.

3.° Che sia fatta in Parma la consegna del sale, il quale per essere trasportato a Cremona potrà tenere lo stradale di S. Secondo.

Parma 1.° Aprile 1848.

G. CANTELLI
L. SANVITALE
F. DE-CASTAGNOLA
F. MAESTRI
P. PELLEGRINI.

N.° 212.

Risoluzione che obbliga i Cittadini al servigio della Guardia Nazionale, o in persona o mediante un cambio, pel quale viene determinato il prezzo.

Parma 1.° Aprile 1848.

LA REGGENZA SUPREMA
DELLO STATO

Sulla proposta del Delegato alle funzioni proprie dell'Interno,

Ha risoluto:

Art. 1.° Tutti i Cittadini ascritti alla Guardia Nazionale sono obbligati all' ordinario servigio pel mantenimento dell' ordine.

Coloro pertanto che dal Comandante della Guardia Nazionale riceveranno l'invito di prestarsi ad un servigio qualunque, dovranno o disimpegnarlo personalmente, o pagare per avere un cambio che li sostituisca, il quale dovrà essere accettato dal Comandante.

Art. 2.° S'intenderanno obbligati al pagamento del cambio coloro fra gli ascritti alla Guardia

Nazionale che invitati ad un servigio non si troveranno al Corpo di Guardia nel giorno ed ora designati loro dal Comandante.

Art. 3.° La tassa del cambio per una giornata di servigio è fissata a lire *una*, e centesimi *cinquanta* e verrà esatta secondo le regole e colle formalità stabilite per la riscossione delle contribuzioni personali.

Art. 4.° Gli ascritti alla Guardia Nazionale che sono ad un tempo pubblici funzionari od impiegati saranno dispensati dal servigio ogniqualvolta giustifichino d'essere impediti dal compierlo per le funzioni del loro uffizio.

Art. 5.° Il Delegato alle funzioni proprie della Sezione dell'Interno, di Grazia, Giustizia, Buongoverno, Culto ed Istruzion pubblica è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto.

Parma 1.° Aprile 1848.

L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
F. G. DE-CASTAGNOLA
P. PELLEGRINI.

N.° 213.

Proclama ai Cittadini che li avverte dell'arrivo a Pontremoli di molti Toscani, e li invita all'unione ed accordo per combattere il comune nemico.

Parma 1.° Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA DELLO STATO

Cittadini,

Una colonna mobile di cinquemila uomini è a Pontremoli: s'ingrosserà de' nostri, discenderà sopra il nemico. Renderà vani gli sforzi del barbaro.

Invano Radetzky si raccoglie con diecimila de' suoi a Verona: invano a Mantova si radunano ventimila Austriaci: invano spiegano ogni barbarie. Invano, poichè gl'Italiani col valore uniscono la concordia. Piemontesi, Lombardi, Toscani, Romani s'armano, s'adunano, s'ingrossano, si muovono. Voi Parmigiani, siccome siete non men coraggiosi, non meno pronti, siate del pari concordi; sarete del pari forti: cacciate il nemico, differite le dispute: calmatevi, e queste pure saranno presto composte.

Intanto siate solleciti all'accordarvi, all'ordinarvi, all'ubbidire ai capi, al combattere.

Siate animosi, concordi, uniti, sarete invincibili.

Sian vostre divise l'onore, la patria, l'Italia; sarete gloriosi.

Viva l'Italia.

Parma 1.° Aprile 1848.

N.° 214.

***Disposizione** che aggrega alla Commissione pel Regolamento della Guardia Nazionale i Signori Maggiore Stocchi, ed Avvocato Borra.*

Parma 1.° Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Dispone:

Che alla Commissione istituita con Decreto del 25 Marzo ultimo scorso per compilare il Regolamento della Guardia Nazionale sieno aggregati i Signori
Cavaliere Maggiore Giuseppe Stocchi
Avvocato Enrico Borra.

Parma 1.° Aprile 1848.

L. SANVITALE
P. PELLEGRINI
G. F. DE-CASTAGNOLA
G. CANTELLI.

N.° 215.

Disposizione per la quale dovranno essere depositate entro 24 ore le armi di ragione dello Stato, e de' Comuni.

Parma 3 Aprile 1848.

IL DELEGATO

ALLE FUNZIONI PROPRIE DELL' INTERNO

Dispone:

Tutte le armi di ragione dello Stato, o de' Comuni, le quali furono distribuite pel servigio della Guardia Nazionale, saranno depositate entro ventiquattro ore nella Caserma della Guardia Nazionale del rispettivo Comune, affinchè specialmente per difetto d'armi non abbia mai a venir meno il servigio.

Coloro che non si presteranno all'adempimento della presente disposizione saranno considerati siccome colpevoli di sottrazione e soggetti alle leggi per ciò veglianti.

Parma 3 Aprile 1848.

G. BORSANI.

N.° 216.

Decreto che rende proficui gli anni passati in ritiro da quelli Ufficiali che l'ebbero in forza degli avvenimenti politici del 1831.

Parma 3 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA DELLO STATO

Sovra relazione e proposta del Comando Generale delle Truppe,

Decreta:

Tutti gli Uffiziali, i quali per gli avvenimenti politici dell' anno 1831 vennero pensionati, o sussidiati, si intenderà non abbiano mai avuta interruzione alcuna nel loro servigio. Gli anni in cui i predetti Uffiziali si sono trovati nella detta posizione verranno computati come tempo di servizio a tutti gli effetti di diritto.

Parma 3 Aprile 1848.

Per la Reggenza

L. SANVITALE
F. G. DE-CASTAGNOLA
G. CANTELLI
F. MAESTRI.

N.° 217.

Notificazione della spedizione delle Truppe di linea in guardia al Ponte di Sorbolo.

Parma 3 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Dietro informazioni avute che una squadra di Austriaci, proveniente da Borgoforte, si recava a Suzzara sulla destra del Po, la Reggenza ha spedita la Truppa di linea al Ponte di Sorbolo, in osservazione.

Parma 3 Aprile 1848.

F. G. DE-CASTAGNOLA
L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI.

N.° 218.

Decreto che restituisce il grado rispettivo agli Uficiali Calamini, Contini, Pioselli e Dapalù.

Parma 3 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Sovra relazione e rapporto del Comando delle Truppe,

Decreta:

Che ai Signori
Calamini Cavaliere Fabio, Capitano
Contini Cavaliere Luigi, Capitano
Pioselli Cavaliere Francesco, Capitano
Dapalù Conte Luigi, Alfiere
sieno restituiti il *grado* e la *divisa militare* che avevano nel 13 Febbrajo 1831.

Il Comando generale delle Truppe curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Parma 3 Aprile 1848.

Per la Reggenza
L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
F. G. DE-CASTAGNOLA.

N.° 219.

Si accorda la dimissione al Signor T. Sacchini dal posto di Perito Geometra e si loda la sua risoluzione di aderire alla domanda fattagli di recarsi al Quartier generale Sardo, come Tenente ai Bersaglieri.

Parma 3 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Sulla proposta del Delegato alla Sezione de' Lavori pubblici,

Decreta quanto segue:

1.° Al Signor Torquato Sacchini, Perito Geometra negli uffici per le cose d'arte presso quella Sezione, è accordata la dimissione da lui chiesta al fine di recarsi al Quartier generale dell'armata di S. M. il Re di Sardegna in Pavia, dov' è chiamato col grado di Tenente nel Corpo dei Bersaglieri.

2.° È collaudata ed applaudita la nobile risoluzione del Signor Sacchini di prestarsi immediatamente all'invito, la quale non lascia dubbio

di tutto l'impegno per parte sua onde sostenere valorosamente la Causa dell'Italia, e l'onore del nostro Paese.

3.° Per dargli un attestato della riconosciuta benemerenza de'servigi prestati allo Stato, avuto anche riguardo alla ritenzione subita sulle pensioni percepite, pel suo viaggio da Parma a Pavia, gli è accordata un'indennità di lire dugento.

Parma 3 Aprile 1848.

Per la Reggenza

L. SANVITALE

F. MAESTRI

F. G. DE-CASTAGNOLA.

N.° 220.

Decreto che aggiunge i Signori Don Carletti, Cattani, Oppici, Olivieri, Lopez, Vicenzi alla Commessione per un progetto di legge municipale.

Parma 3 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA DELLO STATO

Veduto il rapporto fatto dal Delegato alle Funzioni proprie dell'Interno, col quale viene esposto risultare a lui che non tutti i Membri componenti la Commessione che fu istituita col Decreto del 25 Marzo 1848 per formare un progetto di legge municipale potranno per legittimi motivi intervenire sempre nelle Sessioni;

Volendo provvedere a ciò non resti la Commessione per tale motivo impedita dall' adempiere sollecitamente l'incarico affidatole;

Sulla proposta dello stesso Delegato alla Sezione dell'Interno,

Ha decretato:

Art. 1.° Sono aggiunti alla Commessione incaricata di formare un progetto di legge municipale i Signori

Carletti Canonico Dottor Giovanni
Cattani Giuseppe Giudice
Oppici Dottor Paolo
Olivieri Avvocato Dario
Lopez Cavaliere Michele
Vicenzi Giuseppe.

Art. 2.° Il Dottor Salvatore Riva assumerà e disimpegnerà le funzioni di Presidente della Commessione in rimpiazzo del Conte Gregorio Ferdinando De-Castagnola chiamato già a far parte di questa Suprema Reggenza.

Art. 3.° La Commessione potrà procedere nell'incarico suo ogni qualvolta nelle Sessioni si troveranno presenti due terzi almeno dei Membri che la compongono.

Art. 4.° Il Delegato alle funzioni proprie dell'Interno è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto.

Parma 3 Aprile 1848.

L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
F. G. DE-CASTAGNOLA.

N.° 221.

È data facoltà al Colonnello delle Truppe di espellere gli indisciplinati.

Parma 3 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

È data facoltà al Signor Colonnello Comandante Pettenati di espellere dalle Truppe gli indisciplinati, e turbolenti.

Parma 3 Aprile 1848.

P. PELLEGRINI
F. G. DE-CASTAGNOLA
F. MAESTRI
G. CANTELLI
L. SANVITALE.

N.° 222.

È accordata una gratificazione a' Sottuffiziali e Soldati pel giorno 4 aprile.

Parma 3 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Accorda ai Sottuffiziali e Soldati delle Truppe Parmensi una gratificazione, pei primi di L. 1, 50, pei secondi di 1 lira, per domani.

Parma 3 Aprile 1848.

Per la Reggenza

G. GANTELLI
F. G. DE-CASTAGNOLA
L. SANVITALE.

N.° 223.

S' accorda un soprassoldo a' Dragoni pel tempo che saranno spediti in missione straordinaria.

Parma 4 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA

DELLO STATO

Avuto riguardo alle maggiori spese cui devono sostenere i Sottuffiziali e Dragoni di cavalleria nel tempo in cui adempiono missioni straordinarie,

Ha risoluto:

1.° È accordato un soprassoldo ad ogni Maresciallo d'alloggio di L. 1. Ad ogni Brigadiere di Cent. 70, ad ogni Dragone semplice di Cent. 50 oltre a Cent. 30 al giorno per ciascun cavallo per tutto il tempo in cui i Sottuffiziali e Soldati sunnominati saranno spediti in missioni straordinarie, od altrimenti impiegati in luoghi ove non esista brigata di Dragoni a cavallo.

2.° Il Delegato alla Direzione delle Finanze ed il Comandante Generale delle Truppe cureranno

per quanto loro s'aspetta l'esecuzione della presente Risoluzione.

Parma 4 Aprile 1848.

Per la Reggenza

G. CANTELLI

L. SANVITALE

F. G. DE-CASTAGNOLA.

N.° 224.

Decreto che nomina un Comitato di guerra e di pubblica sicurezza.

Parma 4 Aprile 1848.

LA REGGENZA SUPREMA
DELLO STATO

Considerando che importa provvedere con maturi Consigli e coll' opera di persone prudenti e conoscitori delle cose della Guerra alla sicurezza interna ed esterna dello Stato;

Considerando che l' uno e l' altro oggetto richiede vigilanza continua e subiti provvedimenti, ciò che non potrebbe farsi dalla Reggenza attese le moltiplici e gravi cure da cui è incessantemente occupata,

Ha decretato:

1.° È nominato un Comitato di Cittadini Civili e Militari che s'intitolerà Comitato di Guerra e di pubblica sicurezza.

2.° Esso sarà composto dei Signori
Cav. Ottavio Ferrari, *Presidente*
Cav. Maggiore Filippo Regalia

Bertioli Conte Francesco
Avvocato Luigi Gandolfi
Cav. Maggiore Giuseppe Stocchi
Maggiore Antonio Melli
Marco Marchi
Cantù Tenente Giulio
Tarchioni Antonio.

3.° Il Comitato farà alla Reggenza almeno un rapporto ogni giorno delle date disposizioni, e ove i provvedimenti da farsi fossero per cose che loro paressero di grande importanza, conferirà prima colla Reggenza.

4.° Il Comitato si metterà in diretta comunicazione colle diverse Autorità dello Stato del cui concorso potrà abbisognare, e quelle dovranno corrispondere collo zelo e alacrità che la salute pubblica comanda.

Parma 4 Aprile 1848.

L. SANVITALE
F. MAESTRI
F. G. DE-CASTAGNOLA
G. CANTELLI.

N.° 225.

Disposizione che aggiunge i signori Zuccheri, De-Mauro, Garbarini, Zoni alla Commessione creata per un Progetto sulla pubblica istruzione.

Parma 4 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Veduto il rapporto del Delegato alle funzioni proprie della Sezione dell' Interno, col quale è stato esposto che alcuni dei membri della Commessione speciale instituita col Decreto del 25 Marzo del 1848 per formare un Progetto di legge organica sulla pubblica istruzione non potranno per motivi legittimi attendere ai lavori dell' anzidetta Commessione;

Dietro proposta dello stesso Delegato alle funzioni proprie della Sezione dell' Interno,

Dispone ciò che segue:

Art. 1.° Sono aggiunti alla Commessione speciale creata per formare un Progetto di legge sulla pubblica istruzione i Signori

Zuccheri Cavaliere Giulio
Professore De-Mauro, Benedettino
Garbarini Avvocato Orlando
Zoni Jacopo.

Art. 2.° La Commessione speciale or menzionata terrà le proprie adunanze nel Palazzo degli Studj in Parma, e le sue deliberazioni saranno valide quando si trovino presenti alle medesime due terzi dei membri di cui la sopraddetta Commessione è composta.

Art. 3.° Il Delegato alle funzioni proprie della Sezione dell' Interno curerà l' eseguimento della presente Disposizione.

Parma 4 Aprile 1843.

L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
F. G. DE-CASTAGNOLA.

N.° 226.

Autorizzazione data al Comando delle truppe per l'acquisto di quattro cavalli pel traino delle artiglierie.

Parma 4 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Il Comando Generale delle truppe è autorizzato ad acquistare quattro cavalli per il traino delle artiglierie. La spesa che risulterà per tale acquisto sarà pagata con parte del residuo dei risparmi fatti negli ultimi quattro anni dell'apprestamento in via economica del vestiario delle truppe, il quale residuo è custodito nella Cassa particolare del Comando Generale suddetto.

Parma 4 Aprile 1848.

F. G. DE-CASTAGNOLA
L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI.

N.° 227.

Decreto che ridona al dott. Comaschi lo stipendio da quando perdette l'impegno in forza dell'accaduto il 16 Giugno 1847.

Parma 4 Aprile 1848.

LA REGGENZA SUPREMA DELLO STATO

Considerando che il dottor Pietro Comaschi ebbe a perdere il suo impiego in conseguenza della parte che ebbe nelle dimostrazioni di questa Città nel giorno 16 Giugno 1847 in onore del Grande Iniziatore del risorgimento italiano il Sommo Pontefice,

Decreta:

1.° Il servigio del dottor Pietro Comaschi è ritenuto come non mai interrotto; quindi al medesimo saranno pagati tutti gli assegnamenti dal giorno nel quale dovette cessare dal medesimo a tutt'oggi, e finchè sia rimesso in attività.

2.° L'impiego del sig. Comaschi essendo presentemente occupato da altri, i Delegati alle Se-

zioni dell' Interno e delle Finanze si concerteranno opportunamente onde conferirgli un nuovo impiego adattato agli studii per lui coltivati.

Parma 4 Aprile 1848.

Per la Reggenza

F. MAESTRI

L. SANVITALE

G. CANTELLI

F. G. DE-CASTAGNOLA.

N.° 228.

Decreto che ripristina temporariamente presso il Tribunale civile e criminale di Parma la Sezione delle accuse.

Parma 5 Aprile 1848.

LA REGGENZA SUPREMA DELLO STATO

Volendo provvedere così che nello Stato attuale di cose non rimanga interrotto il corso regolare dell'Amministrazione della giustizia specialmente per rispetto a coloro che, essendo inquisiti per fatti i quali abbiano l'apparenza di crimine, non possono essere sottoposti al giudizio della Sezione Criminale del Tribunale civile e criminale di Parma, se prima non sieno stati sottoposti al giudizio del quale è detto all'articolo 2.° del Decreto del 18 di Aprile del 1843 N.° 122;

Veduto il titolo III del libro II del vegliante codice di processura criminale;

Sovra proposta del Delegato provvisorio alla Sezione dell'Interno, di Grazia, Giustizia, Culto ed Istruzione pubblica,

Ha decretato e decreta:

Art. 1.° È ripristinata presso il Tribunale civile e criminale di Parma per insino a diversa disposizione

la Sezione delle accuse della quale è detto all'art. 305 del vegliante Codice di processura criminale.

Art. 2.° Sono perciò richiamate in vigore, rispetto agl'inquisiti dipendenti sì dalla giurisdizione del prementovato Tribunale, e sì da quella del Tribunale di Borgotaro le disposizioni del Titolo III del Libro II del citato Codice di processura criminale.

Art. 3.° Ogniqualvolta il Supremo Tribunale di Revisione annulli una sentenza proferita sia dalla Sezione delle accuse, sia dalla Sezione criminale del Tribunale civile e criminale di Parma, ed attesa l'attuale mancanza di un altro Tribunale competente, esso Tribunale Supremo adoprerà a forma di quanto è disposto dall'articolo 454 del vegliante Codice di processura criminale.

Art. 4.° Le disposizioni delli articoli 2.°, 4.° e 5.° del Decreto del 18 di Aprile del 1843, N.° 122, per tutto ciò che è contrario al presente Decreto sono abrogati.

Art. 5.° Il Delegato provvisorio alla Sezione dell'Interno, di Grazia, Giustizia, Culto ed Istruzione pubblica curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma addì 5 di Aprile del 1848.

L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. G. DE-CASTAGNOLA
F. MAESTRI.

N.° 229.

Rescritto col quale la Suprema Reggenza dello Stato ordina che la Chiesa di S. Rocco di Parma consegnata sia alla Commessione speciale creata nel 1840 per la direzione dell' esercizio del culto nella Chiesa stessa e per l' amministrazione della somma a tal uopo assegnata.

Parma 5 Aprile 1848.

È ordinato che la Chiesa di S. Rocco in Parma sia consegnata alla Commessione speciale creata col Decreto del 4 Agosto 1840 (N.° 149), la quale dirigerà l'esercizio del culto nella Chiesa stessa ed amministrerà la somma per esso assegnata col Decreto medesimo.

Parma 5 Aprile 1848.

Per la Reggenza

L. SANVITALE

F. G. DE-CASTAGNOLA

G. CANTELLI

F. MAESTRI.

N.° 230.

Risoluzione colla quale si ordina il riaprimento in Parma dell' Università degli Studj.

Parma 5 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Volendo provvedere a ciò che non rimanga interrotto il corso degli Studj per quegli Studenti i quali non appartengono alla Città di Piacenza;

Dietro proposta del Delegato alle funzioni proprie della Sezione dell' Interno, di Grazia, Giustizia, Culto ed Istruzion pubblica,

Ha risoluto:

Art. 1.° Sarà immediatamente riaperta in Parma l' Università degli Studj.

Art. 2.° Sono riunite alla Parmense Università le Scuole della Facoltà Legale già stabilite in Piacenza per virtù del Decreto del 2 di Ottobre del 1831 (N.° 224).

Art. 3.° Sono nominati Professori della Facoltà Legale

Musini Avv. Giovanni *d'Istituzioni civili romane;*

Gainotti Dott. Emanuele *di diritto Canonico;*

Gandolfi Avv. Luigi *della* 1.ª *Cattedra di Codice Civile,* che tratta *delle persone* e *de' beni;*

Cattani Giudice Giuseppe *della* 2.ª *Cattedra di Codice Civile,* che tratta *delle successioni e delle donazioni;*

Avv. Benedini Alberto *della* 3.ª *Cattedra di Codice Civile,* che tratta *dei contratti e del modo di assicurarli* ecc.;

Avv. Piroli Giuseppe *di Legislazione Criminale;*

Dottor Antonio Marchi *di Processura Civile;*

Avv. Orlando Garbarini *di diritto amministrativo.*

Art. 4.° Con altra disposizione saranno fissati gli stipendii di cui dovranno giovarsi i sopraddetti Professori.

Art. 5.° Il Delegato alle funzioni proprie della Sezione dell' Interno, di Grazia, Giustizia, Culto ed Istruzion pubblica curerà l'eseguimento della presente Risoluzione.

Parma 5 Aprile 1848.

L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
F. G. DE-CASTAGNOLA.

N.° 231.

Regolamento per la Guardia Nazionale.

Parma 5 Aprile 1848.

TITOLO I.

Della Guardia Nazionale.

Art. 1. La Guardia Nazionale è istituita per difendere la Costituzione e tutti i diritti che ne emanano, per vegliare alla pubblica sicurezza, e per concorrere coll'esercito regolare alla difesa della Patria comune Italiana contro qualunque invasione straniera.

Art. 2. La Guardia Nazionale e composta di tutti i Cittadini dall'età dei diciotto anni compiuti sino ai cinquantacinque pure compiti.

Art. 3. La Guardia Nazionale si divide in attiva e stanziale: fanno parte dell'attiva tutti i Cittadini dai diciotto ai quaranta inclusivamente; gli altri tutti appartengono alla stanziale.

Art. 4. La Guardia stanziale non agisce che entro i limiti del suo Comune. La Guardia attiva agisce entro i limiti del suo Comune, ed anche fuori ed in altro Territorio dove e quando il Governo ed il bisogno della Patria comune lo esigano.

Art. 5. La Guardia Nazionale è organizzata per Comune.

Art. 6. Quando la Guardia Nazionale sarà chiamata a prestare servigio di guerra in concorso di truppe regolari, il Comando di essa dipenda dal Comandante in Capo dell'armata che stabilisce in proposito.

TITOLO II.

Delle Matricole.

Art. 7. I Cittadini soggetti al servizio della Guardia Nazionale saranno inscritti in una matricola stabilita in ciascun Comune. A questo effetto tutti i Cittadini dell'età di 18 ai 55 anni compiuti, ne' tre giorni consecutivi alla pubblicazione della presente legge nel Capo luogo delle rispettive Comuni, dovranno presentarsi agli uffici della loro Podesteria per farsi notare in apposite liste.

Art. 8. Il Podestà unitamente al Consiglio degli Anziani verificherà le liste, le confronterà con i registri di popolazione del suo Comune, indi stabilirà la matricola della Guardia Nazionale del Comune.

Art. 9. Nel mese di Gennajo d'ogni anno il Podestà assistito dall'Anzianato iscriverà nella matricola i Giovani che saranno entrati nel loro diciottesimo anno nel corso dell'anno scaduto, e ne cancellerà i Cittadini che nel detto tempo avranno compiuto il loro cinquantacinquesimo anno.

Art. 10. Durante l'anno il Podestà noterà nella matricola le mutazioni cagionate per morte, per cambiar di domicilio, e per età, giusta gli articoli 2 e 3 di questa legge.

TITOLO III.

Della iscrizione sui ruoli di servigio.

Art. 11. Stabilita la matricola, il Podestà assistito dagli Anziani formerà due ruoli; nell'uno d'essi saranno iscritti i Cittadini della Guardia Nazionale attiva, e nell'altro quelli della Guardia Nazionale stanziale. Tutte le mutazioni vi saranno iscritte a misura che hanno luogo, e nel modo prescritto per le matricole.

Art. 12. Ciascun Podestà formerà nel suo circondario, e presiederà una Commessione composta di sei cittadini dei più provetti tra quelli che sono tenuti a far in persona il servigio della Guardia Nazionale.

A questo fine si compilerà una lista nominativa del quarto delle Guardie Nazionali le più avanzate in età comprese nell'accennato Circondario, dalla quale si estrarranno a sorte i nomi de' sei Commessarii: questa estrazione si farà dal Podestà in pubblica udienza.

La Commessione si riunirà ogni anno nel mese di Gennajo.

Art. 13. Questa Commessione pronuncierà sui reclami risguardanti,

1.° All'iscrizione sulle matricole siccome è detto all'articolo 7;

2.° All'iscrizione sui ruoli di servigio.

Saranno ammessi e giudicati i reclami delle Guardie Nazionali che fossero indebitamente gravate di servigio.

La Commessione eserciterà inoltre le attribuzioni che le sono conferite dall'articolo 21 di questa legge.

Art. 14. Le decisioni della Commessione saranno pronunciate a pluralità di voti, e saranno inappellabili.

TITOLO IV.

Dell' esenzioni.

Art. 15. Il servigio della Guardia Nazionale è obbligatorio personale. Sono proibite le sostituzioni fuori che tra le Guardie Nazionali dello stesso Battaglione.

Art. 16. Sono esenti dal servigio della Guardia Nazionale.

1.° Gli ecclesiastici che hanno ricevuti gli ordini sacri, ed i giovani che presenteranno documenti autentici d'essere educati ne' Seminarii per seguire la carriera ecclesiastica;

2.° I militari ed amministratori militari che sono in attività od aspettazione di servigio;

3.° Sebbene iscritti sulle matricole e sui ruoli

(a) i Membri del Governo;

(b) i Membri dei Tribunali, e tutti quelli che appartengono all'ordine Giudiziario;

(c) i Capi degli ufizj pubblici che esigono una giornaliera residenza;

(d) le Guardie di Finanza, di Buongoverno e Campestri;

(e) i Portalettere, i Postini e Conduttori delle Diligenze.

Art. 17. I Magistrati che hanno il diritto di requisire la Forza pubblica non possono servire nella Guardia Nazionale.

Art. 18. Non appartengono alla Guardia Nazionale della città i domestici, i braccianti ed i giornalieri; nelle campagne i coloni che non pagano nessun tributo. Però tutte le persone contemplate in questo articolo formeranno la riserva della Guardia Nazionale la quale sarà chiamata nelle circostanze straordinarie.

Art. 19. Sono esclusi dal servigio della Guardia Nazionale tutti coloro che esercitano mestieri sordidi od abietti.

Art. 20. Il servigio della Guardia Nazionale è interdetto a chi è privato dell'esercizio dei diritti civili a norma delle leggi.

Art. 21. Sono dichiarati indegni di servire nella Guardia Nazionale i condannati per furti o quelli che avessero subita una pena infamante, i vagabondi dichiarati tali dai Tribunali, e tutte le persone di notoria mala fama.

Art. 22. Quelli che per motivo di salute, o per difetti fisici sono incapaci di fare il servigio della Guardia Nazionale ne sono dispensati, purchè presentino certificati regolari rilasciati dal medico o chirurgo del Comune, verificati dall' Uficiale di salute del rispettivo Battaglione.

Art. 23. Tutte le altre esenzioni temporarie dal servigio che si domanderanno, saranno acconsentite dal Podestà, dietro l'esame di documenti autentici che ne dimostrino la necessità. Il Podestà ne riferirà alla prima tornata dell'Anzianato.

La Commessione di cui è detto all'Art. 12 pronuncierà inappellabilmente intorno ai reclami che potranno farsi su quest'oggetto.

Art. 24. Tutti gli esenti dal servigio personale di cui è detto all'Art. 16 e gli ecclesiastici, meno gl'indicati nei paragrafi *(d) (e)* pagheranno una tassa di centesimi cinquanta effettivi per mese onde formare un fondo per far fronte alle spese della Guardia Nazionale.

TITOLO V.

Della formazione dei Quadri.

Art. 25. La Guardia Nazionale sarà composta di Compagnie e di Battaglioni. Ciascuna Compagnia sarà composta dai 100 a' 200 uomini. Ogni Battaglione sarà composto di sei Compagnie.

Art. 26. Le Compagnie si formeranno nel seguente modo

(a) nella città ogni Compagnia si formerà dello stesso quartiere; quelli che potrebbero rimanere oltre il completo passeranno a far parte delle Compagnie del quartiere vicino;

(b) nelle campagne i cittadini dello stesso Comune formeranno una o più Compagnie o una Sezione di Compagnia. Le Sezioni de' Comuni vicini riuniti formeranno una Compagnia.

Art. 27. I riparti delle Compagnie della Guardia Nazionale iscritte sui ruoli saranno fatti dal rispettivo Consiglio preseduto dal Podestà.

Art. 28. Cinque Battaglioni formeranno una Legione: ogni Battaglione avrà una Bandiera.

Art. 29. Nella Guardia Nazionale di Parma vi sarà una Compagnia a Cavallo, purchè vi sieno almeno trenta Guardie Nazionali, che si obblighino di equipaggiarsi a proprie spese e di mantenere il loro rispettivo cavallo. Vi sarà pure una Compagnia di Artiglieria.

Art. 30. Lo Stato Maggiore della Legione sarà composto

di un Colonnello

di un Tenente-Colonnello

di cinque Capi Battaglione

di un Ajutante di Legione col grado di Capitano

di un Quartier Mastro Tesoriere col grado di Capitano

di cinque Portabandiera

di cinque Chirurghi di Battaglione,
di cinque Ajutanti di Battaglione,
di cinque Ajutanti Sottufficiali,
di un Tamburo maggiore,
di quaranta Musicanti, e venti Operai.

La Compagnia della forza di 100 fino a 150 uomini avrà
un Capitano,
un Tenente,
due Sottotenenti,
un Sergente maggiore,
un Sergente foriere,
quattro Sergenti,
dodici Caporali.

La Compagnia della forza di 150 a 200 avrà
un Capitano,
due Tenenti,
due Sottotenenti,
due Sergenti maggiori,
un Sergente foriere,
sedici Caporali.

TITOLO VI.

Della nomina dei Gradi.

Art. 31. La Guardia Nazionale per la sua origine, e per la sua istituzione di tutelare tutte le libertà pubbliche e difendere tutti gl'interessi privati, deve avere il diritto assoluto ed incontrastabile di sce-

gliere indistintamente tutti i suoi Capi nelle sne file medesime ed a semplice maggioranza di voti.

Art. 32. I Cittadini chiamati a formare una Compagnia si aduneranno senz'armi e senza uniforme (per questa prima elezione) al loro quartiere d'iscrizione in presenza dei Capi quartiere e di due Membri dell'Anzianato. Le elezioni si faranno cominciando dai sotto Ufficiali ed Ufficiali sino al grado di Capitano: gli eletti tutti dovranno essere iscritti nella Compagnia medesima. La verifica dei voti sarà fatta dalla Commessione, la quale proclamerà gli eletti alla semplice maggiorità. In caso di parità di voti la Commessione dovrà optare per il più giovine dei due canditati.

Art. 33. Appena le Compagnie avranno eletti i loro Ufficiali e sotto Ufficiali si passerà alla elezione del Capo Battaglione. I bollettini contenenti i voti saranno raccolti dai sergenti per ogni Sezione, i quali li rimetteranno alla Commessione per la verifica dei voti. La Commessione deve associare a tale atto tutti gli Ufficiali già eletti dalle Compagnie formanti il Battaglione.

Art. 34. Per la nomina del Colonnello e del Tenente Colonnello ciascuna delle tre Commessioni assistite dagli Ufficiali e dai Comandanti dei differenti Battaglioni di quartiere riceverà i suffragi ottenuti colle medesime formalità già accennate nell'Art. 33. Le tre Commessioni, ri-

cevuti i suffragi dei differenti Battaglioni di quartiere, si recheranno alla Podesteria, colà formando una sola Commessione presieduta dal Podestà, la quale passerà alla verifica dei voti: dopo la verifica ed alla semplice maggiorità, il Podestà proclamerà il Colonnello ed il Tenente Colonnello della Legione Nazionale.

Art. 35. Il Colonnello, Tenente Colonnello e Capi di Battaglione della Legione procederanno alla nomina dell'Ajutante Maggiore, del Quartier Mastro, degli Ajutanti di Battaglione, degli Ajutanti sotto Ufficiali, dei Chirurghi di Battaglione, e di tutti gl'Impiegati stipendiati.

Art. 36. Il servigio degli Ufficiali e sott'Ufficiali di qualunque arma durerà tre anni; essi potranno essere rieletti indefinitivamente.

Art. 37. In ogni anno ad epoche determinate da un Regolamento si procederà al rimpiazzo degl'impieghi vacanti.

Art. 38. Altro regolamento determinerà l'uniforme ed i distintivi della Guardia Nazionale.

Art. 39. Il Governo distribuirà le armi alla Guardia Nazionale. Il numero di esse armi sarà attestato da ciascuna municipalità per mezzo di prospetti nominativi quitanzati in margine da ciascuna Guardia Nazionale all'atto medesimo in cui le verranno consegnate le dette armi, certificato vero dal Podestà.

Art. 40. Siccome ogni Guardia Nazionale deve ritenere le armi presso di sè, così la conservazione è a carico della suddetta Guardia; e le riparazioni poi per guasti accaduti in occasione di servigio saranno a carico del Comune.

Art. 41. Le Guardie Nazionali saranno passate in rassegna ogni mese per Battaglione: ogni due mesi per Legione riunita, e dovranno presentare le loro armi in buono stato.

Art. 42. Le munizioni di Guerra necessarie ai casi ordinarii e straordinarii di servigio dovranno essere depositate al Comando Generale della Legione nella Città, e al Comando del Battaglione nelle Campagne sotto la responsabilità personale o del Capo della Legione o del Capo del Battaglione.

Art. 43. Le armi diverse, delle quali si compone la Guardia Nazienale saranno assomigliate per il rango alle corrispondenti armi di linea.

Art. 44. Allorchè la Guardia Nazionale dovrà servire simultaneamente colla Truppa di Linea, essa avrà sempre la diritta.

Art. 45. Un Consiglio composto degli Uffiziali Superiori della Guardia Nazionale avendo per Segretario il Capitano Ajutante Maggiore della Legione formerà il Regolamento pel servigio interno della Città, e per tutti i casi di servigio straordinario.

TITOLO VII.

Dell' Amministrazione.

Art. 46. I Podestà sotto la dipendenza del Governo sono incaricati dell'Amministrazione, e della contabilità della Guardia Nazionale.

Il conto presuntivo è approvato dagli Anzianati secondo le regole, e nelle forme prescritte per gli altri Comuni.

Art. 47. In ogni Comune vi sarà un Consiglio d'amministrazione incaricato di compilare il conto presuntivo delle spese, di dirigerne l'impiego, e di liquidarle come si liquidano le altre spese dello Stato.

Il Consiglio sarà composto del Comandante della Guardia Nazionale del Comune, e di sei Commessarii scelti tra gli Ufficiali, Sott'Ufficiali, e Guardie Nazionali.

Art. 48. Le spese ordinarie della Guardia Nazionale sono:

1.° Lo stipendio del Quartier Mastro, dell'Ajutante maggiore di Legione, e degli Ajutanti di Battaglione;

2.° Il soldo ed il vestito dei Tamburini, e Trombettieri;

3.° Le riparazioni delle armi, la compra delle Bandiere, dei tamburi e delle trombe;

4.° La spesa di registri, carta, matricole, ruoli, biglietti di guardia, e tutte le spese stra-

ordinarie d'ufficio che esigerà il servigio della Guardia Nazionale.

TITOLO VIII.

Consiglio di disciplina.

Art. 49. Le trasgressioni al servigio commesse dagli Ajutanti di Stato Maggiore, e dagli altri Ufficiali pagati e dipendenti direttamente dal Comandante Superiore, non potranno essere punite che dal Comandante stesso con gli arresti o semplici, o di rigore, con ritiro delle armi da uno sino a tre giorni: e le trasgressioni commesse dalle Guardie, Sott'Ufficiali ed Ufficiali di Stato Maggiore, con l'ammonizione, o cogli arresti semplici da uno a tre giorni, senza pregiudizio del ricorso o del rinvio innanzi ai Consigli di disciplina secondo la gravità delle mancanze.

Art. 50. Le trasgressioni commesse dagli Ufficiali pagati, e dipendenti da un Battaglione saranno punite dai Comandanti del Battaglione medesimo con gli arresti semplici da uno a tre giorni; ed essi Comandanti potranno pure punire coll'ammonizione le loro Guardie, i Sottufficiali e gli Ufficiali loro subalterni.

Art. 51. Ai Capitani è data facoltà d'infliggere ai loro subordinati nelle Compagnie cui comandano la pena degli arresti che non oltrepassi le ore 24.

Art. 52. I tamburi maggiori, i caporali tamburi, ed i tamburi o trombe, potranno essere puniti con la prigione sino a tre giorni dai Capitani delle Compagnie; fino agli otto dai Comandanti dei Battaglioni, e fino a quindici giorni dal Comandante Superiore dei Battaglioni riuniti.

Art. 53. I Capi-posti potranno impiegare verso le Guardie Nazionali di servigio i seguenti mezzi di punizione:

1.° Una fazione fuori del turno ordinario da farsi da quella Guardia Nazionale che avesse mancato all'appello, o che si fosse assentata dal posto senza permesso;

2.° La detenzione nella camera di disciplina del posto, fino allo smontare della guardia, da subirsi da qualunque Guardia Nazionale di servizio, per essersi ridotta in istato di ebbrezza, o per essersi resa colpevole d'inquietezza, ingiurie, provocazione, o mancanze di rispetto, violenze ecc.; senza pregiudizio del rinvio al Consiglio di disciplina, se la mancanza esigesse una punizione più grave.

Art. 54 Se una Guardia Nazionale o un Sott' Ufficiale avrà mancato al servigio, sarà obbligato di montare una Guardia di più oltre quella dell'ordinato servizio, preso l'ordine dal Comandante del Corpo.

Art. 55. I Consigli di disciplina, ne'casi previsti qui appresso, infliggeranno le seguenti punizioni:

1.° L'ammonizione,
2.° L'arresto non maggiore di tre giorni,
3.° L'ammonizione pubblicata negli ordini,
4.° La prigione non maggiore di tre giorni,
5.° La privazione del grado.

Art. 56. Con l'ammonizione sarà punito l'Ufficiale che avrà commesso una infrazione, sebbene leggera, alle regole del servizio.

Art. 57. Con l'ammonizione, pubblicata con gli ordini, sarà punito l'Ufficiale che, essendo in servizio, o fuori, ma con l'uniforme della Guardia Nazionale, terrà una condotta che possa recare danno alla disciplina, o all'onore della Guardia Nazionale, o all'ordine pubblico.

Art. 58. Sarà punito con gli arresti, o con la detenzione, secondo la gravità dei casi, qualunque Ufficiale il quale, essendo di servizio, si sarà reso colpevole delle seguenti mancanze:

1.° Di disobbedienza, o d'insubordinazione,

2.° Di mancanza di rispetto, di espressioni offensive, o d'insulti verso Ufficiali di un grado superiore,

3.° Di qualunque detto oltraggioso verso un subalterno, e di qualunque abuso di autorità,

4.° Di qualunque mancanza ad un servizio comandato,

5.° Di qualunque infrazione alle regole di servizio.

Art. 59. Le pene indicate agli Art.[i] 55 e 56 nei casi, e secondo le circostanze, potranno essere applicate ancora ai Sotto-Ufficiali, e Guardie.

Art. 60. Con la prigione che non oltrepasserà i due giorni, e che si estenderà fino a tre, in caso di recidiva, sarà punito ogni Sotto-Ufficiale, e Guardia Nazionale colpevole:

1.° Di disobbedienza, o d' insubordinazione, o di aver ricusato per la seconda volta un servizio ordinato;

2.° Di essere alterato dal vino essendo in servizio, o di una condotta che arrechi pregiudizio alla disciplina della Guardia Nazionale, o all' ordine pubblico;

3.° Di avere in servizio abbandonato le armi, od il posto prima di essere rilevato.

Art. 61. Sarà privato del grado ogni Ufficiale, e Sotto-Ufficiale, che dopo aver subìta una punizione dal Consiglio di disciplina, e prima che sia passato un tempo minore di un anno, si rendesse colpevole di un'altra mancanza, che porti la pena di detenzione.

Qualunque Ufficiale, Sotto-Ufficiale, privato del rispettivo grado, non potrà riottenerlo, fuorchè all' epoca delle nuove nomine.

Art. 62. La Guardia Nazionale prevenuta di aver venduto a suo profitto gli effetti qualunque di proprietà del Governo, e che ha ricevuto in consegna, sarà tradotta innanzi al tribunale ordinario competente, per esservi giudicata.

Art. 63. Ogni Guardia Nazionale che nello spazio di un anno avrà subìto due condanne dal Consiglio di disciplina per essersi ricusato al servizio, sarà per la terza simile mancanza condannato alla prigione, che non potrà eccedere i dieci giorni, nè essere minore di cinque.

In caso di nuova recidiva, la prigione non sarà minore di dieci giorni, nè maggiore di venti.

Art. 64. Qualunque capo di corpo, di posto, o di distaccamento, il quale ricuserà obbedire ad una requisitoria delle autorità governative aventi il diritto di domandare la forza pubblica, o che avrà agito senza tale requisitoria, e fuori dei casi preveduti dalla Legge, sarà tradotto innanzi al Tribunale ordinario competente, che nel silenzio delle leggi comuni procederà con le leggi militari.

La procedura porterà con sè la sospensione del grado, e la condanna verrà accompagnata dalla perdita del grado medesimo.

TITOLO IX.

Organizzazione dei Consigli di disciplina.

Art. 65. Verrà instituito un Consiglio di disciplina per ogni Battaglione.

Art. 66. Vi sarà inoltre un Consiglio di disciplina superiore per giudicare gli Ufficiali di Stato Maggiore.

Art. 67. Il Consiglio di disciplina di un Battaglione sarà composto di sette giudici; cioè del

Capo di Battaglione come presidente, di un Capitano, di un Tenente ovvero Sottotenente, di un Sergente, di un Caporale e di due Guardie Nazionali.

Art. 68. Il Consiglio Superiore di disciplina per giudicare gli Ufficiali Superiori e quelli di Stato Maggiore sarà ugualmente composto di sette Giudici, e così del Comandante Superiore, del Tenente Colonnello, di due Maggiori, e di tre Capitani.

Art. 69. Quante volte il prevenuto fosse un Ufficiale, due Ufficiali dello stesso grado faranno parte del Consiglio di disciplina, e prenderanno il posto degli ultimi due Membri.

Art. 70. In ogni Consiglio di disciplina di un Battaglione vi sarà un Relatore con il grado di Capitano, o di Tenente, ed un Segretario col grado di Tenente, o di Sottotenente.

Nei Consigli Superiori di disciplina un Maggiore sarà il Relatore, ed un Capitano il Segretario del Consiglio.

Art. 71. I Consigli di disciplina sono permanenti, ed i loro giudizii saranno eseguiti quando vi concorra la pluralità dei voti.

Art. 72. I Giudici saranno rinnovati ogni sei mesi, eccettuato quando non vi fossero altri Ufficiali del grado stabilito per rimpiazzare il Presidente, e gli altri Membri del Consiglio di disciplina.

Art. 73. Il Presidente del Consiglio di arruolamento assistito dal Capo di Battaglione, ovvero dal Capitano Comandante, se le Compagnie non sono riunite in Battaglione, formerà, presso il registro-matricola, un quadro generale di tutti gli Ufficiali, e Sott' Ufficiali, la cui età sarà maggiore di 25 anni, e di un numero doppio di Guardie Nazionali di ogni Battaglione, o delle Compagnie del Comune, ovvero della Compagnia formata da più Comuni. Le Guardie Nazionali medesime verranno estratte a sorte tra quelle che hanno egualmente un' età maggiore di 25 anni. La sorte deciderà parimenti l'ordine col quale tutti saranno scritti nel quadro suddetto, il quale firmato dal Presidente del Consiglio, e dal Comandante, verrà depositato ove hanno luogo le adunanze del Consiglio di disciplina.

Pel Consiglio Superiore di disciplina il quadro sarà formato a diligenza del Comandante del Corpo, per metà possibilmente di Ufficiali di Stato Maggiore Generale, e per metà di Ufficiali di Stato Maggiore dei Battaglioni, uniti tutti ad ugual numero di Capitani disposti nell' ordine sopra espresso.

I quadri saranno rinnovati all' epoca delle nuove nomine.

Art. 74. I Giudici di ciascun grado, o semplici Guardie Nazionali, saranno scelti successivamente secondo l' ordine della loro iscrizione.

Art. 75. Ogni Ufficiale, e Sotto-Ufficiale, ed ogni Guardia Nazionale, che per dne volte sia stata condannata dal Consiglio di disciplina, o una volta dai tribnnali ordinarii, sarà cancellata dal quadro, fino alle nnove nomine.

Art. 76. Qualnnque reclamo diretto ad essere reintegrato nel qnadro, ovvero a far cancellare una Guardia Nazionale dal medesimo, sarà sottoposto al Consiglio di revisione.

Art. 77. Il Consiglio di disciplina verrà informato dal Comandante del Corpo di tutti i rapporti, processi verbali, o querele comprovanti i fatti che possono dar lnogo ad un gindicato di questo Consiglio.

Art. 78. Le qnerele, i rapporti, ed i processi verbali saranno diretti all' Ufficiale relatore, il quale farà citare il prevenuto per la prima riunione del Consiglio. Il Segretario registrerà le carte qui sopra indicate, e la citazione sarà recata al domicilio da un' ordinanza addetta al Consiglio di disciplina.

Art. 79. I rapporti, i processi verbali, e le qnerele, comprovanti i fatti che darebbero lnogo al giudicato del Consiglio di disciplina a carico del Comandante della Guardia Nazionale di un Comnne, saranno portati al Capo del Comune, il qnale, per mezzo del Governatore, o Commessario Territoriale, ne farà rapporto al Ministro dell'Interno.

Questi procederà alla composizione del Consiglio di disciplina, conformemente all'Art. 68.

Art. 80. Il Presidente del Consiglio di disciplina ne convocherà i Membri, in seguito della dimanda dell'Ufficiale relatore, quante volte crederà richiederlo il numero, e la urgenza degli affari.

Art. 81. In caso di mancanza ad intervenire, senza una valevole ragione, ogni Membro del Consiglio di disciplina verrà condannato dal Consiglio medesimo ad una ammonizione e sarà rimpiazzato dall'Ufficiale, Sotto-Ufficiale, o da una Guardia Nazionale, che dovrà essere chiamata immediatamente dopo il Membro medesimo. Nei Consigli di disciplina dei Battaglioni formati nei Circondarii, il Membro di disciplina assente verrà rimpiazzato dall'Ufficiale, Sotto-Ufficiale, o Guardia Nazionale, scritta nel quadro del luogo ove risiede il Consiglio.

Art. 82. La Guardia Nazionale citata dovrà comparire personalmente innanzi al Consiglio, e potrà farsi assistere da un difensore.

Se il prevenuto non comparirà nel giorno, e nell'ora indicata dalla citazione, sarà giudicato in contumacia. L'appello dal giudizio in contumacia dovrà essere interposto nel termine di tre giorni dalla notificazione del giudizio medesimo.

L'atto di appello potrà esser eseguito con una dichiarazione scritta sotto la notificazione della sentenza stessa. Il prevenuto sarà nuova-

mente citato a comparire alla prossima seduta del Consiglio stesso, ed in caso di nuova contumacia, il giudizio proferito sarà definitivo.

Ne' dibattimenti innanzi al Consiglio di Disciplina, il Presidente, dopo verificata la presenza dei Membri del Consiglio voluti dal Regolamento, ed osservate le altre forme legali, ordinerà che il Segretario legga il rapporto. Se il prevenuto dà eccezione d'incompetenza del Consiglio di Disciplina, questo Consiglio delibererà prima intorno la competenza medesima. In caso in cui sia accolta l'eccezione d'incompetenza il prevenuto medesimo verrà inviato innanzi al Tribunale competente; in caso opposto il Consiglio procederà per udire la lettura del processo verbale sopra i motivi d'accusa, e delle relative prove, fatte dal Segretario. Saranno uditi i testimonii, se ve ne sono, ed il prevenuto non che il suo avvocato difensore, se vorrà egli averlo. Quindi il relatore riassumerà l' affare e farà le sue conclusioni. Il prevenuto, ed il suo difensore potranno fare le loro osservazioni. Ciò fatto, il Consiglio delibererà in segreto senza il relatore, e quindi il Presidente pronunzierà il giudizio.

Art. 83. I mandati di esecuzione dei giudizi del Consiglio di Disciplina saranno equiparati a quelli dei Tribunali ordinarii.

Art. 84. I giudizj definitivi del Consiglio di Disciplina non vanno soggetti ad appello, salvo

il ricorso per incompetenza o illegalità di atti, ovvero per violazione di legge, da farsi nel termine di tre giorni dopo la significazione innanzi al Consiglio superiore di Disciplina esistente nel Comune, nel Commessariato, o Governatorato.

Art. 85. Tutti gli atti relativi ai Consigli di Disciplina verranno esentati da qualunque spesa di bollo, registro ecc.

Letto, discusso ed approvato il sovrascritto progetto di Regolamento dai Membri della Commissione che si sono firmati.

Parma 1.° Aprile 1848.

Stocchi
F. A. Bertioli
E. Leonardi
E. Borra
Maggiore Regaglia, *Presidente.*

Parma 5 Aprile 1848.

Visto ed approvato per modo di provvisione il presente Regolamento composto di ottantacinque articoli; e trasmesso alla Direzione Generale dell'Interno per pubblicazione, ed immediata esecuzione.

Per la Reggenza
F. MAESTRI
L. SANVITALE
G. CANTELLI
DE-CASTAGNOLA.

N.° 232.

Decreto pel quale è stabilito l' uniforme della Guardia Nazionale.

Parma 5 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Veduto il suo Decreto in data del 26 Marzo del 1848, col quale istituì una Commessione incaricata di presentare un progetto di uniforme con figurino per la Guardia Nazionale;

Veduto il rapporto fatto da essa Commessione il 31 successivo col figurino annessovi;

Dopo relazione e proposta del Delegato alla Sezione dell'Interno, Grazia, Giustizia, Culto ed Istruzione pubblica,

Ha decretato:

Art. 1.° La Guardia Nazionale avrà l'elmo, e sarà vestita d' una tunica e di pantaloni.

L'elmo sarà di feltro cogli ornamenti in ottone. In fronte avra uno scudetto colla leggenda *Guardia Nazionale Italiana,* e più sotto *Parma.*

La criniera sarà nera e della lunghezza di centimetri quarantacinque.

La tunica sarà di panno e di colore *bleu cupo*. La lunghezza si regolerà a centimetri dodici al di sopra della rotella del ginocchio. Avrà un solo ordine di bottoni gialli di forma convessa. Vi sarà al fianco sinistro un *martingallo* tutto *bleu* a sostegno del centurone. Il colletto, i paramani, il filetto e gli spallacci saranno di colore *amaranto*. Il collo sarà coperto di cravatta di crine col filetto bianco, dell' altezza del colletto della tunica.

Il pantalone sarà *bleu* come la tunica, senza staffe, con una striscia di panno colore *amaranto* della larghezza di quattro centimetri, la quale copra il lungo della cucitura esterna. Il pantalone non avrà la brachetta ma l'apertura davanti.

Sotto il pantalone vi saranno uose di panno nero, che arriveranno immediatamente al disotto del polpaccio, e si estenderanno sulla parte anteriore del piede in forma pressochè quadrata, lasciando scoperta per otto centimetri la scarpa. Le uose si abbottoneranno esternamente. L'estremità anteriore della scarpa sarà di forma quadrata ed avrà il tacco basso con chiodi.

Il centurone sarà di cuoio nero verniciato, si chiuderà davanti con una placca in ottone portante le iniziali *G. N.* L'altezza del centurone sarà di centimetri sei avente appesi gli ap-

positi cartocci per la daga ed il fodero della bajonetta. Il centurone reggerà pure la giberna in modo che questa scorra davanti.

Art. 2.° L'armamento consisterà nel fucile e nella daga.

Il fucile sarà del calibro adottato per le milizie piemontesi con bretella in cuoio nero.

La daga col fodero di cuoio avrà la lunghezza totale di centimetri settantacinque.

L'elsa e la guarnitura del fodero saranno d'ottone. La lama della daga sarà a due taglienti della larghezza uniforme di millimetri trentacinque, terminando in punta a guisa di lancia.

Art. 3.° La Guardia Nazionale potrà usare nel servigio giornaliero ed in quello di campagna di un beretto, che sarà di panno *bleu cupo* guernito con fascie di panno *amaranto* con pompone e rispettiva coperta di tela incerata.

Art. 4.° I distintivi de' gradi saranno stabiliti nel regolamento per l'organizzazione della Guardia.

Art. 5.° Il Delegato alla Sezione dell'Interno, Grazia, Giustizia, Culto ed Istruzione pubblica è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto, a cui è annesso il figurino.

Parma 5 Aprile 1848.

L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
F. G. DE-CASTAGNOLA.

N.° 233.

Il Prof. Pietro Delprato è nominato Direttore dell'Istituto Veterinario; e Pietro Musiari Portinajo-Custode.

Parma 5 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Il Dottor Pietro Delprato, Professore di Medicina veterinaria nelle Scuole Superiori di Parma, è nominato a Direttore dell'Istituto Veterinario; Pietro Musiari è nominato all' uffizio di Portinajo-Custode del sopraddetto Istituto, avente per ogni caso di bisogno anche la qualità di Infermiere-Aggiunto.

Parma 5 Aprile 1848.

Per la Reggenza
G. CANTELLI
F. G. DE-CASTAGNOLA
F. MAESTRI
L. SANVITALE.

N.° 234.

Nomina del Capitano Grossardi al Grado di Maggiore.

Parma 6 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA

DELLO STATO

Considerando che il Cittadino è benemerito della Patria, o faccia o soffra per essa,

Ha determinato:

Il Signor Grossardi Angelo, che fu nominato Capitano nella Gendarmeria il giorno 15 Febbrajo 1831, è promosso al grado di Maggiore Comandante il Corpo dei Dragoni dello Stato.

Esso si gioverà del soldo e degli emolumenti stabiliti dalle vigenti tariffe, i quali comincieranno a decorrere dal giorno 20 Marzo ultimo scorso.

Il Delegato alla Direzione delle Finanze, e il Comandante delle Truppe sono incaricati dell'esecuzione della presente Determinazione.

Parma 6 Aprile 1848.

Per la Reggenza

G. CANTELLI - L. SANVITALE
F. G. DE-CASTAGNOLA.

N.° 235.

NOMINA del Tenente Colonnello Pettenati al grado di Colonnello Comandante Generale delle Truppe.

Parma 6 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Volendo dare agli onorati servigi premio ed eccitamento,

HA DETERMINATO:

1.° Il signor Tenente Colonnello Pettenati è promosso al grado di Colonnello Comandante Generale le Truppe dello Stato.

2.° Egli si gioverà del soldo e degli emolumenti stabiliti dalle veglianti tariffe, i quali comincieranno a decorrere col primo giorno del corrente mese di Aprile.

3.° I Delegati alla Direzione dell' Interno, e delle Finanze sono incaricati della esecuzione della presente Determinazione.

Parma 6 Aprile 1848.

G. CANTELLI
L. SANVITALE
F. MAESTRI
F. G. DE-CASTAGNOLA
P. PELLEGRINI.

N.° 236.

È eletta una Commissione per esaminare e dar parere sulla convenienza, o no, di accettar la transazione proposta dal Duca Sforza Cesarini nella sua quistione pendente in Appello.

Parma 6 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Vista la domanda di Sua Eccellenza il Duca Sforza Cesarini presentata il 4 corrente mese;

Elegge una Commessione incaricata di esaminare e dar parere sulla convenienza di accettare, o no, la transazione proposta dal prefato signor Duca intorno alla questione vertente in grado di appello tra il Patrimonio dello Stato e lo stesso signor Duca Sforza Cesarini.

La Commessione si comporrà dei signori

Cavaliere Gaetano Godi, Commendatore dell'Ordine Costantiniano, Professore emerito di diritto penale.

Cavaliere Giambattista Niccolosi, Consigliere di Stato, Procuratore Generale presso il Tribunale Supremo di Revisione.

Avvocato Marc'Antonio Molesini, Consigliere di Stato effettivo.

Parma 6 Aprile 1848.

Per la Reggenza
G. CANTELLI
L. SANVITALE
F. G. DE-CASTAGNOLA
F. MAESTRI.

N.° 237.

Convenzione stabilita pel disarmamento e partenza delle Truppe Ungaresi che trovansi stanziate a Colorno.

Parma 6 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA DELLO STATO

La Suprema Reggenza degli Stati di Parma ecc. rappresentata per espressa, e scritta delegazione dai sottoscritti,

Ed i Signori Pietro Torri Comandante dell'I. R. Battaglione del Reggimento Ferdinando d'Éste, e Francesco Nemeth Comandante dell'I. R. Squadrone del Reggimento Reuss Kostriz, fatti certi che le Truppe Piemontesi occupano già il territorio di Casalmaggiore, e che una Colonna di cinquemila Toscani muove alla volta del Lombardo, pattuiscono le seguenti convenzioni sotto la promessa di soldati d'onore, e la fede più pura d'uomini leali

1.° Lo Squadrone Ussari del Reggimento Reuss Kostriz, e il Battaglione del Reggimento

Ferdinando d'Este, fermi ora ed ospitati in Colorno, deporranno ogni loro arma, e così fucili, carabine, pistole, sciabole ed ogni sorta di munizione.

2.° Queste armi tutte e munizioni saranno immediatamente consegnate ai Commessarii sottoscritti per essere tosto trasportate a Parma, ove nelle mani d'uno degli uffiziali austriaci delegato per scrittura dai due Capi sovraddetti sarà sborsato il valore di esse, stabilito di comune accordo delle parti nella somma di austriache lire *sedicimila* e *quattrocento sessantaquattro,* e così:

Fanteria.	Fucili N.° 605 a lire venti austriache per cadauno. Ln.	12,100. 00.
	Sciabole N.° 70 a lire otto austriache per cadauna . . . . „	560, 00.
Cavalleria	Sciabole N.° 122 a lire dodici austriache per cadauna . . . . „	1,464, 00.
	Carabine N.° 105 a lire dieci austriache per cadauna . . . . „	1,050, 00.
	Pistole Paja 129 a lire dieci austriache al pajo . . . . . „	1,290, 00.
	Totale. . . . . . Ln.	16,464, 00.

Piacendo però al Governo Parmense di rendere le armi, od ai Capi sottoscritti di riaverle, terminata però la guerra tra Italia ed Austria, i Capi or detti si obbligano a restituire l'intera somma sborsata.

3.° Le Truppe partiranno colla loro Bandiera, e i soli Uffiziali colla sciabola, o spada per onore, e a mantenere la disciplina militare.

4.° Appena fatto il pagamento delle armi, lo Squadrone ed il Battaglione coi loro Uffiziali abbandoneranno Colorno per alla volta de' loro paesi nativi, tenendo lo stradale di Reggio, Modena e Bologna; e indi pel posto più vicino per passare dall'Adriatico a Fiume, il che sarà regolato, e determinato dal Generale Durando, o dal Governo Pontificio in Bologna.

5.° Le Truppe saranno scortate di Città in Città da due Commessarii Parmigiani, e se sarà creduto necessario da drappelli di Guardie Nazionali, e saranno provvedute di pane, alloggio e foraggio.

6.° Dichiarano i Capi sottoscritti anche a nome delle loro Truppe di voler tornar pacificamente alla loro patria, dove sono proclamati Governi e Istituzioni simili agl'Italiani, e solennemente promettono, e giurano sull' onore di soldato e la fede d'uomo, di mantenere nelle loro Truppe la disciplina più severa per tutto il cammino d'Italia, e di non prender parte veruna

in qualsisia grado, e per cagione alcuna alla guerra che ora arde o potesse per l' avvenire nascere tra l' Impero Austriaco e gl' Italiani per l' indipendenza d' Italia.

7.° Le intenzioni pacifiche, e il disarmo delle Truppe, la parola data e la fede delle convenzioni danno piena fiducia alle parti contraenti, che niuno dei paesi Italiani, ai quali, come al nostro, profitta la presente convenzione, si negherà al passaggio di dette Truppe, ed a quei tratti che l' umanità, e il diritto delle genti rendono sacri tra i popoli civili.

Fatto in Colorno in triplice originale uno dei quali è consegnato a' due Comandanti, gli altri due rimangono presso i Commissari della Reggenza questo giorno 6 Aprile 1848 alle ore 10 3/4 della sera.

Pietro Torri *Capitano*
Francesco Nemeth *Capitano*
Avv. Luigi Gandolfi *Commessario della Supr. Reggenza*
Filippo Brasoli *Commessario della Suprema Reggenza*
Dott. Paolo Musiari *Commessario della Supr. Reggenza*
Gaspare Trecchi *Testimonio*
Peroni Vincenzo *Testimonio.*

N.° 238.

Concessione di un soprassoldo per giorno agli Uffiziali e ai Sotto-Uffiziali e ai Soldati d'ogni arma che compongono il corpo d'operazione per la difesa della Causa Italiana.

Parma 6 Aprile 1848.

Agli Uffiziali, Sotto-Uffiziali e Soldati delle truppe di linea, ed agli Uffiziali dei Dragoni è conceduto per tutto il tempo in che rimarranno assenti da Parma per servigio della Causa Italiana un soprassoldo giornaliero giusta la proporzione indicata nel . . . . . : rapporto e così

di Lire 7, 50 pel Colonnello
„ 6, 00 pel Tenente Colonnello
„ 5, 00 pel Maggiore
„ 3, 00 pel Capitano di 1.ª e 2.ª classe
„ 2, 50 pel Luogotenente, pel Sottotenente e pel Cerusico; e ai Sotto-Uffiziali e ai Soldati altro soprassoldo cioè,

di Cent. 50 al Sergente
„ 40 al Caporale e Vice-Caporale
„ 35 al Capopattuglia
„ 30 al Tamburino e al Soldato.

Parma 6 Aprile 1848.

Per la Reggenza
F. G. DE-CASTAGNOLA - L. SANVITALE - G. CANTELLI - F. MAESTRI.

N.° 239.

Ordine che siano rese grazie al Podestà e alle Guardie Nazionali di Colorno per le cure avute durante il soggiorno delle Truppe Austriache in quella terra.

Parma 7 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Interprete dei sentimenti di gratitudine di tutti i Cittadini per le cure indefesse adoperate dal Podestà e dalla Guardia Nazionale di Colorno durante il soggiorno delle Truppe Ungaresi in quella borgata, e durante le trattative pel loro disarmamento,

Ordina:

Che sia reso al Podestà ed alla Guardia Nazionale di Colorno questo pubblico ringraziamento.

Il Delegato alla Sezione dell' Interno curerà l' eseguimento della presente Disposizione.

Parma 7 Aprile 1848.

Per la Reggenza
F. G. DE-CASTAGNOLA
F. MAESTRI
L. SANVITALE
G. CANTELLI.

N.° 240.

Decreto di Convocazione dell'Anzianato per nominare altri 40 Anziani, portandone il numero a 100.

Parma 7 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Considerando che l'alta importanza delle deliberazioni in cui può essere chiamato, nelle presenti straordinarie circostanze, l'Anzianato di questa Città ora composto di sessanta Cittadini, esige che Esso esprima quanto più è possibile il pubblico voto;

Decreta:

L'Anzianato di Parma verrà immediatamente convocato al fine di aggregarsi altri quaranta Cittadini e portare così a cento il numero dei suoi membri.

Parma 7 Aprile 1848.

Per la Reggenza
L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
F. G. DE-CASTAGNOLA.

N.° 241.

Notificazione della convenuta partenza degli Austriaci ch' erano fermi in Colorno.

Parma 7 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Notificazione.

Per convenzione stabilita jeri in Colorno fra i Commessarii di questa Reggenza e i Capi delle Truppe Ungaresi che rimanevano ferme in Colorno, queste partano senz'armi tenendo la via di Modena, Bologna, ed Ancona al fine di ripatriare.

Questo Governo ha ricevuto tutte le loro armi e munizioni.

Parma 7 Aprile 1848.

Per la Reggenza

L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
F. G. DE-CASTAGNOLA.

N.° 242.

Notificazione per la quale si fa sapere al Pubblico come S. M. il Re Carlo Alberto è presto ad accordar tutela e favore a Parma così come all' altre città che si emanciparono dalla dominazione straniera.

Parma 8 Aprile 1848.

LA REGGENZA

Notificazione.

L' Incaricato Straordinario della Reggenza di Parma al Ministero Sardo certifica come quel Ministero, inteso il vero delle cose Parmensi, fu lontanissimo dal disapprovare la condotta di questa Città e della Reggenza; lontanissimo dall' apporre mai a questa Città gli sconci fatti di poca plebaglia. Inoltre ne certifica come il detto Ministero assicurava, che senza dubbio S. M. il Re Carlo Alberto accorderebbe a Parma tutela e favore, come alle altre Città Italiane, che da sè scossero la dominazione straniera, ed un governo assoluto.

Lo stesso Ministero gli mostrava come il Re Carlo Alberto poneva tutte le sue forze, il suo regno, la sua vita a questa sola cura di *salvare l'Italia;* lo confortava a mostrare ai suoi Concittadini come non si deve presentemente avere altra cura che di farsi concordi, uniti, gagliardi a *salvare l'Italia,* cioè a respingere, a sterminare lo straniero, il quale ancora ci freme alle porte, il quale ancora ci minaccia e molesta in casa. Non lo dimentichino gl'Italiani finchè non l'abbiano, impotente e disfatto, ricacciato e rinchiuso di là dai monti. Non lo disprezzino gl'Italiani finchè l'Italia unita e potente non munisca col baluardo de' petti Italiani e delle armi Italiane que' monti e que' mari di che la munisce indarno e difende la Provvidenza, quando la mollezza, la cupidigia, le interne discordie ne aprono il passo allo straniero. Perciò sia primo, sia unico interesse d'ogni Italiano, non l'interesse di sè medesimo, non l'interesse d'una borgata, d'un municipio, d'uno stato, ma *l'interesse d'Italia.* Italiani, o avremo per patria l'*Italia*, o non avremo patria. Ogni uomo, ogni villa, ogni città, ogni terra doni ogni cosa, doni se stesso all'*Italia*, e avremo finalmente una patria, avremo per nostra patria l'*Italia.*

Parma 8 Aprile 1848.

N.° 243.

Decreto che revoca tutti quegli Atti pe'quali fu conceduto a' pensionarj civili *e* militari *di godere in estero paese le loro pensioni.*

Parma 8 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Considerando come ragioni di publico interesse esigano la rivocazione di quegli Atti Sovrani pei quali a' diversi pensionarj fu conceduto il privilegio di godere le loro pensioni fuori dei Ducati;

Considerando che le cose concedute per mero favore e contro le disposizioni generali delle leggi organiche dello Stato non possono attribuire diritti irrevocabili;

Sovra il rapporto e la proposta del Delegato alla Sezione delle Finanze,

Ha decretato e decreta:

Art. 1.° Tutti quegli Atti pei quali è stato conceduto a' diversi de' pensionarj *civili* e *militari* dello Stato di godere le loro pensioni in estero paese sono rivocati. Cominciando col secondo tre-

mestre del corrente anno non si potrà fare pagamento di veruna pensione se non comprovandosi, per parte de' pensionarj, il domicilio in questi Stati in conformità delle leggi.

Art. 2.° Pel caso in cui alcuno de' pensionarj portasse la sua dimora in questi Stati dopo l'epoca prestabilita, la sua pensione ricomincerà a correre col tremestre immediatamente posteriore a quello in cui il pensionario dimostrerà essersi uniformato alle prescrizioni del domicilio.

Art. 3.° Il Delegato alla Sezione delle Finanze curerà l'esecuzione di questo presente Decreto.

Dato a Parma il giorno 8 Aprile 1848.

F. MAESTRI
G. CANTELLI
L. SANVITALE
F. DE-CASTAGNOLA.

N.° 244.

Ringraziamento a' Soldati per l'ardore e prontezza con cui obbedirono, quando furono chiamati a prendere le armi e partire, onde impedire agli austriaci il passo al ponte di Sorbolo.

Parma 8 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA DELLO STATO

Alle Truppe dello Stato

Soldati!

La Reggenza vi ringrazia interprete della soddisfazione generale de' suoi concittadini.

Voi avete, o Soldati, renduto un rilevante servigio alla patria: al sentire improvvisamente l'invito a prendere le armi, ad uscire in campagna, voi sorgeste nella notte dalle vostre caserme con grandissimo ardore, come se si trattasse d'una festa. Il grido di guerra fu ai vostri animi un suono giulivo, desiderato.

Voi foste collocati alla difesa di un passo importante, e colà con ordine, con prestezza, con disciplina, in buona concordia cogli abitanti, ed esposti alle intemperie, vi sapeste munire di trincee e di barricate rendendolo un punto forte.

Questa operazione divisata e diretta dal bravo Comandante e da valenti ufficiali ha posto le truppe ungaresi che erano in Colorno nella necessità di rendere le armi; poichè non potevano partire, secondo la capitolazione, per le acque del Po, dov'era impedito il passaggio dai forti di Brescello, e non potevano passare pel ponte di Sorbolo che voi difendevate con diritto di farlo. Abbiamo così ottenuta la partenza inoffensiva di quella soldatesca, e le loro armi, sotto fede che non combatterà più mai contro l'Italia.

Voi avete potentemente contribuito a questo fatto che l'Italia sia liberata da ottocento nemici e abbia in mano le loro armi.

La prova che avete dato in questa grave circostanza della vostra fedeltà e del vostro buon volere per entrare nella guerra sacra, val più che un giuramento.

Voi lo suggellerete col sangue dei barbari, contro i quali ogni arma italiana si muove, e quando una nazione intera si muove, è certa la vittoria.

Parma 8 Aprile 1848.

F. MAESTRI
L. SANVITALE
F. G. DE-CASTAGNOLA
P. PELLEGRINI.

N.° 245.

È conceduto un distintivo d'anzianità e soprassoldo a Rossi, Moruzzi e Tanari del corpo dei Dragoni.

Parma 8 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA

DELLO STATO

A Rossi Riccardo, Brigadiere appiedi, a Moruzzi Antonio, Dragone a cavallo, e a Tanari Giuseppe, pure Dragone a cavallo, è conceduto il distintivo d' anzianità di prima classe, il soprassoldo di dieci centesimi per giorno, ed una gratificazione, al primo di lire cinquanta ed agli altri due di lire cento.

Parma 8 Aprile 1848.

L. SANVITALE
G. GANTELLI
P. PELLEGRINI
F. MAESTRI
F. G. DE-CASTAGNOLA.

N.° 246.

Nomina del Capitano Bottioni al grado di Maggiore Comandante della Piazza di Parma.

Parma 8 Aprile 1848.

LA REGGENZA SUPREMA
DELLO STATO

Il signor Capitano Bottioni è promosso al grado di Maggiore Comandante della Piazza di Parma a farsi dal 1.° Aprile 1848.

A partire dal preindicato giorno decorreranno in favore del suddetto signor Bottioni il soldo e gli accessori al soldo competenti al nuovo suo grado e posto giusta la tariffa annessa alla Sovrana Determinazione del 23 di Gennaio del 1840 (N.°23).

Parma 8 Aprile 1848.

Per la Reggenza
G. CANTELLI
L. SANVITALE
P. PELLEGRINI
F. MAESTRI.

N.° 247.

Determinazione che riduce ad 8 le 12 Compagnie componenti i due Battaglioni di linea.

Parma 8 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Sovra relazione e proposta del Comando Generale delle Truppe,

Ha determinato:

1.° Che le attuali dodici Compagnie dei due Battaglioni di linea, siano ridotte ad otto, sopprimendo così la terza e quarta Fucilieri del primo, la seconda e quarta Fucilieri del secondo Battaglione;

2.° Che il primo Battaglione di linea, il quale in caso di marcia partirebbe da Parma, composto sia di sei Compagnie, e così:

(a) di una divisione di Granatieri
(b) di una divisione di Fucilieri
(c) di una divisione di Cacciatori;

3.° Che il 2.° Battaglione di linea, il quale rimarrebbe in Parma per il servigio della Città

unitamente alla Guardia Nazionale, e come deposito per ricevere arrolandi ed altro, composto sia per ora di due Compagnie soltanto, ossia di una divisione di Fucilieri;

4.° Che i Sottufiziali e Soldati appartenenti alle quattro Compagnie suppresse, di cui all'articolo 1.°, incorporati siano la terza e quarta del 1.° Battaglione nella prima e seconda Fucilieri del Battaglione medesimo, e la seconda e quarta del 2.° Battaglione nella prima e terza di esso Battaglione, le quali prenderanno la denominazione di prima e di seconda Compagnia Fucilieri.

Parma 8 Aprile 1848.

G. CANTELLI
L. SANVITALE
F. MAESTRI
P. PELLEGRINI
F. G. DE-CASTAGNOLA.

Quadro dimostrante il collocamento degli Ufiziali nelle otto Compagnie dei due Battaglioni di linea.

1.° BATTAGLIONE

Compagnia	Cognomi e Nomi	Gradi	Annotazioni
Stato Maggiore	Boveri Giovanni	Magg. Comandante	
	Morandi Conte Paolo	Sottotenente Ajutante	
	Bongiorni Tommaso	Sottoten. Ragioniere	
	Giraschi Domenico	Chirurgo di 1.ª Classe	
	Piazza Giacomo	Chirurgo di 2.ª Classe	
1.ª Granatieri	Lalatta Marchese Antonio	Capitano	
	Zanardi Conte Francesco	Luogotenente	
	Botti Sesto	Sottotenente	
2.ª Granatieri	Maraffi Giovanni	Capitano	
	Adorni Ignazio	Luogotenente	
	Ugolotti Virgilio	Sottotenente	
1.ª Fucilieri	Pizzetti Emilio	Capitano	
	Lamoure Antonio	Luogotenente	
	Bajardi Conte Demofilo	Sottotenente	
	Tedeschi Achille	Sottotenente	
	Aspetti Ercole	Alfiere	
2.ª Fucilieri	Ricci Antonio	Capitano	
	Rossi Alberto	Luogotenente	
	Guidorossi Luigi	Sottotenente	
	Bucci Filippo	Sottotenente	
	Onesti Augusto	Alfiere	
1.ª Cacciatori	Bozzoli Enrico	Capitano	
	Dall'Aglio Giambattista	Luogotenente	
	Rosini Giuseppe	Sottotenente	
2.ª Cacciatori	Casella Giovanni	Capitano	
	Ghezzi Giuseppe	Luogotenente	
	Baldoni Luigi	Sottotenente	

2.° BATTAGLIONE

Compagnia	Cognomi e Nomi	Gradi	Annotazioni
Stato Maggiore	. . . .	*Comandante*	
	Sacchini Giuseppe . . .	*Luogoten. Ajutante*	
	Rivara Giovanni	*Luogoten. Ragioniere*	
	Hotz Giuseppe.	*Chirurgo di 1.ª Classe*	
	Ligniere Luigi.	*Chirurgo di 2.ª Classe*	
1.ª Fucilieri	Artusi Ettore	*Luogotenente*	
	Casanova Conte Giovanni .	*Luogotenente*	
	Formenti Enrico	*Sottotenente*	
	Onesti Ricordano	*Sottotenente*	
	Tirelli Marchese Giulio .	*Sottotenente*	
	Belli Salvatore.	*Sottotenente*	
2.ª Fucilieri	Sutti Marcello	*Capitano*	
	Faccino Ernesto	*Sottotenente*	
	Trombetti Conte Costanzo.	*Sottotenente*	
	Curtarelli Camillo. . . .	*Sottotenente*	
	Scotti Conte Giuseppe . .	*Alfiere*	

Parma 6 Aprile 1848.

Il Delegato al Comando generale delle Truppe
PETTENATI.

Approvato. — Parma 8 Aprile 1848.

Per la Reggenza
G. CANTELLI.

N.° 248.

Disposizione per la quale i Dragoni ogni volta che guerreggino per l'Indipendenza Italiana saranno seguiti dal loro Chirurgo.

Parma 8 Aprile 1848.

LA REGGENZA SUPREMA
DELLO STATO

Sovra relazione del Colonnello delegato al Comando Generale delle Truppe,

Dispone:

1.° Qualora i Dragoni avranno da soli o insieme colla Truppa di linea e colla Guardia Nazionale a guerreggiare per la causa dell' Indipendenza Italiana, saranno seguiti dal loro Chirurgo, e da un Maniscalco.

2.° Il Chirurgo riceverà pel suo cavallo la stessa porzione di foraggio per dì che è determinata dalle veglianti disposizioni per ogni cavallo dei Dragoni.

3.° Al Maniscalco sarà fornito per tutto il tempo della guerra una divisa militare adattata alla sua qualità, un soldo per giorno di centesimi sessanta, ed una razione di pane.

4.° Il Colonnello delegato al Comando Generale delle Truppe è incaricato dell'eseguimento della presente disposizione.

Parma 8 Aprile 1848.

F. MAESTRI
L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. G. DE-CASTAGNOLA.

N.° 249.

Disposizione che promuove a gradi e comandi diversi i Signori Maggiori Regalia e Stocchi, Tenente Artusi, Maggiore Boveri, Capitano Calamini, Luogotenente Cantù, Sottotenente Ghiretti, e concede il ritiro ai Signori Maggiori Corradi e Curtarelli, Capitani Anviti, Andrea Perini, Antonio Perini, Fabio Contini e Luogotenente Scarabelli.

Parma 8 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Sovra relazione del Colonnello delegato al Comando Generale delle Truppe,

Dispone:

1.° Sono promossi al grado di Tenente Colonnello i Maggiori

Cav. Filippo Regalia, Incaricato del Genio e dell'Artiglieria e del Comando dei Pionieri,

Cav. Giuseppe Stocchi, Direttore della Scuola Militare,

2.° Il Luogotenente nelle Truppe di linea Artusi Ettore è promosso al grado di Capitano di seconda Classe.

3.° Sono nominati

Boveri Giovanni, Maggiore della Piazza di Parma, a Comandante del 1.° Battaglione di linea,

Calamini Cav. Fabio, Capitano pensionario, a Comandante della Piazza di Colorno,

Cantù Giulio, Luogotenente pensionario, ad Ajutante della Cittadella di Parma.

4.° Il Sottotenente Ghiretti Ferdinando è tramutato dal posto di Ajutante della Piazza di Pontremoli a quello di Ajutante della piazza di Parma.

5.° Ai Signori

Corradi Marchese Giovanni, Maggiore Comandante della Piazza di Colorno,

Curtarelli Luciano, Maggiore Comandante del secondo Battaglione di linea,

Anviti Conte Luigi, Capitano,

Perini Andrea, Capitano,

Contini Fabio, Capitano,

Perini Antonio, Capitano Ajutante della Piazza di Parma,

Scarabelli Luigi, Luogotenente Ajutante della Cittadella di Parma,

è conceduto il ritiro con quella pensione che a ciascuno d'essi può essere dovuta a termine di legge.

6.° Il Sottotenente Lauger Luigi avendo dichiarato di non poter partire da Parma è licenziato dal servigio.

7.° Le promozioni, le nomine, il tramutamento, le pensioni, il licenziamento di cui nella presente Disposizione avranno effetto a farsi dal dì 1.° Aprile del 1848.

8.° Il Colonnello delegato al Comando Generale delle Truppe è incaricato dell'eseguimento della presente Disposizione.

Parma 8 Aprile 1848.

L. SANVITALE
P. PELLEGRINI
F. G. DE-CASTAGNOLA
F. MAESTRI
G. CANTELLI.

N.° 250.

Ordine che la Bandiera e Coccarda delle Truppe sia la tricolore Italiana.

Parma 9 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Ordina:

Che la Bandiera e la Coccarda delle Truppe dello Stato sieno presentemente composte dei tre colori *Rosso, Bianco e Verde,* i colori del glorioso vessillo dell'Indipendenza Italiana.

Parma 9 Aprile 1848.

F. MAESTRI
G. CANTELLI
L. SANVITALE
P. PELLEGRINI
F. G. DE-CASTAGNOLA.

N.° 251.

Ordine che sia donata la libertà a Luciano Gandolla già condannato a 18 mesi di carcere il 9 Marzo 1848.

Parma 9 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Luciano Gandolla di Parma sarà posto immediatamente in libertà, senzachè si possa più procedere contra di lui pel fatto in seguito del quale la Sezione Criminale di Parma del Tribunale civile e criminale gl'inflisse addì 9 Marzo 1848 la pena di diciotto mesi di prigionia.

Parma 9 Aprile 1848.

G. CANTELLI
L. SANVITALE
F. MAESTRI
F. G. DE-CASTAGNOLA.

N.° 252.

Decreto pel quale, stante l'attuale separazione dai Ducati della Città di Piacenza è, per modo di provvigione, istituito in Parma un Tribunale col titolo di Tribunale di appello *e di* Tribunale supremo di revisione.

Parma 9 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Al fine che, nello stato attuale di cose in cui, per la separazione della Città di Piacenza, rimane inefficace, per gli abitanti ne' territorj amministrativi di Parma, Borgo San Donnino e del Valtarese, il Tribunale di appello sedente in quella Città, provveduto sia a' giudizj di appello e di revisione;

Sovra relazione e proposta del Delegato provvisorio alla Sezione dell'Interno, di Grazia, Giustizia, Culto ed Istruzione pubblica,

Ha decretato e decreta:

Art. 1.° In luogo dell'attuale Tribunale supremo di revisione è, per modo di provvisione, istituito in Parma un Tribunale col titolo di

Tribunale di appello e *Tribunale supremo di revisione.*

Art. 2.° Il Tribunale ora detto si dividerà in due Sezioni; la prima giudicherà, in grado di appello, le cause civili e correzionali, e la seconda giudicherà le cause in revisione.

Art. 3.° Comporranno la prima Sezione

(a) il Consigliere anziano dell' attuale supremo Tribunale di revisione colle attribuzioni di Presidente di quella Sezione medesima;

(b) quattro Consiglieri, uno de' quali sarà il dottore Alessandro Cavagnari attuale Presidente del Tribunale di prima istanza in Pontremoli, e gli altri tre saranno presi tra i Giudici del Tribunale civile e criminale di Parma.

Art. 4.° L'ottavo Consigliere dell'attuale Tribunale supremo di revisione adempirà, presso la Sezione ora detta, le funzioni di pubblico ministero.

Art. 5.° Comporranno la seconda Sezione il Presidente e gli altri sei Consiglieri del supremo Tribunale ora in esercizio, e le funzioni di Pubblico Ministero presso la Sezione medesima saranno adempiute dall' attuale Regio Procuratore Generale.

Art. 6.° Gli ufiziali della Cancelleria dell'ora detto Tribunale supremo presteranno l'opera loro presso l'una e l'altra Sezione.

Art. 7.° La Camera degli uscieri della Città di Parma nominerà due uscieri di udienza pei giudizj

di appello, oltre quello che già è destinato al servigio delle udienze del Tribunale supremo.

Art. 8.° I Causidici ascritti all'elenco de'Causidici della Città di Parma e quelli ascritti all'elenco de' Causidici della Città di Borgotaro potranno esercitare la professione loro presso la Sezione degli appelli di cui all'art. 2.° del presente Decreto, e gli Avvocati del Collegio di Parma continueranno ad avere la esclusiva rappresentanza delle parti nelle cause e presso la Sezione di revisione creata collo stesso articolo 2.°, giusta i veglianti ordini.

Art. 9.° La Sezione di revisione terrà le sue udienze ordinarie ne' giorni di Lunedì e di Venerdì di ciascuna settimana, e la Sezione degli appelli ne terrà altre due, una al Martedì per le cause civili ed una al Sabato per le cause correzionali.

Art. 10.° Il Delegato provvisorio alla Sezione dell'Interno, di Grazia, Giustizia, Culto ed Istruzione pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Parma addì 9 di Aprile del 1848.

P. PELLEGRINI
L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
F. C. DE-CASTAGNOLA.

N.° 253.

Notificazione di un Sovrano Chirografo col quale è accettata la dimissione domandata dalla Suprema Reggenza, e si lascia libero l' Anzianato di Parma di nominare un Governo Provvisorio.

Parma 10 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Pubblica il seguente Sovrano Chirografo:

ALLA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Signori,

Accetto la dimissione ripetutamente dimandata dalla Suprema Reggenza, e la invito a tenersi in posto sinchè vengano eletti ed entrino in attualità di esercizio i membri di un Governo Provvisorio.

In pendenza dell' arbitramento al quale mi sono riportato col mio Chirografo in data del 29 Marzo 1848 lascio libero l' Anzianato di Parma come ora si trova composto di nominare nella sua saviezza il Governo Provvisorio.

Questo Stato resti sotto l' alta tutela e protezione del magnanimo Re Carlo Alberto, il quale lo riguarderà come uno degli altri Stati Italiani che insieme concorrono alla grand' opera dell' Indipendenza d' Italia.

Raccomando la pubblica sicurezza, e la fraterna concordia, e la salute e quiete di questa buona Città, l'inviolabilità della mia persona e famiglia all'onore e al valore della Guardia Nazionale, ed alla lealtà di tutti i cittadini.

E mi segno con verace stima.

Parma li 9 Aprile 1848.

Affezionatissimo loro
CARLO.

La Reggenza è soddisfatta che la città nostra già libera di concorrere alla causa italiana, e alla migliore riunione degli Stati italiani, assuma anche quel titolo e forma di governo che l'agguagli alle altre città che da sè rimossero il dominio straniero.

Niuna cagione, niuna apparenza, nessun pretesto che dalle altre la debba dividere, la debba mostrare diversa o discorde. Niuna cagione, nessun pretesto che la debba nell'interno turbare.

Tutti i buoni cittadini saranno pacificati e concordi. Tutti raddoppino di zelo e fatica, persuadano, ammoniscano, soccorrano, si mostrino in ogni occasione e in ogni bisogno, e la città nostra potrà partecipare di tutti quei beni che sono dalla Provvidenza serbati ai popoli liberi e civili.

Parma 10 Aprile 1848.

L. SANVITALE - G. CANTELLI -
P. PELLEGRINI - F. MAESTRI -
F. G. DE-CASTAGNOLA.

N.° 254.

Nomina all'ufficio di Membri della Commessione speciale di sanità e soccorso pe' Comuni di Albareto, Bedonia, Berceto, Compiano e Varsi.

Parma 10 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Sovra relazione e proposta del Delegato alla Sezione dell'Interno,

Ha decretato:

Sono nominati all'ufficio di Membri della Commessione speciale di sanità e soccorso,

1.° Del Comune di Albareto,

Testa Stefano, Medico Chirurgo condotto del Comune stesso,
in luogo del defunto Domenico Gennari;

2.° del Comune di Bedonia,

Silva Dottor Fortunato e Crema Dottor Francesco,
in luogo dei defunti Manfredo Raffi e Dottor Giuseppe Malpeli;

3.° del Comune di Berceto,

Consigli Dottor Antonio,
in luogo del defunto Agostino Caprara;

4.° del Comune di Compiano,
Rossi Sidoli Capitano Marco,
Alpi Dottor Giuseppe,
Pioselli Bonaventura e Cantù Dottor Giuseppe,
in luogo del defunto Francesco Cozzi e dei dimissionari Gonzaga Girolamo, Emanuelli Donnino e Reboli Luigi;

5.° del Comune di Varsi,
Catelli Dottor Luigi
in luogo del defunto Dottor Giuseppe Maccagnini;

6.° del Comune di Valmozzola,
Galli Gaetano,
in luogo del defunto Domenico Galli.

Il Delegato alla Sezione dell' Interno curerà l' eseguimento del presente Decreto.

Parma 10 Aprile 1848.

L. SANVITALE
G. CANTELLI
P. PELLEGRINI
F. MAESTRI.

N.° 255.

Nomina di Vincenzo Bandini ad Agente del Comune di Parma.

Parma 10 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA

DELLO STATO

Sulla relazione e proposta del Delegato alle funzioni proprie dall' Interno,

Ha decretato e decreta:

Art. 1.° Il Signor Vincenzo Bandini, Commesso nell'uffizio dell'Ingegnere del Comune di Parma, è nominato Agente del Comune stesso a vece del defunto Angelo Botti.

Art. 2.° Egli riceverà dal Comune l'annuo stipendio di lire seicento, ed avrà inoltre l'alloggio gratuito.

Art. 3.° Il Delegato alle funzioni proprie dell'Interno è incaricato dell'esecuzione di questo presente Decreto.

Dato a Parma il dì 10 Aprile 1843.

L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
F. G. DE-CASTAGNOLA
P. PELLEGRINI.

N.° 256.

Decreto che pone sotto la tutela del Governo la Pia fondazione esistente in Pieve Ottoville, sotto la denominazione di Spedaletto dell'Amor di Dio.

Parma 10 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Essendo giunto a sua cognizione esistere in Pieve Ottoville, Comune di Zibello, una Pia fondazione denominata *lo Spedaletto dell' Amor di Dio,* lo scopo della quale è quello di soccorrere i poveri a domicilio, e ch'essa non è per anche stata posta sotto la tutela del Governo;

Veduto la legge del 14 Dicembre 1789 ed il Sovrano Decreto del 27 Maggio 1846 (N.° 131);

Sovra relazione e proposta del Delegato alle funzioni proprie dell' Interno,

Ha decretato:

Art. 1.° La Pia fondazione esistente in Pieve Ottoville, Comune di Zibello, colla denominazione di *Spedaletto dell' Amor di Dio,* è posta sotto la tutela del Governo, e sarà amministrata

siccome i Comitati di beneficenza, giusta il Decreto Sovrano del 27 Maggio 1846 (N.° 151).

Art. 2.° Nella prima composizione del Consiglio Amministrativo di quello Spedaletto saranno compresi di preferenza gli Amministratori attuali, ove non abbian ragione per chiedere d'esserne dispensati.

Art. 3.° Il Delegato alle funzioni proprie dell'Interno è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Parma addì 10 Aprile 1848.

L. SANVITALE
G. CANTELLI
F. MAESTRI
F. G. DE-CASTAGNOLA
P. PELLEGRINI.

N.° 257.

Si provvede al mantenimento d' un cavallo per gli Ufiziali del Genio, Artiglieria e Pionieri e l' Auditore di Guerra per fin che duri la probabilità di una Campagna.

Parma 10 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Gli Ufiziali delle tre Sezioni del Genio dell' Artiglieria, e dei Pionieri, e l' Auditore di Guerra, saranno, per tutto il tempo di probabilità di una Campagna, e per tutto il tempo della medesima, provveduti di cavallo, e sarà dato loro il mezzo di provvedersene, secondo che è stabilito per gli Ajutanti di Battaglione dal Sovrano Decreto del dì 11 di Gennaio 1844 (N. 14).

Parma 10 Aprile 1848.

F. MAESTRI
G. CANTELLI
F. G. DE-CASTAGNOLA
P. PELLEGRINI
L. SANVITALE.

N.° 258.

Proclama a' Soldati, col quale si avvertono che, cessata la Reggenza, e nominato un Governo Provvisorio, sussistono per essi gli stessi doveri di prima.

Parma 11 Aprile 1848.

LA SUPREMA REGGENZA
DELLO STATO

Soldati!

Il Principe il quale nominò una Reggenza che procedesse a costituire una nuova forma di Governo, ora accettò la dimissione della Reggenza, e volle con suo Sovrano Chirografo del 9 corrente che i nuovi membri del Governo sieno nominati dall'Anzianato, e che il Governo abbia nome di *Provvisorio,* finchè la causa italiana e le cose di questo Stato sieno definitive. Soldati, voi rimarrete perciò similmente sotto gli stessi doveri, le stesse leggi e nulla è mutato nella vostra legale posizione, e rimanete similmente soggetti al nuovo *Governo Provvisorio.* Il Principe, qualunque forma di Governo gli piaccia di accordare, qualunque luogo abitare, dichiarò il suo partito: dedicarsi

alla causa italiana: la sua bandiera è la bandiera italiana: affidossi tutto alla lega dei Principi italiani, alla causa italiana offerse ogni cosa; le sue truppe, il suo figlio medesimo. Ciascuno imiti il suo fatto dedicando la sua opera, il suo valore al bene ed alla tranquillità e concordia del paese e alla causa della comune Patria l'Italia.

In tal modo farete il vostro dovere, avrete la riconoscenza del Principe, avrete la riconoscenza de' vostri Concittadini, avrete lode ed onore da tutta l'Italia.

Parma 11 Aprile 1848.

P. PELLEGRINI
F. G. DE-CASTAGNOLA
L. SANVITALE
G. CANTELLI.

N.° 259.

Notificazione della nomina fatta dall' Anzianato del Comune di Parma degl' Individui che comporre devono un Governo Provvisorio.

Parma 11 Aprile 1848.

NOTIFICAZIONE

L' Azianato composto di *cento* Cittadini, radunatosi oggi in numero di *ottantotto* individui, qui sotto indicati, nel Palazzo del Commune, dietro invito del Podestà, al fine di eleggere un Governo Provvisorio per rispondere allo spirito del paese;

Ritenuto che la libera scelta di un Governo Provvisorio fatta dall' Anzianato ossia dalla Rappresentauza del Popolo, colloca questo paese nelle condizioni dei limitrofi:

Ha nominato e nomina un Governo Provvisorio composto de' Signori

Conte DE-CASTAGNOLA FERDINANDO
Conte CANTELLI GEROLAMO
Professor PELLEGRINI PIETRO
Conte SANVITALE LUIGI

BANDINI GIUSEPPE
Monsignor CARLETTI *Don* GIOVANNI
Avvocato MAESTRI FERDINANDO.

Parma 11 Aprile 1848.

Sottoscritti:

Ferdinando Bolla
E. Barbieri
O. Garbarini
G. Musini
F. Bertioli
G. Pontoli
G. Rizzardi Pollini
D. Bosi
L. Gigli-Cervi
Fabio Pellegrini
G. Nasalli
G. Osenga
Evangelista Pinelli
Giovanni Adorni
Paolo Toschi
G. Bandini
L. Caggiati
Achille Carmi
C. L. Cipelli
P. Crescini
Franc. Benassi
D. Marchi
Spital
G. B. Niccolosi
P. Battilani
Carlo Paita Rettore
F. Linati
G. Pallavicino
Antonio Bertani
G. Passerini
P. Bruni
De-Paoli Antonio
P. Oppici
F. Scaramuzza
G. Vicenzi
Eugenio Leonardi
Prof. Giovanni Rossi
Cassiani-Ingoni G. B.
Carlo Simoni
Scaroni Bertoni
E. Albertelli
Malaspina Carlo
P. Marenghi
P. Borri
G. Crotti
Luigi Paini
Carlo Cipelli
Ravazzoni Paolo
G. Dallarosa
E. Adorni
Franc. Borra
G. Musiari

P. Delprato	Melloni Enrico
Pavesi Negri	Belloli Francesco
Fantoni prete Gius.	Sacerdoti Sabatino
Donnino Bentelli	Fattori Carlo
Giuseppe Ughi	E. Ortalli
Stef. Benassi	Vighi Vincenzo
B. Marcellini	Angelo Balestra
Avv. G. Piroli	Tommaso Bandini
A. Mauroner	Bertolini Angelo
L. Gandolfi	Benedini
Ughi Carlo	Piero Torrigiani
Tamagni Marco	Salvator Riva
Ferrari G. B.	Carletti
Boveri Giovanni	Pietro Giordani
Gius. Cattani	Antonio Conforti
Ortalli Giovanni	G. C. Zuccheri
Crescini Malaspina Luigi	Avv. Valenti
F. Mauri	M. Costamezzana.

Parma 30 Novembre 1848.
In fede della verità delle copie
e degli estratti contenuti nel presente tomo
Il Consigliere di Stato, Delegato provvisorio
al Dipartimento di Grazia, Giustizia,
Culto ed Istruzion pubblica
RUGARLI.

Tavola Cronologica delle Leggi, de' Decreti, e delle Risoluzioni ecc. contenuti in questo Tomo.

(1848 Semestre I.° Tomo I.°)

N. B. *I titoli a lato de' quali vedesi un asterisco (*) sono quelli de' Decreti, delle Risoluz., dei Rescritti ecc. inseriti soltanto per estratto.*

Data e Numero d'ordine delle Leggi		TITOLI DELLE LEGGI	Pagine
11 Gennajo	15	Decreto *che stabilisce in via provvigionale la linea del circondario confinante per le dogane sulla sinistra dell' Enza*	27
13	16	Decreto *risguardante* 1.° *Alla soppressione del Dipartimento Militare e del Comando delle Truppe;* 2.° *Alla creazione di un Comando Generale delle Truppe e di un Comando di Brigata, il cui personale, e le cui attribuzioni sono specificate nell' alligato Regolamento* . . .	29
idem	17	* Rescritto Sovrano *pel quale è conceduta al conte Carlo di Bombelles la dimissione dalla carica di Presidente del Dipartimento militare* .	42
idem	18	Determinazione Sovrana *per la quale il cav. Mariano Inzani, Capitano del vestimento per le Truppe Reali, è promosso al grado di Maggiore a farsi dal dì 16 di Gennajo del* 1848.	43
idem	19	* Decreto *pel quale Merli Giacomo e Bussandri Giacomo sono eletti Sindaci del Comune di Villanova* . .	44
15	20	Determinazione Sovrana *risguardante* 1.° *al passaggio del Sottotenente Banderale Camillo Curtarelli ad una Compagnia del* 1.° *Battaglione di linea;* 2.° *alla promozione del Cadetto Sergente Ercole Aspetti al grado di Alfiere Banderale*	45
idem	21	Decreto *pel quale sono nominati il Presidente, i due Giudici del Tri-*	

Data e Numero d'ordine delle Leggi		TITOLI DELLE LEGGI	Pagine
25 Gennajo	48	Determinazione Sovrana *risguardante ad un nuovo ordinamento del Corpo de' Reali Dragoni*	91
idem	49	Decreto *pel quale il Giudice dottor Odoardo May è nominato Giudice processante del Tribunale del Valtarese in luogo del dottor Fabio Vitali promosso ad altro uficio* . .	93
idem	50	* Rescritto *col quale Antonio Anselmi è dispensato dall' uffioia d' Ispettore delle Scuole del Comune di Rivergaro, ed è naminato in luoga di lui il sacerdote don Giovanni Pezzoni.*	95
26	51	Decreto *pel quale il Consigliere Direttore dattor Angelo Balestra è nominato Regio Commessario speciale parmense per procedere, insieme col Commessario speciale estense, alla liquidazione delle ragioni e de' diritti appartenenti ai due Governi dipendentemente dall' esecuzione del Trattato di Firenze del 28 Novembre* 1844	96
idem	52	Notificazione *del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze fatta nell' interesse che possono avere i sudditi Parmigiani in ciò che risguarda ad ipoteche e trascrizioni d' atti che colpiscono beni posti tanto nel Ducato di Guastalla, quanto nel Territorio dell' Oltr' Enza passati in Dominio di S. A. R. il Duca di Modena.*	98
idem	53	Decreto *pel quale sono determinati sì i posti e gli stipendj degli Uffiziali della Cancelleria e della Procura*	

Data e Numero d'ordine delle Leggi		TITOLI DELLE LEGGI	Pagine
		40 per mese al Cerusico aspirante quando è distaccato colla Truppa in qualsiasi luogo della montagna dei Ducati.	157
15 Febbr.	89	Decreto *pel quale viene determinata la formola esecutoria da apporsi alle copie esecutive delle sentenze profferite dalla Sezione del Contenzioso del Consiglio di Stato Ordinario e da questo stesso Consiglio in seguito di appello o di ricorso, e dalla Camera dei Conti.* . . .	158
17	90	Rescritto Sovrano *risguardante il Cappellano dell'Oratorio nel Forte di Pontremoli.*	161
19	91	Rescritto Sovrano *risguardante all'aumento di diciotto Dragoni a cavallo ed alla diminuzione di altretranti Dragoni appiedi.*	162
idem	92	Decreto *pel quale è stabilito che gli atti, che si riceveranno e si distenderanno nel territorio già Estense della Lunigiana, aggregati allo Stato Parmense, abbiano ad essere registrati nell'ufizio del Controllo di Pontremoli ove per legge debbono essere sottoposti al Controllo* . .	163
idem	93	Decreto *pel quale è stabilito il modo ed il termine entro il quale agli uffizj delle Ipoteche di Parma e di Pontremoli dovranno essere denunziati i privilegi e le ipoteche già notificati agli uffizj dipendenti dagli Stati di Modena, rispetto ai beni già dipendenti da questi Stati e passati*	

Data e Numero d'ordine delle Leggi		TITOLI DELLE LEGGI	Pagine
23 Febbr.	101	* Decreto *col quale è conceduta la Cittadinanza Parmigiana a Ruggeri Pietro di Cremona ed a' suoi figli.*	174
idem	102	Decreto *in virtù del quale esonerando il Giudice Revisore delle sentenze militari da tali sue incumbenze, queste vengono attribuite all' Auditore di Guerra di 1.ª classe presso al Comando Generale delle Reali Truppe*	175
idem	103	Determinazione Sovrana *per la quale il Capitano Comandante la Compagnia dei Sedentari, Bruni Giuseppe, è promosso al grado di Maggiore, Comandante del Forte di Bardi* .	177
idem	104	* Rescritto *pel quale anche ai Regi Procuratori presso i Tribunali di appello, civile e criminale di Parma e di Piacenza, civile e correzionale di Borgotaro e di prima istanza in Pontremoli è data facoltà di far uso di un bollo e di un suggello colle Armi Ducali*	178
idem	105	Determinazione Sovrana *risguardante al saldo del quale avranno a giovarsi gli Ajutanti della Piazza di Parma.*	179
idem	106	Determinazione Sovrana *per la quale il Luogotenente dei Pampieri di Piacenza, Bassi Remigio, è nominato al grado di Capitano di seconda classe, Comandante del Castello di Compiano, ed il Luogotenente pensionario Ugolotti Enrico è nominato al posto di Ajutante del Castello medesimo*	180